Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XLII - N. 13

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 30 marzo 2005 **€ 2,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 marzo 2005, n. 061/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione di cofinanziamenti per la riduzione dell'anidride carbonica nel settore della produzione di energia con biomasse. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante titolo «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che, al comma 10, lettera f), prevede che le maggiori entrate derivanti dalla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica sono destinate a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomasse;

VISTO l'articolo 2, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, che autorizza per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 la spesa di lire 300 miliardi per gli interventi di rilievo ambientale in attuazione dell'accordo di Kyoto;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente del 20 luglio 2000, n. 337, «Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2000;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente 21 maggio 2001 «Ripartizione dei finanziamenti ai programmi regionali sulla Carbon Tax», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2001, che, in attuazione dell'articolo 2 del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, assegna alla Regione Friuli-Venezia Giulia un finanziamento pari a lire 4.828.874.000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1146 del 21 aprile 2000 «Acquisizione di un primo parco progetti in materia di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra», con la quale è stato approvato il programma per la formazione di un primo elenco di interventi realizzabili sul territorio regionale e sono stati autorizzati i competenti uffici regionali per materia ad acquisire i programmi, azioni e progetti congruenti con gli indirizzi di cui all'Allegato 1 dell'allora emanando decreto n. 337/2000;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 4133 di data 28 dicembre 2000 e n. 2142 di data 27 giugno 2001 con le quali sono stati individuati gli Uffici regionali specificatamente competenti per materia e destinatari dei fondi statali trasferiti alla Regione al fine dell'adozione degli atti necessari per la concessione ed erogazione dei cofinanziamenti statali;

ATTESO che, relativamente agli interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, viene individuata la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici assegnandole per i suddetti interventi una quota pari al 60% delle risorse statali per un importo pari a lire 2.897.324.400 corrispondenti ad euro 1.496.343,18;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso», il cui articolo 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

VISTA la «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (2001/C37/03)»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2477 di data 12 luglio 2002 con la quale è stato approvato, preliminarmente alla notifica alla Commissione europea, il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di cofinanziamenti per la riduzione dell'anidride carbonica nel settore della produzione di energia con biomasse»;

ATTESO che tale provvedimento è stato notificato alla Commissione europea in data 6 settembre 2002;

ATTESO che la Commissione europea con lettera di data 11 novembre 2002 ha chiesto informazioni integrative, alle quali è stato dato riscontro con nota di data 14 ottobre 2003 e che con successiva nota di data 16 dicembre 2003 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alle quali è stato dato riscontro con nota di data 13 maggio 2004;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2004) 2834 del 14 luglio 2004 che ha dichiarato compatibile il suddetto aiuto di Stato;

CONSIDERATO che, al fine di riscontrare le osservazioni della Commissione europea, il Regolamento è stato modificato ed integrato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 18 febbraio 2005, n. 302;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la concessione ed erogazione di cofinanziamenti per la riduzione di anidride carbonica nel settore della produzione di energia da biomasse », nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 7 marzo 2005

ILLY

Regolamento per la concessione e l'erogazione di cofinanziamenti per la riduzione dell'anidride carbonica nel settore della produzione di energia con biomasse.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le priorità di intervento, le procedure e le modalità per la concessione e l'erogazione di cofinanziamenti per la riduzione dell'anidride carbonica (CO_2) nel settore della produzione di energia con biomasse.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Possono accedere ai cofinanziamenti:

a) Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali;

b) piccole e medie imprese singole o associate, consorzi o società di piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 3

(Iniziative ammissibili a cofinanziamento)

1. Sono ammissibili a cofinanziamento gli impianti per la produzione di energia, eventualmente integrati

con reti di teleriscaldamento, che utilizzano quale combustibile le biomasse. Si definisce biomassa la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani ai sensi dell'articolo 2, comma b) della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001.

2. L'investimento minimo ammissibile per ogni singola iniziativa non può essere inferiore a 50.000 euro.

3. Il cofinanziamento è pari al 40% dei costi ammissibili a finanziamento, come definiti all'articolo 6.

4. Nel caso di approvvigionamento in autosufficienza di un'intera comunità, come un agglomerato urbano, il tasso di cofinanziamento potrà essere pari al 50%.

5. Per le piccole e medie imprese è ammessa una maggiorazione dell'aiuto del 10%.

Art. 4

(Presentazione della domanda)

1. La domanda per la concessione del cofinanziamento è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.

2. Essa va presentata con le modalità ed i tempi previsti dall'apposito bando predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione delle imprese alla Camera di Commercio, nel caso di beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

b) progetto avente una definizione almeno pari a quella del progetto preliminare, ovvero nel caso di interventi realizzati da soggetti privati, elaborati tecnici di analogo approfondimento;

c) dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato e controfirmata dal legale rappresentante del soggetto interessato al contributo, attestante la quantità di CO_2 evitata per anno a seguito della programmata realizzazione dell'intervento e calcolata sulla base dell'allegato;

d) preventivo di spesa dettagliato;

e) documento illustrativo sintetico di presentazione del progetto ai fini istruttori;

f) scheda riassuntiva firmata da un tecnico abilitato e controfirmata dal legale rappresentante del soggetto interessato al contributo, contenente i dati di sintesi del progetto comprensivi del numero di anni di vita dell'impianto;

g) descrizione dell'iter autorizzativo necessario per la realizzazione del progetto, dei relativi tempi di attuazione e delle autorizzazioni già ottenute;

h) analisi dettagliata dei costi d'investimento ammissibili, così come definiti all'articolo 6.

Art. 5

(Fasi del procedimento)

1. La Regione approva, previa istruttoria formale e sulla base dei criteri di priorità di cui all'articolo 7, la graduatoria di ammissibilità al cofinanziamento ed autorizza la relativa spesa.

2. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e ne viene data comunicazione agli interessati.

3. Sulla base della graduatoria la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici concede il contributo fissando altresì i termini di esecuzione dell'opera e le modalità di erogazione del contributo stesso.

Art. 6

(Spese ammissibili)

1. Gli investimenti ammissibili corrispondono a quelli indicati alla lettera E.1.6, punto 36, della Disciplina 3 febbraio 2001 (Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente):

a) terreni purché rigorosamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali;

b) fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l'ambiente.

2. Possono essere inoltre prese in considerazione le spese legate al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate. Tali attività immateriali devono tuttavia rispondere alle condizioni seguenti:

a) essere considerate elementi patrimoniali ammortizzabili;

b) essere acquisite a condizioni di mercato presso imprese nelle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

c) essere iscritte all'attivo del bilancio dell'impresa e permanere ed essere sfruttate nell'azienda del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni a decorrere dalla concessione dell'aiuto stesso, salvo che tali attività immateriali corrispondano a tecniche manifestamente superate. Qualora siano rivendute nel corso del quinquennio, gli introiti ottenuti dalla cessione devono essere dedotti dai costi ammissibili, ed implicano l'eventuale parziale o totale rimborso dell'importo dell'aiuto.

3. I costi d'investimento ammissibili sono rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale e corrispondono ai sovraccosti sostenuti dall'impresa rispetto a quelli inerenti ad un impianto di produzione di energia tradizionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia.

4. I costi ammissibili devono essere calcolati secondo quanto previsto alla lettera E.1.7, punto 37 della Disciplina 3 febbraio 2001 ossia al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità, risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale.

Art. 7

(Criteri di priorità)

1. Con riferimento alle iniziative ammesse a cofinanziamento di cui all'articolo 3 si definiscono le seguenti priorità:

a) gli impianti integrati con reti di teleriscaldamento con priorità in relazione al maggior rapporto CO_2 evitata all'anno/cofinanziamento;

b) gli impianti che non prevedono l'integrazione con reti di teleriscaldamento con priorità in relazione al maggior rapporto CO_2 evitata all'anno/cofinanziamento.

2. In caso di pari rapporto di CO_2 evitata all'anno/cofinanziamento il sostegno è concesso per priorità di presentazione della domanda.

Art. 8

(Metodo di calcolo della CO_2 evitata all'anno)

1. L'anidride carbonica (CO_2) evitata all'anno è calcolata come specificato nell'allegato.

Art. 9

(Obblighi del beneficiario e monitoraggio)

1. I beneficiari del contributo regionale devono inviare alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici,

all'inizio e alla fine dei lavori, specifica comunicazione scritta, firmata dal tecnico responsabile e dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo.

2. I beneficiari del contributo hanno l'obbligo, per la durata di dieci anni dalla data di erogazione del contributo stesso, di mantenere l'impianto in perfetto stato di funzionamento. Non potranno essere allacciati alla rete di teleriscaldamento impianti termici alimentati con combustibili diversi dalle biomasse.

3. I beneficiari del contributo devono inviare per il periodo indicato al comma 2, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi. Devono altresì garantire al personale tecnico della Regione l'accesso agli impianti e ai relativi dati per le opportune verifiche.

4. In qualsiasi momento possono essere disposti controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario in relazione alla concessione del contributo e possono essere richiesti l'invio di documenti e la presentazione di chiarimenti.

Art. 10

(Variazioni progettuali)

1. I soggetti richiedenti sono tenuti a dare comunicazione delle variazioni progettuali verificatesi successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento.

Art. 11

(Dichiarazione finale)

1. Entro 180 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori di cui all'articolo 9, l'impianto cofinanziato deve essere messo a regime ed il tecnico responsabile deve rilasciare una dichiarazione finale asseverata, sottoscritta anche dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, che attesta l'esito della verifica sulla CO_2 evitata dall'impianto stesso. Tale verifica va effettuata calcolando la CO_2 evitata ai sensi dell'articolo 8 con i dati reali dell'impianto a regime.

Art. 12

(Variazione dei risultati)

1. È ammessa una differenza tra i dati attesi e quelli riscontrati ad investimento realizzato che comporti una minore riduzione di CO_2, purché contenuta nella misura del 10%.

Art. 13

(Revoca del contributo)

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, viene disposta la revoca del cofinanziamento concesso ed il conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 14

(Trattamento dati personali)

1. I dati personali dei richiedenti sono raccolti presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sono trattati anche mediante strumenti informatici ai soli fini istruttori e di attuazione delle finalità del procedimento.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato

Metodi di calcolo della CO_2 evitata

(Articoli 4 ed 8)

La quantità di CO_2 evitata è pari a quella emessa da un sistema convenzionale di riferimento per ottenere lo stesso effetto utile, energia elettrica e/o energia termica, prodotte dall'impianto per il quale si richiede il cofinanziamento ed effettivamente collocate.

$$Z = 0{,}67 \bullet E + 0{,}25 \bullet T$$

dove:

Z = quantità di CO_2 evitata (kg. CO_2/anno)

E = energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto per il quale si richiede il cofinanziamento ed effettivamente collocata (kWh_e/anno)

T = energia termica prodotta annualmente dall'impianto per il quale si richiede il cofinanziamento ed effettivamente collocata (kWh_t/anno)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 marzo 2005, n. 062/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 2 al Regolamento edilizio del Comune di Latisana.

Con decreto del Presidente della Regione n. 062/Pres. di data 7 marzo 2005 è stata approvata la variante n. 2 al Regolamento edilizio del Comune di Latisana.

Copia conforme all'originale del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 marzo 2005, n. 063/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni che attribuisce alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente al rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico nonché quello di definire le modalità per il rilascio del medesimo;

VISTA la legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 che disciplina il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico, in attuazione dell'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'articolo 8 della succitata legge regionale prevede l'obbligo di presentazione all'autorità regionale competente di relazioni inerenti agli aspetti radioprotezionistici dell'attività oggetto del nulla osta, secondo modalità definite con specifico Regolamento regionale;

ATTESO che l'articolo 6, comma 1 della legge regionale medesima demanda ad apposito Regolamento la definizione delle modalità per la presentazione della domanda per il rilascio del nulla osta in base alla tipologia di impiego delle sorgenti ionizzanti;

RITENUTO, quindi, di approvare il Regolamento, elaborato con il supporto tecnico della Commissione di cui all'articolo 3 della legge regionale 17/2003, che definisce, nel dettaglio, la documentazione da presentare all'autorità regionale competente ai fini del rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico ovvero ai fini della conversione o della convalida dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 146, comma 2 del decreto legislativo 230/1995 nonché tempi e modalità per la presentazione alla medesima autorità della relazione inerente alla gestione radioprotezionistica dell'attività;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 362 di data 24 febbraio 2005;

DECRETA

È approvato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17, per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 marzo 2005

ILLY

Regolamento di esecuzione della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico.

Art. 1

(Oggetto)

Il presente Regolamento disciplina le modalità per la presentazione della domanda per il rilascio del nulla osta all'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico in attuazione della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 (Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico, in attuazione dell'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche).

Art. 2

(Domanda per il rilascio del nulla osta)

1. La domanda per il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 17/2003, datata e firmata, deve contenere i seguenti dati:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza del richiedente. In caso di imprese, società o enti pubblici debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il legale rappresentante, il codice fiscale o la partita I.V.A. e la sede legale;

b) il tipo di pratica che si intende svolgere;

c) l'ubicazione dell'attività.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere inoltre corredata, a seconda dell'attività per la quale si richiede il nulla osta, della necessaria documentazione tra quelle di seguito elencate, redatta e firmata, per la parte di competenza, dall'esperto qualificato di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti):

a) indicazione, per ogni apparecchiatura radiogena, del tipo di macchina, del tipo di particella carica accelerata e dell'energia massima di accelerazione;

b) indicazione, per le materie radioattive, delle quantità totali di radioattività dei radionuclidi, distinguendo tra sorgenti non sigillate e sorgenti sigillate, comprese le materie detenute sotto forma di rifiuto radioattivo, presenti contemporaneamente e prodotte in ragione di anno solare;

c) indicazione, per tutte le sorgenti, dell'eventuale produzione di neutroni;

d) stima delle quantità e della concentrazione radioattiva dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o di riutilizzo eventualmente prodotti; descrizione delle modalità della loro gestione e indicazione dell'applicabilità o meno delle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 154 del decreto legislativo 230/1995; specificazione anche dell'eventuale quantità di rifiuti radioattivi prodotti sotto forma di escreti dei pazienti sottoposti ad indagine diagnostica o a trattamento terapeutico, all'interno e all'esterno dell'installazione, tenuto conto del fatto che le modalità di allontanamento dei materiali radioattivi prodotti in relazione all'uso delle radiazioni ionizzanti a scopo medico e destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati sono regolate dallo stesso provvedimento autorizzativo;

e) indicazione delle modalità dell'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali;

f) descrizione della pratica, delle operazioni che si intendono svolgere e delle attrezzature, anche in relazione all'attuazione del principio di giustificazione ed ottimizzazione; descrizione delle modalità di eventuale movimentazione delle sorgenti radioattive all'interno dell'installazione; indicazione della rispondenza alle norme di buona tecnica applicabili in fase di progettazione, costruzione ed esercizio;

g) descrizione dei locali in cui si intende svolgere la pratica, corredata da disegni in planimetria in scala 1:100, con l'indicazione, per ogni locale, della classificazione in zone, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 230/1995;

h) descrizione con planimetrie in scala 1:100 degli ambienti circostanti, soprastanti e sottostanti i locali interessati all'attività, con l'indicazione della destinazione d'uso e delle eventuali sorgenti di radiazione in essi impiegate;

i) parere di conformità rilasciato, ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59), dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco per le attività soggette al controllo della prevenzione incendi;

j) dichiarazione di aver adempiuto agli obblighi di adeguamento dei piani di emergenza previsti dal D.M. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), compresa la formazione del personale, sulla base della valutazione del rischio effettata dal Servizio di prevenzione e protezione e dall'esperto qualificato per gli aspetti di competenza;

k) nominativi dell'esperto qualificato e del medico autorizzato e le relative dichiarazioni di accettazione dell'incarico;

l) nominativi del responsabile dell'impianto radiologico e dell'esperto in fisica medica per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/ Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche);

m) indicazione dei criteri seguiti ai fini dell'individuazione e della classificazione delle zone e della classificazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 230/1995;

n) numero, qualifica professionale e classificazione dei lavoratori addetti alla pratica;

o) descrizione dei mezzi di protezione posti in atto con particolare riferimento agli obiettivi di progetto adottati nel calcolo delle schermature ed alle modalità di attuazione del principio di ottimizzazione;

p) valutazione preventiva delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione in condizioni di normale attività;

q) individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti dispersione di radionuclidi nell'ambiente ed esposizioni potenziali; indicazione delle specifiche modalità di intervento, al fine di prevenire le esposizioni o di limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione, corredate dai risultati delle valutazioni di cui all'articolo 115-ter del decreto legislativo 230/1995;

r) indicazione delle modalità con cui si intende adempiere agli obblighi di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 230/1995, con particolare riferimento alle norme interne di sicurezza e protezione e alle modalità con cui si intende assicurare l'informazione e la formazione in materia di radioprotezione dei lavoratori;

s) descrizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli adempimenti di cui agli articoli 79 e 80 del decreto legislativo 230/1995;

t) descrizione dei programmi di prove previste in sede di prima verifica dell'installazione;

u) relazione, redatta congiuntamente dal responsabile dell'impianto radiologico e dall'esperto in fisica medica, sulle modalità di attuazione del decreto legislativo 187/2000 con particolare riferimento ai metodi di giustificazione ed ottimizzazione delle esposizioni, al controllo di qualità, al monitoraggio delle dosi ai pazienti, alle procedure operative, alle pratiche speciali, alla protezione dei pazienti durante la gravidanza e l'allattamento, alla prevenzione delle esposizioni potenziali e alle procedure di dimissione del paziente portatore di radioattività;

v) modalità previste per l'eventuale disattivazione dell'installazione;

w) criteri e modalità di effettuazione della sorveglianza medica;

x) copia della ricevuta del versamento previsto dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 17/2003, se dovuto.

3. La documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve pervenire alla Direzione centrale salute e protezione sociale in sei copie cartacee ovvero, in alternativa, una copia cartacea e una copia in formato digitale.

Art. 3

(Domanda per la conversione o la convalida dei provvedimenti autorizzativi prevista all'articolo 146, comma 2 del decreto legislativo 230/1995)

1. La domanda finalizzata alla conversione o alla convalida dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 146, comma 2 del decreto legislativo 230/1995, deve contenere, a seconda dell'attività svolta, i dati previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2 del presente Regolamento.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere inoltre corredata, a seconda dell'attività svolta e con riferimento alle condizioni tipiche di esercizio della pratica nel quinquennio precedente, dalla documentazione redatta e firmata, ciascuno per la parte di competenza, dall'esperto qualificato di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 230/1995, dal medico addetto alla sorveglianza medica di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 230/1995 e dal responsabile dell'impianto radiologico di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 187/2000, relativamente ai seguenti aspetti:

a) descrizione degli elementi relativi alla radioprotezione dei lavoratori addetti alla pratica, con particolare riferimento alle dosi medie e massime assorbite annualmente e alla radioprotezione della popolazione;

b) valutazioni di cui al comma 7 dell'articolo 79 del decreto legislativo 230/1995;

c) indicazione della quantità di rifiuti radioattivi prodotti in relazione ai limiti contenuti nel provvedimento autorizzativo nel caso di impiego di sostanze radioattive in forma non sigillata e valutazione anche dell'eventuale quantità di rifiuti radioattivi prodotti sotto forma di escreti dei pazienti sottoposti ad indagine diagnostica o a trattamento terapeutico all'interno e all'esterno dell'installazione;

d) descrizione dell'attività di formazione del personale in materia di radioprotezione;

e) risultati delle procedure di verifica dei Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR).

3. La documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve pervenire alla Direzione centrale salute e protezione sociale in sei copie cartacee ovvero, in alternativa, una copia cartacea e una copia in formato digitale.

Art. 4

(Relazione sulla gestione radioprotezionistica dell'attività)

1. La relazione sulla gestione radioprotezionistica dell'attività, di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 17/2003, deve essere presentata ogni cinque anni.

2. La relazione di cui al comma 1, contenente gli estremi dell'atto autorizzativo riferito alla pratica, deve essere corredata da:

a) la documentazione prevista all'articolo 2 del presente Regolamento per le parti che abbiano subìto variazioni;

c) la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento a seconda dell'attività svolta e con riferimento alle condizioni tipiche di esercizio della pratica nel quinquennio precedente.

3. Sulla relazione la Commissione di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 17/2003 esprime parere anche ai fini dell'eventuale applicazione di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 230/1995.

4. La documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve pervenire alla Direzione centrale salute e protezione sociale in sei copie cartacee ovvero, in alternativa, una copia cartacea e una copia in formato digitale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

Al presente provvedimento sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione i cui effetti decorreranno dal giorno di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 marzo 2005, n. 068/Pres.

Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione Europea del 21 giugno 1999, relativamente alla riprogrammazione di metà periodo dei programmi operativi e dei documenti unici di programmazione;

VISTO il Programma operativo regionale del Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3, nella revisione connessa alla riprogrammazione prevista dall'articolo 14 del citato Regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTA la deliberazione n. 3366 del 6 dicembre 2004 e successivo D.P.Reg. n. 0407/Pres. del 6 dicembre 2004 con il quale sono stati abrogati i regolamenti del Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, 2000-2006, di attuazione degli interventi in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo, e delle successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la citata deliberazione n. 3366 prevede che con successivi appositi regolamenti si provvederà a disciplinare gli interventi concernenti gli aiuti per il periodo 1 gennaio 2005-31 dicembre 2006, data finale della programmazione 2000-2006 del F.S.E. Obiettivo 3;

VISTO il Complemento di programmazione del Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 - 2000-2006, nella revisione connessa alla riprogrammazione prevista dall'articolo 14 del citato Regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare:

– l'asse A - misura A2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro;

– l'asse B - misura B1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati;

– l'asse D - misura D3 - Sviluppo e consolidamento della imprenditorialità, con priorità ai nuovi bacini di impiego;

– l'asse E - misura E1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro;

RITENUTO di dare attuazione alle seguenti azioni del Complemento di programmazione, disciplinando, per il periodo 1º gennaio 2005-31 dicembre 2006, con appositi regolamenti, gli Aiuti all'occupazione:

– asse A - misura A2;

– asse B - misura B1;

– asse E - misura E1;

VISTO il Regolamento attuativo degli interventi diretti all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, quali aiuti all'occupazione, asse A - misura A2, asse B - misura B1, asse E - misura E1, denominato «Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro»;

VISTO l'articolo 42 dello statuto della Regione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 263;

VISTO il decreto n. 245/LAVFOR del 28 febbraio 2005, con il quale il Direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca ha provveduto alla rettifica di errori materiali contenuti nel testo del Regolamento denominato «Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro»;

DECRETA

È approvato il Regolamento denominato «Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 marzo 2005

ILLY

Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi finalizzati all'inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro attraverso assunzioni o inserimenti lavorativi in cooperativa, in conformità a quanto previsto dal Programma operativo regionale del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006 e dal Complemento di programmazione per le azioni di aiuto all'occupazione.

Art. 2

(Misure)

1. I contributi di cui all'articolo 1 afferiscono alle seguenti misure:

a) misura A2 - inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro;

b) misura B1 - inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati;

c) misura E1 - promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Art. 3

(Regime di aiuto)

1. I contributi di cui al presente Regolamento hanno natura di aiuti de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione.

2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 euro con riferimento agli aiuti accordati nei tre anni precedenti la nuova concessione.

3. Sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all'Allegato A del presente Regolamento.

Art. 4

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi oggetto del presente Regolamento le imprese, intendendosi per tali, ogni entità economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica. Sono altresì soggetti beneficiari le fondazioni, nonché gli esercenti le libere professioni in forma individuale o associata o societaria.

Art. 5

(Soggetti da assumere o da inserire)

1. Possono essere concessi contributi per l'assunzione o l'inserimento lavorativo di soggetti:

a) con riferimento alla misura A2:

   1) inoccupati, disoccupati ovvero occupati a rischio di disoccupazione con età superiore a 40 anni al momento dell'assunzione o dell'inserimento lavorativo per il quale viene chiesto il contributo;

   2) corregionali all'estero che partecipino a programmi di rientro promossi dalla Regione;

b) con riferimento alla misura B1:

   1) soggetti iscritti negli speciali elenchi di cui all'articolo 8 della legge 14 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

   2) soggetti a rischio od in stato di emarginazione sociale che usufruiscano dell'assistenza sociale fornita dalle competenti strutture pubbliche;

c) con riferimento alla misura E1:

   1) donne inoccupate, disoccupate ovvero occupate a rischio di disoccupazione con età inferiore a 40 anni al momento dell'assunzione o dell'inserimento lavorativo per il quale viene chiesto il contributo.

Art. 6

(Ammissibilità delle assunzioni e degli inserimenti lavorativi)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di assunzioni ovvero di inserimenti lavorativi in cooperativa:

a) con riferimento alla misura A2:

 1) a tempo indeterminato;

b) con riferimento alla misura B1:

 1) a tempo indeterminato;

 2) a tempo determinato;

c) con riferimento alla misura E1:

 1) a tempo indeterminato.

Art. 7

(Definizioni)

1. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo previsto dal presente Regolamento sono definiti:

a) disoccupati o inoccupati, di cui al precedente articolo 5: coloro che il giorno antecedente il giorno dell'assunzione o dell'inserimento risultavano in stato di disoccupazione;

b) occupati a rischio di disoccupazione, di cui al precedente articolo 5:

 1) tutti gli occupati con rapporto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi;

 2) i lavoratori posti in CIGS;

c) assunzioni ovvero inserimenti lavorativi a tempo indeterminato, di cui all'articolo 6, anche le trasformazioni del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di trasformazione.

2. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo previsto dal presente Regolamento le tipologie di assunzione di cui all'articolo 6 non possono avere una durata inferiore al periodo contributivo di cui al successivo articolo 11.

3. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo previsto dal presente Regolamento la disposizione di cui al successivo articolo 10, comma 1, lettera e) non si applica qualora la tipologia dell'assunzione per la quale è richiesto il contributo rientri nella definizione di cui al comma 1, lettera c).

Art. 8

(Requisiti dei soggetti beneficiari)

1. I richiedenti di cui all'articolo 4 devono possedere i seguenti requisiti:

a) se imprese, sia esse sede principale, sede secondaria o unità locale, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Provincie della Regione;

b) se cooperative o consorzi, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;

c) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;

d) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria , svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nell'ambito del territorio della Regione;

e) non avere in atto procedure di sospensione con ricorso ad ammortizzatori sociali ovvero di riduzione di

personale avente le medesime professionalità del personale da assumere, motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo ovvero di ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;

f) osservare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi, nonché rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;

g) se cooperative, corrispondere al socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato un trattamento economico comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo nonché rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;

h) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori elencati nell'Allegato A; se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori.

Art. 9

(Requisiti dei soggetti da assumere o da inserire)

1. I soggetti da assumere o da inserire devono:

a) essere cittadini comunitari o extracomunitari, a condizione, in quest'ultimo caso, di essere in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione;

b) essere nelle condizioni di cui all'articolo 5.

Art. 10

(Condizioni di ammissibilità delle assunzioni e degli inserimenti)

1. Le assunzioni di cui all'articolo 6 devono possedere le seguenti condizioni di ammissibilità:

a) essere effettuate entro il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2006;

b) se a tempo parziale, con orario non inferiore al 50% a quello previsto dai contratti collettivi per l'attività a tempo pieno;

c) non riferirsi a posti di lavoro lasciati liberi nei 12 mesi precedenti l'assunzione a seguito di licenziamenti, salvo che le assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

d) non essere riferibili a trasferimenti di azienda ex articolo 2112 del Codice civile;

e) non interessare personale con il quale il richiedente abbia avuto in essere rapporti di lavoro dipendente nei 12 mesi precedenti la data di assunzione;

f) non riferirsi a soggetti che beneficino di indennità di mobilità, di disoccupazione speciale;

g) con riferimento alla misura B1, non devono essere state concesse le agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 68/1999, connesse alle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 68/1999;

h) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni, non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo dei datori di lavoro;

i) non essere effettuate per lo svolgimento di attività individuate nell'Allegato A.

2. Gli inserimenti lavorativi in cooperativa di cui all'articolo 6 devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere effettuati entro il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2006;

b) se a tempo parziale, con orario non inferiore al 50% a quello previsto dai contratti collettivi per l'attività a tempo pieno ovvero all'orario previsto per il tempo pieno dal C.C.N.L. di settore corrispondente all'attività principale svolta dalla cooperativa richiedente;

c) non riferirsi a posti di lavoro lasciati liberi da soci nei 12 mesi precedenti l'inserimento lavorativo a seguito di esclusione del socio, salvo che gli inserimenti avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti od esclusi;

d) non interessare personale per il quale altra cooperativa o soggetto diverso da quello richiedente abbia già beneficiato di contributi per l'inserimento lavorativo nei 12 mesi precedenti la data di inserimento lavorativo;

e) non riferirsi a soggetti che beneficino di indennità di mobilità, di disoccupazione speciale;

j) con riferimento alla misura B1, non devono essere state concesse le agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 68/1999, connesse alle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 68/1999;

f) non essere effettuate per lo svolgimento di attività individuate nell'Allegato A.

3. Il rapporto di lavoro derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 ovvero dagli inserimenti di cui al comma 2, deve essere svolto nel Friuli Venezia Giulia.

Art. 11

(Durata del periodo contributivo)

1. Il periodo contributivo ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di assunzione ovvero dalla data di trasformazione del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato o dalla data di inserimento.

Art. 12

(Requisiti)

1. I requisiti di cui agli articoli 8 e 9 devono essere posseduti al momento dell'instaurazione del rapporto lavorativo ovvero dell'inserimento per il quale viene richiesto il contributo.

2. I requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), all'articolo 9, comma 1, lettera a) e all'articolo 10, comma 3, devono altresì permanere per tutta la durata del periodo contributivo.

Art. 13

(Ammontare dei contributi)

1. L'ammontare dei contributi è così determinato:

a) per la misura A2

 1) assunzioni o inserimenti a tempo indeterminato:

  i) euro 500 mensili (euro 6.000 annuali) se personale maschile;

  ii) euro 600 mensili (euro 7.200 annuali) se personale femminile;

b) per la misura B1

 1) assunzioni o inserimenti a tempo indeterminato:

  i) euro 500 mensili (euro 6.000 annuali) per soggetti con disabilità fisica fino al 67%;

  ii) euro 700 mensili (euro 8.400 annuali) per soggetti con disabilità fisica dal 68% al 80%;

  iii) euro 900 mensili (euro 10.800 annuali) per soggetti con diabilità fisica superiore al 80%;

  iv) euro 900 mensili (euro 10.800 annuali) per soggetti con disabilità psichica;

  v) euro 800 mensili (euro 9.600 annuali) per soggetti a rischio od in stato di emarginazione sociale che usufruiscano dell'assistenza sociale fornita dalle competenti strutture pubbliche;

2) assunzioni o inserimenti a tempo determinato:

i) euro 500 (euro 6.000 annuali) mensili per soggetti con disabilità fisica;

ii) euro 700 (euro 8.400 annuali) mensili per soggetti con disabilità psichica;

iii) euro 600 mensili (euro 7.200 annuali) per soggetti a rischio od in stato di emarginazione sociale che usufruiscano dell'assistenza sociale fornita dalle competenti strutture pubbliche;

c) per la misura E:

1) assunzioni o inserimenti a tempo indeterminato: euro 600 mensili (euro 7.200 annuali).

2. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale i contributi di cui al comma 1 sono ridotti del 50%.

3. Il contributo per un rapporto di lavoro a tempo pieno, laddove quest'ultimo si modifichi in rapporto di lavoro a tempo parziale, viene calcolato nella misura prevista per il contributo a tempo parziale con riferimento al mese in cui è avvenuta la trasformazione avuto presente che le eventuali frazioni di mese sono arrotondate per eccesso se superiori a 15 giorni, per difetto se uguali o inferiori a 15 giorni.

4. Il contributo per un rapporto di lavoro a tempo parziale, laddove quest'ultimo si modifichi in rapporto di lavoro a tempo pieno, viene calcolato nella misura prevista per il contributo a tempo pieno con riferimento al mese in cui è avvenuta la trasformazione avuto presente che le eventuali frazioni di mese sono arrotondate per eccesso se superiori a 15 giorni, per difetto se uguali o inferiori a 15 giorni.

Art. 14

(Cumulo)

1. I contributi sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre norme a meno che queste ultime o il presente Regolamento espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

2. I contributi non sono cumulabili:

a) con gli interventi previsti dai Programmi di politica attiva del lavoro emanati ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, concessi allo stesso titolo;

b) con gli interventi dell'articolo 13 della legge 68/1999;

c) con gli interventi della legge regionale 11/2003, concessi allo stesso titolo;

d) con gli interventi della legge regionale 20/2003, concessi allo stesso titolo.

3. Il beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 13, non può in ogni caso superare la retribuzione lorda corrisposta complessivamente al lavoratore nel periodo contributivo considerato.

Art. 15

(Presentazione della domanda)

1. Per richiedere i contributi i beneficiari di cui all'articolo 4 devono presentare domanda, in bollo, alla Provincia competente, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta.

2. Per Provincia competente si intende quella sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro.

3. Unitamente alla domanda di contributo i richiedenti devono produrre:

a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8; i soggetti per i quali non sussista l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese dovranno altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali vengono richiesti gli incentivi essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;

b) per ogni soggetto assunto o inserito, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9;

c) una scheda di rilevazione per ogni lavoratore per il quale viene richiesto il contributo;

d) con riferimento alla misura B1, per ogni soggetto a rischio o in stato di emarginazione sociale, una dichiarazione rilasciata dalla competente struttura pubblica che attesti che lo stesso soggetto usufruisce dell'assistenza sociale in quanto considerabile a rischio o in stato di emarginazione;

e) eventuale garanzia fideiussoria.

4. Le istanze vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo.

Art. 16

(Concessione del contributo)

1. Il provvedimento di concessione deve prevedere che il contributo concesso è soggetto al regime comunitario de minimis.

2. La Provincia competente provvede a richiedere al beneficiario una specifica autocertificazione per accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario de minimis nel triennio antecedente la data di concessione del contributo.

3. La Provincia competente provvede a richiedere al beneficiario una specifica autocertificazione per accertare le condizioni di cumulabilità della spesa ammissibile con altri interventi contributivi previsti da altre leggi.

Art. 17

(Erogazione del contributo)

1. Per l'erogazione del contributo i richiedenti devono produrre la seguente documentazione:

a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la persistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), e all'articolo 10, comma 3;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante che per tutta la durata del periodo contributivo non sono stati effettuati licenziamenti di personale avente la medesima qualifica di quello per cui è stato concesso il contributo;

c) per ogni soggetto assunto, una dichiarazione, sottoscritta dal lavoratore medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la persistenza dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).

Art. 18

(Erogazione del contributo in via anticipata)

1. I contributi previsti dal presente Regolamento possono essere erogati in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.

2. La misura dell'anticipazione è pari al 80% del contributo spettante.

3. La garanzia fideiussoria deve prevedere la relativa copertura fino alla data di ricevimento della comunicazione, da parte della Provincia competente, di autorizzazione allo svincolo dalla garanzia stessa.

4. La fideiussione deve prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

5. I soggetti beneficiari devono presentare, unitamente alla domanda di contributo, l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione regionale.

6. Non sono ammissibili garanzie fideiussorie presentate non contestualmente alla domanda di contributo.

Art. 19

(Erogazione del saldo del contributo)

1. Nel caso di erogazione anticipata del contributo i beneficiari devono presentare alla Provincia competente, la domanda corredata dalla documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 17.

Art. 20

(Integrazione della documentazione)

1. Per ogni singola fase istruttoria, la Provincia competente provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione o delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti.

2. Il mancato invio ovvero l'invio fuori termine della documentazione di cui al comma 1, comporta l'esclusione dal contributo.

Art. 21

(Termini e modalità di presentazione della domanda, della documentazione e delle dichiarazioni)

1. La domanda di contributo deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di assunzione o di inserimento lavorativo ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro, salvo quanto disposto dal successivo articolo 30.

2. Per l'erogazione del contributo, la documentazione deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del periodo contributivo.

3. La documentazione mancante o incompleta deve essere fornita entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della specifica richiesta da parte della Provincia competente.

4. La dichiarazione sostitutiva, al fine di accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario de minimis, deve essere fornita entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della specifica richiesta da parte della Provincia competente.

5. La dichiarazione sostitutiva, al fine di accertare le condizioni di cumulabilità della spesa ammissibile con altri interventi contributivi, deve essere fornita entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della specifica richiesta da parte della Provincia competente.

6. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente Regolamento fa fede, in caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r., il timbro dell'ufficio postale, ovvero, in caso di consegna a mano, l'apposizione della data di consegna alla Provincia competente.

7. In caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r. è ritenuta valida esclusivamente la documentazione pervenuta entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione.

8. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per la Provincia competente è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

9. La Provincia disciplina, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non determinati dal presente Regolamento.

Art. 22

(Cause di rideterminazione del contributo)

1. Nel caso in cui la sommatoria dei contributi, concessi a titolo de minimis, comporti il superamento della soglia de minimis, l'importo del contributo è rideterminato in misura tale da non superare la soglia de minimis.

2. Nel caso in cui la sommatoria dei contributi comporti il superamento della percentuale di cumulo prevista dalle normative in materia, l'importo del contributo è rideterminato in misura tale da non superare la percentuale di cumulo.

Art. 23

(Cause di reiezione della domanda, revoca, decadenza del contributo)

1. La Provincia competente procede all'adozione dei provvedimenti di reiezione della domanda, di revoca ovvero di decadenza, qualora si riscontri:

a) il difetto di uno o più requisiti di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12;

b) la liquidazione o lo scioglimento dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 ovvero l'instaurarsi di procedure concorsuali a carico dei medesimi;

c) il mancato invio della documentazione integrativa;

d) la violazione delle vigenti disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive;

e) il mancato rispetto di termini perentori.

Art. 24

(Restituzione di somme erogate)

1. Le somme erogate, e non spettanti, dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 25

(Comunicazioni dei provvedimenti)

1. La Provincia competente comunica al beneficiario tutti i provvedimenti di cui al presente Regolamento.

Art. 26

(Variazioni intervenute nel soggetto richiedente)

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo Ente a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 a decorrere dalla data della variazione intervenuta.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Provincia provvede a richiedere al nuovo beneficiario:

a) la documentazione probante l'avvenuta variazione;

b) l'attestazione di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a).

Art. 27

(Computo dei termini)

1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2963 codice civile.

Art. 28

(Controlli)

1. La Provincia attua controlli sugli interventi contributivi previsti dal presente Regolamento, ai sensi della normativa comunitaria.

Art. 29

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 30

(Norma transitoria)

1. Le domande di contributo per le assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2004, per le quali sia scaduto il termine di presentazione previsto dal comma 1 dell'articolo 21, devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 31

(Norma finale)

1. Il presente Regolamento non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato CE.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Allegato A

Agroalimentare

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione» limitatamente a:

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne.

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria)

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:

- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca.

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria)

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne» (tutta la classe)

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce» (tutta la classe)

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo)

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo)

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte» (tutta la classe)

15.61.1 «Molitura dei cereali» (tutta la categoria)

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:

- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;
- produzione di farina di riso;
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria.

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei» (tutta la classe)

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali» (tutto il gruppo)

15.83 «Fabbricazione di zucchero» (tutta la classe)

15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie» (tutta la classe)

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione» (tutta la classe)

15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)» (tutta la classe)

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta» (tutta la classe)

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate» (tutta la classe)

15.97 «Fabbricazione di malto» (tutta la classe)

16. «Industria del tabacco» (tutta la divisione)

Fibre sintetiche:

24.7 «Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali» (tutto il gruppo)

Industria automobilistica:

34. «Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi «(tutta la divisione)

Industria della costruzione navale:

35.11.1 «Cantieri navali per costruzioni metalliche»

35.11.3 «Cantieri di riparazioni navali»

Industria siderurgica:

13. «Estrazione di minerali metalliferi» (tutta la divisione)

27.10 «Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe» (tutta la classe)

27.22 «Fabbricazione di tubi in acciaio» (tutta la classe)

Industria carboniera:

10 «Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba» (tutta la divisione)

Trasporti:

60 «Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte» (tutta la divisione)

61 «Trasporti marittimi e per vie d'acqua» (tutta la divisione)

62 «Trasporti aerei» (tutta la divisione)

63.1 «Movimentazione merci e magazzinaggio» (tutto il gruppo)

63.2 «Attività connesse ai trasporti» (tutto il gruppo)

63.4 «Attività delle altre agenzie di trasporto» (tutto il gruppo)

Agricoltura:

01 «Agricoltura, caccia e relativi sevizi» (tutta la sottosezione)

02 «Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi» (tutta la sottosezione)

Pesca:

05 «Pesca, piscicoltura e servizi connessi» (tutta la sottosezione)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 marzo 2005, n. 069/Pres.

Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi diretti a favorire la neo-imprenditoria. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione Europea del 21 giugno 1999, relativamente alla riprogrammazione di metà periodo dei programmi operativi e dei documenti unici di programmazione;

VISTO il Programma operativo regionale del Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3, nella revisione connessa alla riprogrammazione prevista dall'articolo 14 del citato Regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTA la deliberazione n. 3366 del 6 dicembre 2004 e successivo D.P.Reg. n. 0407/Pres. del 6 dicembre 2004 con il quale sono stati abrogati i regolamenti del Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, 2000-2006, di attuazione degli interventi in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo, e delle successive modificazioni ed integrazioni.

CONSIDERATO che la citata deliberazione n. 3366 prevede che con successivi appositi regolamenti si provvederà a disciplinare gli interventi concernenti gli aiuti per il periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2006, data finale della programmazione 2000-2006 del F.S.E. Obiettivo 3;

VISTO il Complemento di programmazione del Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 - 2000-2006, nella revisione connessa alla riprogrammazione prevista dall'articolo 14 del citato Regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare:

- l'asse A - misura A2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro;
- l'asse B - misura B1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati;
- l'asse D - misura D3 - Sviluppo e consolidamento della imprenditorialità, con priorità ai nuovi bacini di impiego;
- l'asse E - misura E1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro;

RITENUTO di dare attuazione alle seguenti azioni del Complemento di programmazione, disciplinando, per il periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2006, con appositi regolamenti gli aiuti alla creazione di impresa:

- asse B - misura B1;
- asse D - misura D3;
- asse E - misura E1;

VISTO il Regolamento attuativo degli interventi diretti a favorire la neo imprenditoria, quali aiuti alla creazione di impresa, asse B - misura B1, asse D - misura D3, asse E - misura E1, denominato «Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi diretti a favorire la neo-imprenditoria»;

VISTO l'articolo 42 dello statuto della Regione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 263;

VISTO il decreto n. 245/LAVFOR del 28 febbraio 2005, con il quale il Direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca ha provveduto alla rettifica di errori materiali contenuti nel testo del Regolamento denominato «Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi diretti a favorire la neo-imprenditoria»;

DECRETA

È approvato il Regolamento denominato «Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi diretti a favorire la neo-imprenditoria», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 marzo 2005

ILLY

Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi diretti a favorire la neo-imprenditoria.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la costituzione di nuove imprese, in conformità a quanto previsto dal Programma operativo regionale del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006 e dal Complemento di programmazione per le azioni di aiuto alla creazione di impresa.

Art. 2

(Misure)

1. I contributi di cui all'articolo 1 afferiscono alle seguenti misure:

a) misura B1/Impr - interventi diretti a favorire l'inserimento nella neo-imprenditorialità dei gruppi svantaggiati;

b) misura D3 - sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini di impiego;

c) misura E1/Impr - interventi diretti a favorire l'inserimento nella neo-imprenditorialità delle donne.

Art. 3

(Regime di aiuto)

1. I contributi di cui al presente Regolamento hanno natura di aiuti de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione.

2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 euro con riferimento agli aiuti accordati nei tre anni precedenti la nuova concessione.

3. Sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all'Allegato A del presente Regolamento.

Art. 4

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi oggetto del presente Regolamento le imprese, intendendosi per tali, ogni entità economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica.

Art. 5

(Condizioni di ammissibilità dei soggetti beneficiari)

1. I contributi possono essere concessi a condizione che i richiedenti:

a) risultino iscritti al Registro delle imprese ovvero all'Albo imprese artigiane di una delle Provincie della Regione; se cooperative devono altresì risultare iscritte al Registro regionale delle cooperative;

b) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi nonché rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;

c) le cooperative corrispondano al socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato un trattamento economico comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, nonché rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;

d) non svolgano la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori individuati nell'Allegato A;

e) il titolare, parenti o affini entro il 3° grado, il coniuge o, nel caso di società, i soci non stiano svolgendo attività di impresa con lo stesso codice di attività e non l'abbiano svolta nei due anni precedenti la data di iscrizione dell'impresa richiedente al Registro delle imprese o delle cooperative.

2. L'iscrizione di cui al comma 1, lettera a), deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2006.

Art. 6

(Condizioni di ammissibilità relative alla composizione delle imprese)

1. Le imprese devono essere costituite:

a) da cittadini comunitari o extracomunitari in regola con le disposizioni della vigente normativa in materia;

b) per la misura B1/Impr, da soggetti iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 8 della legge 68/1999 o soggetti a rischio o in stato di emarginazione sociale che usufruiscono dell'assistenza sociale fornita dalle competenti strutture pubbliche;

c) per la misura E1/Impr, esclusivamente da donne.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere disoccupati o ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero iscritti nelle liste di mobilità.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono essere residenti nel Friuli-Venezia Giulia.

4. Per le imprese individuali la presenza di soggetti aventi le caratteristiche previste dai commi 1 e 2 deve essere esclusiva.

5. Per le società di persone la presenza di soci aventi le caratteristiche previste dai commi 1 e 2 non deve essere inferiore al 50% della compagine sociale.

6. Per le società di capitale i soci aventi le caratteristiche previste dai commi 1 e 2 devono detenere almeno il 50% del capitale sociale.

7. Per le cooperative la presenza di soci aventi le caratteristiche previste dai commi 1 e 2 non deve essere inferiore al 50% della compagine sociale.

Art. 7

(Definizioni)

1. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo previsto dal presente Regolamento sono definiti disoccupati, di cui al precedente articolo 6, comma 2, coloro che, alla data antecedente l'iscrizione dell'impresa al registro, risultavano privi di occupazione, sia dipendente che autonoma, e non ricoprivano ruoli amministrativi o tecnici in altre società.

Art. 8

(Condizioni di ammissibilità della spesa)

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti spese, al netto dell'I.V.A., sostenute nel periodo contributivo considerato:

a) acquisto di beni strettamente funzionali alla attività svolta dall'impresa:

   1) macchinari e attrezzature;

   2) mobili e elementi di arredo;

   3) macchine per ufficio e programmi informatici;

   4) automezzi destinati al solo trasporto di cose, con non più di tre posti;

   5) automezzi per il trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa;

b) spese relative alla stipula di garanzia fideiussoria.

2. È ammissibile a contributo esclusivamente l'acquisto di beni nuovi di fabbrica.

3. Non sono ammissibili:

a) l'acquisto di beni usati;

b) le operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati (leasing).

Art. 9

(Documentazione di spesa)

1. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo sono documentazioni di spesa:

a) le fatture in originale ovvero le ricevute od altro documento considerato valido ai fini fiscali, dalle quali

risulti che l'intero importo è stato quietanzato in data non successiva alla scadenza del periodo contributivo.

Art. 10

(Vincolo di destinazione)

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni decorrenti dalla data di acquisto.

2. Ai fini di cui al comma 1, il beneficiario deve produrre, con cadenza annuale per tutta la durata del vincolo di destinazione, una dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il rispetto del vincolo di destinazione.

Art. 11

(Periodo di ammissibilità della spesa)

1. Sono ammissibili a contributo le spese di cui all'articolo 8, sostenute nei 6 mesi antecedenti la data di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese, ovvero se impresa artigiana, dalla data di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione separata dell'Albo e, per la cooperativa, dalla data di iscrizione nel Registro regionale delle cooperative, ed entro i 12 mesi successivi alle medesime date di iscrizione.

Art. 12

(Requisiti)

1. Le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 devono essere possedute, per le imprese, dalla data di iscrizione al Registro delle imprese, per le imprese artigiane, dalla data di iscrizione al relativo albo, e, per le cooperative, dalla data di iscrizione al Registro delle cooperative, e per i 12 mesi successivi alla medesima data di iscrizione.

2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 6, per tutti i 12 mesi successivi dalla data di iscrizione di cui al comma 1 devono svolgere attività nell'impresa in modo esclusivo e continuativo.

Art. 13

(Ammontare del contributo)

1. L'ammontare del contributo viene determinato nella misura del 40% delle spese ammissibili.

2. Nel caso in cui l'impresa sia una società di persone, il contributo è concesso ed erogato in misura proporzionale al numero dei soci aventi i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6.

3. Nel caso in cui l'impresa sia una società di capitale, il contributo è concesso ed erogato in percentuale alla quota di capitale posseduto dai soggetti aventi i requisiti di ammissibilità dell'articolo 6.

Art. 14

(Cumulo)

1. I contributi erogati sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre norme a meno che queste ultime non lo escludano espressamente.

2. I contributi non sono cumulabili:

a) con gli interventi dell'Obiettivo 3 concessi allo stesso titolo;

b) con gli interventi della legge regionale 20/2003 concessi allo stesso titolo.

Art. 15

(Presentazione della domanda)

1. Per richiedere i contributi i beneficiari di cui all'articolo 4 devono presentare domanda in bollo, alla Provincia competente, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta.

2. Per Provincia competente si intende quella sul cui territorio ha sede l'impresa richiedente.

3. Unitamente alla domanda di contributo gli interessati devono produrre:

a) una dichiarazione resa, a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il possesso delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5;

b) una dichiarazione resa, a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, dal titolare, in caso di impresa individuale, ovvero da ciascun socio, in caso di società, attestante le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 6;

c) nel caso di società una copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

d) un prospetto dettagliato relativo alle spese già sostenute o da sostenere, con allegata, per le spese già sostenute, la documentazione giustificativa relativa a queste ultime, in originale ed in una copia;

e) eventuale garanzia fideiussoria.

4. Le istanze di contributo vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo.

Art. 16

(Concessione del contributo)

1. Il provvedimento di concessione deve prevedere:

a) l'onere per il beneficiario di certificare quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 10;

b) che il contributo concesso è soggetto al regime comunitario de minimis.

2. La Provincia competente provvede a richiedere al beneficiario una specifica autocertificazione per accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario de minimis nel triennio antecedente la data di concessione del contributo.

3. La Provincia competente provvede a richiedere al beneficiario una specifica autocertificazione per accertare le condizioni di cumulabilità della spesa ammissibile con altri interventi contributivi previsti da altre leggi.

Art. 17

(Erogazione del contributo)

1. Per richiedere l'erogazione dei contributi, i beneficiari sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

a) una dichiarazione resa, a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, dal titolare o dal legale rappresentante, in caso di impresa individuale, ovvero, dal titolare o dal legale rappresentante e da ciascun socio, in caso di società, attestante i requisti di cui all'articolo 12;

b) un rendiconto delle spese sostenute con allegata la documentazione giustificativa in originale ed una copia;

c) una dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante che i beni acquistati, oggetto del contributo, sono beni nuovi di fabbrica;

d) una dichiarazione resa, a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, dal titolare o dal

legale rappresentante dell'impresa, attestante il vincolo di destinazione dei beni oggetto di contributo per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 18

(Erogazione del contributo in via anticipata)

1. I contributi previsti dal presente Regolamento possono essere erogati in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.

2. La misura dell'anticipazione è pari al 80% del contributo spettante.

3. La garanzia fideiussoria deve prevedere la relativa copertura fino alla data di ricevimento della comunicazione, da parte della Provincia competente, di autorizzazione allo svincolo dalla garanzia stessa.

4. La fideiussione deve prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

5. I soggetti beneficiari devono presentare, unitamente alla domanda di contributo, l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione regionale.

6. Non sono ammissibili garanzie fideiussorie presentate non contestualmente alla domanda di contributo.

Art. 19

(Erogazione del saldo del contributo)

1. Nel caso di erogazione anticipata del contributo, i beneficiari sono tenuti a presentare alla Provincia competente la documentazione di cui all'articolo 17.

Art. 20

(Integrazione della documentazione)

1. Per ogni singola fase istruttoria, la Provincia competente provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione o delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti.

2. Il mancato invio ovvero l'invio fuori termine della documentazione di cui al comma 1, comporta l'esclusione dal contributo della voce di spesa per la quale è stata chiesta l'integrazione.

Art. 21

(Termini e modalità di presentazione della domanda, della documentazione e delle dichiarazioni)

1. La domanda di contributo deve essere presentata entro il termine perentorio di 4 mesi:

a) dalla data di iscrizione al Registro delle imprese;

b) dalla data di iscrizione al Registro regionale delle cooperative;

c) dalla data di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione separata dell'Albo.

2. Per l'erogazione del contributo, la documentazione deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo la scadenza del periodo contributivo.

3. In caso di erogazione anticipata, la documentazione per l'erogazione del saldo deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo la scadenza del periodo contributivo.

4. La documentazione mancante ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti deve essere fornita entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della specifica richiesta.

5. La dichiarazione sostitutiva, al fine di accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario de minimis, deve essere fornita entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della specifica richiesta.

6. La dichiarazione sostitutiva, al fine di accertare le condizioni di cumulabilità della spesa ammissibile con altri interventi contributivi previsti da altre leggi, deve essere fornita entro il termine perentorio di 15 giorni dalla di ricevimento dalla specifica richiesta.

7. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente Regolamento fa fede, in caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r., il timbro dell'ufficio postale, ovvero, in caso di consegna a mano, l'apposizione della data di consegna alla Provincia competente.

8. In caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r. è ritenuta valida esclusivamente la documentazione pervenuta entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione.

9. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per la Provincia competente è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

10. La Provincia disciplina, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non determinati dal presente Regolamento.

Art. 22

(Cause di rideterminazione del contributo)

1. Nel caso in cui la sommatoria dei contributi, concessi a titolo de minimis, comporti il superamento della soglia de minimis, l'importo del contributo è rideterminato in misura tale da non superare la soglia de minimis.

2. Nel caso in cui la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario, risultasse inferiore al preventivo di spesa presentato, è rideterminato l'importo del contributo.

3. Nel caso in cui la sommatoria dei contributi comporti il superamento della percentuale di cumulo prevista dalle normative in materia, l'importo del contributo è rideterminato in misura tale da non superare la percentuale di cumulo.

Art. 23

(Cause di reiezione, revoca, decadenza dell'incentivo)

1. La Provincia competente procede all'adozione dei provvedimenti di reiezione, di revoca, di decadenza, qualora si riscontri:

a) la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive;

b) il mancato rispetto di termini perentori previsti dal presente Regolamento;

c) il mancato rispetto del vincolo di destinazione previsto dal presente Regolamento;

d) il difetto di una o più condizioni di ammissibilità previste dagli articoli 5, 6 e 8;

e) il difetto della documentazione prevista dall'articolo 9;

f) il mancato invio della integrazione richiesta;

g) la cancellazione dal registro delle imprese ovvero delle cooperative, ovvero lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.

Art. 24

(Restituzione di somme erogate)

1. Le somme erogate ai sensi del presente Regolamento, e non spettanti, dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 25

(Comunicazioni dei provvedimenti)

1. La Provincia competente comunica al beneficiario tutti i provvedimenti di cui al presente Regolamento.

Art. 26

(Variazioni intervenute nel soggetto richiedente)

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo soggetto a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 a decorrere dalla data della variazione intervenuta.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Provincia provvede a richiedere al nuovo beneficiario:

a) la documentazione probante l'avvenuta variazione;

b) l'attestazione di cui all'articolo 15, comma 3, lettere a) e b).

Art. 27

(Computo dei termini)

1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2963 codice civile.

Art. 28

(Controlli)

1. La Provincia attua controlli sugli interventi contributivi previsti dal presente Regolamento, ai sensi della normativa comunitaria.

Art. 29

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 30

(Norma finale)

1. Il presente Regolamento non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato CE.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Allegato A

Agroalimentare

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione» limitatamente a:

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne.

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria)

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:

- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca.

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria)

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne» (tutta la classe)

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce» (tutta la classe)

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo)

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo)

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte» (tutta la classe)

15.61.1 «Molitura dei cereali» (tutta la categoria)

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:

- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;
- produzione di farina di riso;
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria.

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei» (tutta la classe)

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali» (tutto il gruppo)

15.83 «Fabbricazione di zucchero» (tutta la classe)

15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie» (tutta la classe)

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione» (tutta la classe)

15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)» (tutta la classe)

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta» (tutta la classe)

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate» (tutta la classe)

15.97 «Fabbricazione di malto» (tutta la classe)

16. «Industria del tabacco» (tutta la divisione)

Fibre sintetiche:

24.7 «Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali» (tutto il gruppo)

Industria automobilistica:

34. «Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi «(tutta la divisione)

Industria della costruzione navale:

35.11.1 «Cantieri navali per costruzioni metalliche»

35.11.3 «Cantieri di riparazioni navali»

Industria siderurgica:

13. «Estrazione di minerali metalliferi» (tutta la divisione)

27.10 «Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe» (tutta la classe)

27.22 «Fabbricazione di tubi in acciaio» (tutta la classe)

Industria carboniera:

10 «Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba» (tutta la divisione)

Trasporti:

60 «Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte» (tutta la divisione)

61 «Trasporti marittimi e per vie d'acqua» (tutta la divisione)

62 «Trasporti aerei» (tutta la divisione)

63.1 «Movimentazione merci e magazzinaggio» (tutto il gruppo)

63.2 «Attività connesse ai trasporti» (tutto il gruppo)

63.4 «Attività delle altre agenzie di trasporto» (tutto il gruppo)

Agricoltura:

01 «Agricoltura, caccia e relativi sevizi» (tutta la sottosezione)

02 «Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi» (tutta la sottosezione)

Pesca:

05 «Pesca, piscicoltura e servizi connessi» (tutta la sottosezione)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 marzo 2005, n. 073/Pres.

Fissazione della data delle elezioni per il rinnovo degli organi delle Amministrazioni comunali della Regione per l'anno 2005.

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO che nell'anno 2005 devono essere rinnovati gli organi di 6 Comuni della Regione (Bar-

cis, Caneva, Cividale del Friuli, Claut, Montereale Valcellina e Travesio), tutti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, e quindi senza turno di ballottaggio;

ATTESO che a questi 6 Comuni deve inoltre aggiungersi quello di Premariacco, il cui consiglio è stato recentemente sciolto per dimissioni della metà più uno dei consiglieri;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 18, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, la Regione esercita, a far data dal 1° gennaio 1998, tutte le funzioni collegate al procedimento di elezione negli enti locali, compresa la fissazione della data per lo svolgimento delle elezioni e la convocazione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO, infine, che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14», dette elezioni si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno;

RITENUTO di fissare per la giornata di domenica 22 maggio la data dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi dei Comuni;

VISTI gli articoli 7 e 18 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;

VISTO l'articolo 27, comma 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 21 aprile 1999, n. 10;

VISTA la legge regionale 15 marzo 2001, n. 9;

DECRETA

Le elezioni per il rinnovo degli organi delle Amministrazioni comunali della Regione che devono tenersi nel turno unico annuale compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno sono fissate per la giornata di domenica 22 maggio 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 marzo 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2005, n. 077/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) che all'articolo 1, comma 39 così dispone: «Per gli Enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 21 a 53 le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni e Province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli Enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53»;

CONSIDERATO comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilità interno per gli Enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, 2º comma della Costituzione;

VISTO l'articolo 2, comma 58, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, che prevede che: «Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale con le norme sul patto di stabilità interno per gli Enti territoriali, l'Amministrazione regionale, sentita l'assemblea delle Autonomie locali, con Regolamento da adottarsi entro il 31 marzo 2005, individua gli Enti locali tenuti al rispetto del patto medesimo, determina i criteri e le modalità per il concorso degli stessi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, tenuto conto delle peculiarità degli enti tenuti al rispetto del patto e definisce altresì, laddove non diversamente disposto, le modalità per l'erogazione dei trasferimenti agli enti locali»;

VISTO l'articolo 2, comma 59, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, che così dispone: «L'Amministrazione regionale per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d'intesa con la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie e con la Direzione centrale programmazione e controllo, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, attraverso delle rilevazioni, con modalità e termini fissati nel Regolamento di cui al comma 58»;

VISTO il decreto n. 096/Pres. del 30 marzo 2004, con il quale sono stati individuati per l'anno 2004 i criteri e le modalità per il concorso delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilità e crescita, avendo riguardo delle peculiarità degli enti stessi;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle Province, dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilità e crescita, per l'anno 2005 e ad attivare il monitoraggio dei connessi adempimenti;

RITENUTO, altresì, per esigenze di continuità, di dover estendere le regole del patto previste per l'anno 2005 anche agli anni 2006 e 2007;

TENUTO CONTO di quanto emerso in sede di tavolo tecnico regionale di concertazione da parte dei rappresentanti dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.;

CONSIDERATO, che con la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 è stata prevista la modificazione delle Comunità montane della Regione con la soppressione dei dieci precedenti enti e l'istituzione di quattro nuove Comunità e per la zona del Carso il trasferimento delle funzioni prima esercitate dall'omonima Comunità alle Province di Gorizia e di Trieste;

RITENUTO, pertanto di dover escludere per l'anno 2005 dalle regole del patto di stabilità le Comunità montane della Regione, in considerazione del fatto che non è possibile avere, per il 2005, un esercizio finanziario di riferimento per operare i calcoli relativi al patto di stabilità, considerato che hanno iniziato ad operare dal 1º aprile 2003 e quindi solo per nove mensilità anziché dodici;

TENUTO CONTO, inoltre, che le Unioni di Comuni tuttora esistenti ed operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia non raggiungono il limite di popolazione di 10.000 abitanti;

RITENUTO, pertanto, di dover escludere per l'anno 2005 dalle regole del patto di stabilità anche le Unioni di Comuni;

SENTITA l'Assemblea delle Autonomie locali che, all'unanimità, si è espressa favorevolmente nella seduta del 16 marzo 2005;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n 568 del 18 marzo 2005;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiet-

tivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio», nel testo allegato nel presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 22 marzo 2005

ILLY

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento, in esecuzione dell'articolo 2, commi 58 e 59 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, definisce i criteri e le modalità per il concorso delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Regione, per la realizzazione, negli anni 2005, 2006 e 2007, degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio.

Art. 2

(Limitazioni alla spesa corrente ed in conto capitale per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti)

1. Per i fini di cui all'articolo 1, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e in conto capitale, determinato con le modalità di cui all'articolo 3 non può essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento.

2. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media degli impegni in conto competenza e della media dei pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Art. 3

(Calcolo del complesso delle spese)

1. Il complesso delle spese di cui all'articolo 2 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa quale somma tra le spese correnti e le spese in conto capitale al netto di:

a) spese di personale;

b) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti;

c) spese per trasferimenti destinati ad altre pubbliche amministrazioni;

d) spese connesse agli interventi obbligatori a favore di minori;

e) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché quelle per la sal-

vaguardia del territorio da calamità naturali e quelle per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione di stato di emergenza;

f) spese per elezioni amministrative;

g) spese con finanziamento a destinazione vincolata, nei limiti del contributo assegnato;

h) spese derivanti agli Enti gestori dei servizi socio assistenziali dei Comuni ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 49/1996 e successive modificazioni;

i) spese derivanti agli enti capofila per la gestione di funzioni per conto di altri enti;

j) spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale; sono pertanto da escludere non solo le spese sostenute con i finanziamenti comunitari, ma anche quelle collegate agli stessi interventi e finanziate dallo Stato, e/o dalla Regione, dalla Provincia e dallo stesso ente locale;

k) spese in conto capitale derivanti da interventi finanziati dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici o privati, nei limiti del contributo assegnato;

l) spese in conto capitale derivanti da interventi finanziati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia con contributi in annualità, in misura proporzionale all'incidenza del contributo sull'investimento.

2. Gli enti possono eccedere il limite di spesa stabilito dall'articolo 2 nel caso di:

– spese non ripetitive di parte corrente sostenute mediante l'utilizzo di avanzo di amministrazione;

– spese di investimento finanziate con i proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché con erogazioni a titolo gratuito e liberalità, con avanzo di amministrazione e con avanzo economico.

3. Per le sole Province il limite di spesa stabilito dall'articolo 2, è ulteriormente incrementato di una somma corrispondente all'incremento medio, su base 2000, del mancato gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, registrato nel triennio 2001-2003. I dati vengono acquisiti dall'A.N.I.A.

4. Per i fini di cui al punto i) del comma 1, gli enti interessati sono tenuti ad indicare, al momento della redazione del prospetto per il calcolo delle spese, la disposizione o il provvedimento legislativo o amministrativo di individuazione di «ente capofila» per la gestione di funzioni per conto di altri Enti locali.

Art. 4

(Penalizzazioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi)

1. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, risultante dalla verifica di cui all'articolo 6, punto 1), gli enti:

a) non possono procedere ad assunzioni di personale che comportino incrementi di spesa rispetto all'anno precedente, ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale;

b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali, o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici.

2. In caso di mancato rispetto degli obiettivi in misura superiore al venti per cento, i predetti enti, oltre alle penalizzazioni di cui alla lettera b) del comma 1, non possono procedere ad assunzioni di personale, a tempo indeterminato, a qualunque titolo, né possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento. Restano escluse eventuali procedure di mobilità.

3. Le penalizzazioni di cui ai commi 1 e 2 operano nell'anno 2006.

4. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo di periodo, di cui all'articolo 6, punto 2), le Province, i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti sono tenuti a riassorbire lo scostamento nel periodo successivo.

Art. 5

(Obblighi per gli enti)

1. Le Province e i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di aprile 2005 una previsione cumulativa annuale, articolata per i periodi gennaio-giugno e luglio-settembre, redatta in termini di cassa, del complesso delle spese. La previsione cumulativa viene compilata in base al prospetto di cui all'Allegato 1), unitamente al prospetto di cui all'Allegato 2) utilizzato per il calcolo del complesso delle spese. I modelli vengono inviati alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale, presso la Sede di Udine, entro il 30 aprile 2005.

2. Qualora l'ente debba rettificare i propri obiettivi di periodo, è tenuto a trasmettere il modello di cui all'Allegato 1), dopo una nuova valutazione di coerenza tra gli obiettivi di periodo e quello annuale da parte dell'organo di revisione dell'ente, entro 15 giorni dalla rettifica.

3. Se l'ente non ha rispettato l'obiettivo di periodo, il Responsabile del Servizio finanziario è tenuto a darne giustificazione in apposita dichiarazione sottoposta al controllo dell'organo di revisione dell'ente ed inviata entro 15 giorni alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale, presso la Sede di Udine.

4. Le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti trasmettono alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali - Servizio finanza locale, presso la sede di Udine, il prospetto di cui all'Allegato 3) riguardante le informazioni relative sia alla gestione di competenza che a quella di cassa per i periodi gennaio-giugno e luglio-settembre entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il trimestre ottobre-dicembre.

5. Le Province e i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, sono tenuti a far pervenire alla Direzione centrale relazioni comunitarie, internazionali e autonomie locali - Servizio finanza locale - sede di Udine, non appena in possesso, ed al massimo entro 15 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2005, i dati relativi al calcolo effettivo del complesso delle spese sia in termini di competenza che di cassa per l'anno 2005, utilizzando il modello di cui all'Allegato 3) specificando che i dati si riferiscono a tutto il 31 dicembre 2005.

Art. 6

(Verifiche periodiche dell'organo di revisione)

1. L'organo di revisione delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti verifica, per l'anno 2005, il rispetto, in termini di competenza e di cassa, dell'obiettivo di cui agli articoli 2 e 3, e ne dà comunicazione, oltre che all'ente, alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale, sede di Udine, entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione da parte dell'organo consiliare dell'ente. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.

2. L'organo di revisione dell'ente è tenuto a verificare, entro e non oltre i mesi di luglio e di ottobre, il rispetto degli obiettivi dei periodi, rispettivamente, di gennaio-giugno e di luglio-settembre, e la loro coerenza con l'obiettivo annuale, e ne dà comunicazione, oltre che all'ente, alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale, presso la sede di Udine.

Art. 7

(Riferimenti demografici)

1. Ai fini del concorso degli enti agli obiettivi del patto di stabilità e crescita, la popolazione cui fare riferimento è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento (per l'anno 2005, si considera la popolazione al 31 dicembre 2003).

Art. 8

(Obblighi della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali)

1. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali provvede a raccogliere

tutta la documentazione trasmessa dagli enti locali e ad istituire apposita banca dati per il monitoraggio degli adempimenti connessi al patto di stabilità interno, anche mediante rilevazioni statistiche.

2. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali invia, per fini conoscitivi, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie ed alla Direzione centrale sviluppo e programmazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché all'Associazione nazionale Comuni italiani, all'Unione Province italiane ed all'Unione nazionale Comunità ed Enti montani - sedi nazionali, i prospetti riepilogativi attestanti l'andamento del complesso delle spese.

3. Ai fini di quanto dispone l'articolo 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in relazione al patto di stabilità, sarà cura della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e Autonomie locali trasmettere alla Corte dei conti i dati dalla stessa richiesti.

Art. 9

(Anni 2006 e 2007)

1. Per gli anni 2006 e 2007 il vincolo sul complesso delle spese sarà determinato con criteri analoghi a quelli dell'anno 2005 alla cui specifica definizione si provvederà con successivi regolamenti.

Art. 10

(Norma finale)

1. Ogni successiva modifica migliorativa, disposta con legge statale, comporterà la modifica del presente Regolamento.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato 1)

COMUNE di ________________________ (Provincia di ________________)

Oppure

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI____________________

PATTO DI STABILITA' INTERNO

(DPReg. n. dd. /03/2005 articolo 5, comma 1)

Gli obiettivi programmatici del complesso cumulato delle spese in termini di cassa per l'anno 2005 sono:

- Complesso delle spese al 31 dicembre 2005 in termini di cassa di cui all'allegato 2) al DPReg. n. dd. /03/2005) ________________
- Complesso delle spese al 30 giugno 2005 ________________
- Complesso delle spese al 30 settembre 2005 ________________

______________, lì _____________2005

Il Responsabile del Servizio finanziario

____

VISTO: Il Presidente del Collegio dei Revisori

____

Questa comunicazione deve pervenire entro il 30 aprile 2005 alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio Finanza Locale - Via Caccia n. 17 – 33100 UDINE (fax n.ro 0432/555578).

Allegato 2)

CALCOLO DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATICO PER L'ANNO 2005							
Codici	Spese	Pagamenti (competenza+residui)			Impegni		
		2001	2002	2003	2001	2002	2003
SCorrenti	**TOTALE TITOLO I**						
a detrarre							
S1	Spese per il personale						
S2	Spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche						
S3	Spese connesse agli interventi obbligatori a favore di minori						
S4	Spese per calamità naturali come definite all'art. 3, c. 1, lett. e) del Regolamento						
S5	Spese per elezioni amministrative						
S6	Spese con finanziamento a destinazione vincolata nei limiti del contributo assegnato						
S7	Spese derivanti agli Enti gestori dei servizi socio assistenziali dei Comuni (art. 41 bis LR 49/1996)						
S8	Spese derivanti agli enti capofila per la gestione di funzioni per conto di altri enti						
SCorNette	**SPESE CORRENTI NETTE (Scor-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8)**						
SCapitale	**TOTALE TITOLO II**						
a detrarre							
S9	Spese per partecipazioni azionarie						
S10	Spese per acquisizioni di attività finanziarie						
S11	Spese per conferimenti di capitale						
S12	Spese per concessione di crediti						
S13	Spese per trasferimenti in conto capitale ad Amministrazioni pubbliche						
S14	Spese per calamità naturali come definite all'art. 3, c. 1, punto e) del Regolamento						
S15	Spese per interventi cofinanziati dalla UE come definite all'art. 3, c. 1, punto j) del Regolamento						

Codici	Spese	Pagamenti (competenza+residui)			Impegni		
		2001	2002	2003	2001	2002	2003
S16	Spese derivanti da interventi finanziati dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici o privati, nei limiti del contributo assegnato						
S17	Spese derivanti da interventi finanziati da contributi in annualità come definite all'art. 3, c. 1, lett. l) del Regolamento						
SCapNette	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCapitale - S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17)**						
TotSpeseN	**TOTALE SPESE NETTE SOGGETTE AL PATTO (SCorNette + SCapNette)**						
SMT	**SPESA MEDIA DEL TRIENNIO**						
INCR 05	Incremento dell'11,5% per il 2005						
OP 2005	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO PER IL 2005 (SMT + INCR 05)**						
In aggiunta							
S18	Eventuali spese non ripetitive di parte corrente sostenute con avanzo di amministrazione						
S19	Eventuali spese in conto capitale sostenute con proventi derivanti da alienazione di immobili, mobili, erogazioni a titolo gratuito e liberalità, con avanzo di amministrazione e con avanzo economico						
S20	(SOLO PER LE PROVINCE) somma corrispondente all'incremento medio su base 2000, del mancato gettito dell'imposta sulla RC auto						
CS 05	**COMPLESSO SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE SOSTENIBILI PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO DEL PATTO (OP 2005 + S18 + S 19 + S20)**						

Allegato 3)

DATI PERIODICI PER L'ANNO 2005			
Codici	**Spese**	**Pagamenti a tutto il**	**Impegni a tutto il**
SCorrenti	**TOTALE TITOLO I**		
a detrarre			
S1	Spese per il personale		
S2	Spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche		
S3	Spese connesse agli interventi obbligatori a favore di minori		
S4	Spese per calamità naturali come definite all'art. 3, c. 1, lett. e) del Regolamento		
S5	Spese per elezioni amministrative		
S6	Spese con finanziamento a destinazione vincolata nei limiti del contributo assegnato		
S7	Spese derivanti agli Enti gestori dei servizi socio assistenziali dei Comuni (art. 41 bis LR 49/1996)		
S8	Spese derivanti agli enti capofila per la gestione di funzioni per conto di altri enti		
SCorNette	**SPESE CORRENTI NETTE (Scor-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8)**		
SCapitale	**TOTALE TITOLO II**		
a detrarre			
S9	Spese per partecipazioni azionarie		
S10	Spese per acquisizioni di attività finanziarie		
S11	Spese per conferimenti di capitale		
S12	Spese per concessione di crediti		
S13	Spese per trasferimenti in conto capitale ad Amministrazioni pubbliche		
S14	Spese per calamità naturali come definite all'art. 3, c. 1, punto e) del Regolamento		
S15	Spese per interventi cofinanziati dalla UE come definite all'art. 3, c. 1, punto j) del Regolamento		
S16	Spese derivanti da interventi finanziati dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici o privati, nei limiti del contributo assegnato		

Codici	Spese	Pagamenti a tutto il	Impegni a tutto il
S17	Spese derivanti da interventi finanziati da contributi in annualità come definite all'art. 3, c. 1, lett. l) del Regolamento		
SCapNette	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCapitale - S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17)**		
TotSpeseN	**TOTALE SPESE NETTE (SCorNette + SCapNette)**		
In aggiunta			
S18	Eventuali spese non ripetitive di parte corrente sostenute con avanzo di amministrazione		
S19	Eventuali spese in conto capitale sostenute con proventi derivanti da alienazione di immobili, mobili, erogazioni a titolo gratuito e liberalità, con avanzo di amministrazione e con avanzo economico		
S20	(SOLO PER LE PROVINCE) somma corrispondente all'incremento medio su base 2000, del mancato gettito dell'imposta sulla RC auto		
CS 05	**COMPLESSO SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TotSpeseN + S18 + S 19 + S20)**		

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 14 marzo 2005, n. 18/D.

Nomina del dott. Vittorio Zollia, Direttore centrale del Segretariato generale e riforme istituzionali, quale sostituto del Direttore generale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 che disciplina l'articolazione della dirigenza regionale prevedendo l'incarico di Direttore generale;

VISTO l'articolo 18 del «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali» approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., che disciplina le competenze dello stesso Direttore generale;

VISTO in particolare il comma 5 del precitato articolo 18 le funzioni sostitutorie del Direttore generale siano svolte da uno dei Direttori centrali individuato dal medesimo;

ATTESA l'esigenza di dover provvedere alla nomina di un sostituto per le ipotesi di assenza o impedimento del Direttore generale al fine di assicurare in tali evenienze la necessaria continuità dell'attività amministrativa;

DECRETA

1. la nomina del dott. Vittorio Zollia, Direttore centrale preposto al Segretariato generale e riforme istituzionali, quale sostituto del Direttore generale per le ipotesi di assenza o impedimento del Direttore generale medesimo;

2) il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 marzo 2005

VIERO

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 24 febbraio 2005, n. 277.

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - sottomisura i1 - imboschimento dei terreni non agricoli. Approvazione della graduatoria dei benificiari di contributi per l'anno 2004 (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 9 marzo 2005). Avviso di rettifica.

Si ripubblica la graduatoria allegata al decreto del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna 24 febbraio 2005, n. 277 di cui all'oggetto, già pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 9 marzo 2005, alla pagina 73, in quanto comprensiva di alcune imprecisioni.

Misura	Tipo azione	Beneficiario	N° domanda	Stato della Pratica	Punteggio di graduatoria	Spesa ammissibile	Importo sostegno pubblico
i	pioppeto	Pegolo Carlo	44752900496	Ammessa	27	€ 20.042,53	€ 14.029,77
i	pioppeto	Puccioni Fernanda	44752900512	Ammessa	27	€ 12.330,45	€ 8.631,32
i	pioppeto	Pegolo Carlo	44752900553	Ammessa	27	€ 31.343,48	€ 21.940,44
i	pioppeto	De Paoli Elena	44752941391	Ammessa	27	€ 11.731,44	€ 8.212,00
i	pioppeto	Di Benedetto Sergia	44752941243	Ammessa	27	€ 12.729,45	€ 8.910,61
i	pioppeto	Marcatti Manuel	44752941268	Ammessa	27	€ 18.341,84	€ 12.839,28
i	pioppeto	Tonizzo Maria	44752941284	Ammessa	27	€ 40.942,46	€ 28.659,72
i	biomassa	Gigante Eddi	44752941573	Ammessa	27	€ 31.765,27	€ 25.412,22
i	pioppeto	"Eraclit" Venier S.p.A.	44752940716	Ammessa	25	€ 48.445,95	€ 33.912,17
i	pioppeto	Pittassi Maria	44752930030	Ammessa	25	€ 12.573,41	€ 8.801,38
i	arboricoltura	Tosoni Angelina	44752940724	Ammessa	23	€ 2.191,22	€ 1.752,98
i	pioppeto	Pari Laura	44752900488	Ammessa	20	€ 7.390,79	€ 5.173,55
i	pioppeto	Az agr Milani di Milani Maurizio, Orazio e Renzo	44752900546	Ammessa	20	€ 4.503,94	€ 3.152,76
i	pioppeto	Stocco Gianni Pietro	44752930055	Ammessa	20	€ 2.696,62	€ 1.887,63
i	pioppeto	Biasutti Ezio	44752941235	Ammessa	20	€ 5.160,45	€ 3.612,31
i	pioppeto	Buttò Renata	44752941250	Ammessa	20	€ 8.657,55	€ 6.060,28
i	pioppeto	Della Savia Giuseppe	44752941292	Ammessa	20	€ 9.327,42	€ 6.529,19
i	pioppeto	Plozzer Christian	44752941219	Ammessa	20	€ 8.389,47	€ 5.872,62
i	pioppeto	Plozzer Enzo	44752941359	Ammessa	20	€ 5.577,60	€ 3.904,32
i	pioppeto	Sudati Francesco	44752941334	Ammessa	20	€ 8.804,34	€ 6.163,03
i	pioppeto	Comisso Lindo Ermes	44752941417	Ammessa	20	€ 6.677,98	€ 4.674,58
i	pioppeto	Deana Massimo	44752941516	Ammessa	20	€ 4.379,12	€ 3.065,39
i	pioppeto	Az. Agr. Turco Daniele	44752941508	Ammessa	20	€ 4.698,45	€ 3.288,91
i	pioppeto	Az. Agr. Virgili Dorino	44752941623	Ammessa	20	€ 3.910,63	€ 2.737,44

i	biomassa	Az. Agr. Ai Faris di Miconi Walter	44752941656	Ammessa	20	€ 5.677,73	€ 4.542,18
i	pioppeto	Zoppas Marco	44752900421	Ammessa	18	€ 14.367,57	€ 10.057,30
i	pioppeto	Cozzarin Claudia	44752900454	Ammessa	18	€ 24.771,67	€ 17.340,17
i	pioppeto	Zanette Giacomo	44752900470	Ammessa	18	€ 64.946,61	€ 45.462,63
i	pioppeto	Fracas Valerio	44752900520	Ammessa	18	€ 12.633,56	€ 8.843,49
i	pioppeto	Di Luca Gianni	44752900538	Ammessa	18	€ 36.467,09	€ 25.526,96
i	pioppeto	Montanari Margherita	44752930063	Ammessa	18	€ 13.373,68	€ 9.361,58
i	pioppeto	Cesarin Teresa	44752941300	Ammessa	18	€ 14.855,64	€ 10.398,94
i	pioppeto	Cirio Giacomo	44752941227	Ammessa	18	€ 14.306,96	€ 10.014,87
i	pioppeto	Brisotto Elio	44752900298	Ammessa	16	€ 2.870,96	€ 2.009,67
i	pioppeto	Martinello Silvana	44752941409	Ammessa	16	€ 4.617,36	€ 3.232,15
i	pioppeto	Rottaro Giovanni	44752941201	Ammessa	16	€ 8.103,44	€ 5.672,41
i	pioppeto	Uanetto Ferdinando	44752941185	Ammessa	16	€ 11.675,78	€ 8.173,05
i	pioppeto	Zanello Bruna	44752941193	Ammessa	16	€ 5.964,24	€ 4.174,97
i	pioppeto	Az. Agr. Blasoni Franco	44752941441	Ammessa	16	€ 13.519,80	€ 9.463,86
i	piante tartufigene	Perissinotto Pietro	44752900462	Ammessa	13	€ 6.052,94	€ 4.380,00
i	piante tartufigene	Casarin Lucia	44752900504	Ammessa	13	€ 4.875,21	€ 3.600,00
i	pioppeto	Peressini Lidia	44752941375	Ammessa	13	€ 3.948,86	€ 2.764,20
i	pioppeto	Pitton Elvia	44752941318	Ammessa	13	€ 8.967,60	€ 6.277,32
i	pioppeto	Mattiussi Dino	44752941433	Ammessa	13	€ 6.759,90	€ 4.731,93
i	pioppeto	Cossaro Albertina	44752941425	Ammessa	13	€ 2.658,90	€ 1.861,23
i	pioppeto	Az. Agr. Zanin Giuseppina	44752941524	Ammessa	13	€ 7.571,09	€ 5.299,77
i	pioppeto	Az. Agr. Trevisan Livio	44752941482	Ammessa	13	€ 6.534,57	€ 4.574,20
i	pioppeto	Cecconi Livio	44752941490	Ammessa	13	€ 3.219,75	€ 2.253,83
i	pioppeto	Pessa Silvano	44752900439	Ammessa	11	€ 7.865,45	€ 5.505,82
i	pioppeto	Da Pieve Maria Teresa	44752900447	Ammessa	11	€ 9.200,54	€ 6.440,38
i	pioppeto	Aiza Gino	44752941326	Ammessa	11	€ 2.798,48	€ 1.958,93
i	pioppeto	Bulfon Mario	44752941342	Ammessa	11	€ 3.007,39	€ 2.105,17
i	pioppeto	Della Mora Graziella	44752941367	Ammessa	11	€ 5.686,27	€ 3.980,39
i	pioppeto	Filello Giuseppe	44752941383	Ammessa	11	€ 7.404,78	€ 5.183,34
i	pioppeto	Mauro Alfiero	44752941276	Ammessa	11	€ 5.863,16	€ 4.104,21
i	pioppeto	Vidoni Paolo	44752941664	Ammessa	11	€ 3.148,20	€ 2.203,74
i	pioppeto	Cosatto Marcello	44752941466	Ammessa	11	€ 4.778,89	€ 3.345,22
i	pioppeto	Fabbro Ermenegildo	44752941458	Ammessa	11	€ 8.862,07	€ 6.203,54
i	pioppeto	Battello Giacomo	44752941615	Ammessa	11	€ 5.304,10	€ 3.712,87
i	pioppeto	"Ittica Risorgive dello Stella" s.n.c. di Ezio Salvador	44752941672	Ammessa	11	€ 4.801,73	€ 3.361,20
i	pioppeto	Hillebrand Ilse Anna Maria	44752941581	Ammessa	11	€ 3.101,72	€ 2.170,72
i	pioppeto	Barbarotto Stefanino	44752941599	Ammessa	11	€ 2.678,58	€ 1.875,00
i	pioppeto	Sifanno Giuseppe	44752941649	Ammessa	11	€ 4.862,06	€ 3.403,44
i	pioppeto	Guarda Mauro	44752941607	Ammessa	11	€ 3.740,28	€ 2.618,20
i	pioppeto	Cecconi Laura	44752941474	Ammessa	9	€ 2.753,60	€ 1.927,52

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 24 febbraio 2005, n. 278.

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - misura h - imboschimento dei terreni agricoli. Approvazione della graduatoria dei benificiari di contributi per l'anno 2005 (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 9 marzo 2005). Avviso di rettifica.

Si ripubblica la graduatoria allegata al decreto del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna 24 febbraio 2005, n. 278 di cui all'oggetto, già pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 9 marzo 2005, alla pagina 76, in quanto comprensiva di alcune imprecisioni.

Misura	Tipo azione	Beneficiario	N° domanda	Stato della pratica	Punteggio di graduatoria:	Spesa Ammissibile:	Importo sostegno pubblico:
h	arboricoltura	Salvador Aldo	44738990942	Ammessa	32	€ 33.966,15	€ 27.172,92
h	bosco misto	Tomasella Romana	44738990041	Ammessa	28	€ 5.710,84	€ 4.568,67
h	biomassa	Amministrazione Galvani di Galvani Enrico & C.	44738991080	Ammessa	27	€ 44.828,15	€ 35.862,52
h	pioppeto	Società Agr. Aziende L. Bennati S.p.A..	44738990082	Ammessa	27	€ 78.800,41	€ 63.040,33
h	biomassa	Bortolotti Mario e Felice Ines	44738992583	Ammessa	27	€ 20.827,49	€ 1.662,00
h	pioppeto	Az. Agr. Turco Ivan e Pitton Rosa	44738992641	Ammessa	27	€ 94.133,86	€ 75.307,09
h	pioppeto	Pilutti Stefano	44738992674	Ammessa	27	€ 13.426,04	€ 10.740,83
h	arboricoltura	Agrobio Due S.S.	44738992765	Ammessa	27	€ 33.814,33	€ 27.051,46
h	arboricoltura	Cappello Fernanda	44738990926	Ammessa	25	€ 6.980,86	€ 5.584,69
h	arboricoltura	Ragogna Roberto	44738990975	Ammessa	25	€ 12.088,18	€ 9.670,54
h	pioppeto	Cudin Dino	44738992500	Ammessa	25	€ 3.425,13	€ 2.740,11
h	arboricoltura	Kempf Rita	44738992559	Ammessa	25	€ 10.059,38	€ 8.047,51
h	bosco misto	Valvo Emanuele	44738992898	Ammessa	23	€ 6.387,34	€ 5.109,88
h	biomassa	Jerman di Silvio Jerman	44738990033	Ammessa	23	€ 3.357,72	€ 2.686,18
h	bosco misto	Immobiliare Stella s.r.l.	44738991171	Ammessa	21	€ 52.380,57	€ 41.904,45
h	arboricoltura	De Zorzi Guido	44738991015	Ammessa	20	€ 23.142,10	€ 18.513,68
h	pioppeto	Az. agr. Brusadin Rita	44738991064	Ammessa	20	€ 18.094,91	€ 14.475,93
h	biomassa	Nadalin Redi Giacomo	44738991122	Ammessa	20	€ 9.844,32	€ 7.875,45
h	biomassa	Immobiliare Stella s.r.l.	44738991163	Ammessa	20	€ 72.193,29	€ 57.754,63
h	biomassa	Az. agr. Frattina di Manlio e Diego della Frattina & C.	44738991189	Ammessa	20	€ 5.968,21	€ 4.774,57
h	arboricoltura	Stefanuto Renzo	44738991213	Ammessa	20	€ 3.973,68	€ 3.178,94
h	biomassa	Podere dell'Angelo Società Agricola s.r.l.	44738991239	Ammessa	20	€ 12.356,10	€ 9.884,88
h	pioppeto	"Tenuta S. Giusto" di Massimo Tombacco	44738990108	Ammessa	20	€ 20.938,31	€ 16.750,65
h	biomassa	Ferlat Renato	44738990066	Ammessa	20	€ 13.937,84	€ 11.150,27

h	biomassa	"Jermann" di Silvio Jermann	44738990090	Ammessa	20	€ 5.778,39	€ 4.622,71
h	pioppeto	Garon Marco	44738992591	Ammessa	20	€ 3.287,20	€ 2.629,76
h	pioppeto	Tonino Romanetta	44738992625	Ammessa	20	€ 3.069,50	€ 2.455,60
h	biomassa	Morassutti Umberto	44738992724	Ammessa	20	€ 5.650,64	€ 4.520,52
h	pioppeto	Grossutti Dario	44738992773	Ammessa	20	€ 4.291,59	€ 3.433,28
h	biomassa	Deciani Patrizia	44738992740	Ammessa	20	€ 8.683,58	€ 6.946,87
h	arboricoltura	Compagno Lucilla	44738992880	Ammessa	20	€ 6.257,16	€ 5.005,73
h	pioppeto	Deana Massimo	44738992682	Ammessa	20	€ 9.267,14	€ 7.413,71
h	biomassa	Mauro Amorino	44738992864	Ammessa	20	€ 12.138,69	€ 9.710,87
h	bosco misto	E.P.M. S.a.s. di Alberto Persello e C.	44738992567	Ammessa	19	€ 12.850,00	€ 10.280,00
h	arboricoltura	D'Andrea Antonino Lucio	44738991247	Ammessa	18	€ 4.677,41	€ 3.741,93
h	pioppeto	Pezzutti Lucia	44738991262	Ammessa	18	€ 2.669,49	€ 2.135,59
h	pioppeto	Di Luca Gianni	44738992377	Ammessa	18	€ 6.758,14	€ 5.406,51
h	pioppeto	Maurizio Luciano	44738992609	Ammessa	18	€ 4.811,36	€ 3.849,09
h	arboricoltura	Pestrin Giacomo e Pestrin Silvio	44738992799	Ammessa	18	€ 4.000,00	€ 3.200,00
h	bosco misto	Furlan Norma	44738992534	Ammessa	17	€ 2.879,70	€ 2.303,76
h	bosco misto	Indovina Giuseppe	44738992575	Ammessa	17	€ 2.650,00	€ 2.120,00
h	arboricoltura	Del Rizzo Anna Maria	44738990934	Ammessa	16	€ 9.755,47	€ 7.500,00
h	arboricoltura	Giacomello Roberto	44738990967	Ammessa	16	€ 6.633,74	€ 5.100,00
h	arboricoltura	De Ros Giuseppe	44738990991	Ammessa	16	€ 7.253,04	€ 5.700,00
h	arboricoltura	Bon Dario	44738992518	Ammessa	16	€ 5.736,86	€ 4.589,49
h	arboricoltura	Cuberli Lorella	44738992617	Ammessa	16	€ 3.670,35	€ 2.936,28
h	arboricoltura	Valoppi Iva	44738992526	Ammessa	16	€ 3.750,00	€ 3.000,00
h	arboricoltura	Crovato Maria	44738991007	Ammessa	14	€ 5.701,87	€ 4.561,50
h	arboricoltura	Bisioli Giovanni	44738992369	Ammessa	14	€ 3.000,00	€ 2.400,00
h	biomassa	Mascarin Paolo	44738991106	Ammessa	13	€ 11.052,25	€ 8.841,80
h	biomassa	Crovato Francesca	44738991130	Ammessa	13	€ 5.827,84	€ 4.662,27
h	arboricoltura	Pettarin Mario	44738990074	Ammessa	13	€ 15.979,69	€ 12.100,00
h	arboricoltura	Cozzutti Alessandro	44738992633	Ammessa	13	€ 12.500,00	€ 10.000,00
h	arboricoltura	Ortis Marisa	44738992666	Ammessa	13	€ 12.140,00	€ 9.712,00
h	biomassa	Smreckar Doloris	44738992781	Ammessa	13	€ 4.709,17	€ 3.767,34
h	bosco misto	Monai Alberto	44738992385	Ammessa	12	€ 3.000,00	€ 2.400,00
h	biomassa	Comune di Ruda	44738992732	Ammessa	12	€ 8.949,58	€ 8.949,58
h	bosco misto	Gigante Angelo	44738992757	Ammessa	12	€ 4.512,56	€ 3.610,05
h	bosco misto	Paiani Valentina	44738992716	Ammessa	12	€ 3.559,70	€ 2.847,76
h	pioppeto	Facchini Michele	44738990983	Ammessa	11	€ 5.593,71	€ 4.474,97
h	pioppeto	Dal Molin Eugenio	44738991072	Ammessa	11	€ 4.214,13	€ 3.371,31
h	biomassa	Seminario Diocesano di Concordia - Pordenone	44738991098	Ammessa	11	€ 22.988,68	€ 18.390,94
h	arboricoltura	Sbaiz Giuditta	44738991114	Ammessa	11	€ 7.814,16	€ 6.251,33
h	biomassa	Petracco Danila	44738991148	Ammessa	11	€ 3.858,97	€ 3.087,18
h	pioppeto	Cassini Giovanna	44738991155	Ammessa	11	€ 4.638,34	€ 3.710,67
h	pioppeto	Bertolo Pierina	44738991197	Ammessa	11	€ 6.484,79	€ 5.187,83
h	pioppeto	Mazzoli Marzia	44738991205	Ammessa	11	€ 6.667,61	€ 5.334,08

h	pioppeto	Vidotto Pio	44738991221	Ammessa	11	€ 6.888,64	€ 5.510,91
h	pioppeto	Az. agr. Il Casale di Clara Casali	44738991254	Ammessa	11	€ 3.203,38	€ 2.562,70
h	pioppeto	Tondella Rosalba	44738992542	Ammessa	11	€ 2.983,39	€ 2.386,64
h	arboricoltura	Pontarolo Valerio	44738992658	Ammessa	11	€ 13.549,25	€ 10.839,40
h	pioppeto	Viola Federica	44738992872	Ammessa	11	€ 5.389,90	€ 4.311,92
h	arboricoltura	Vendrame Filippo	44738991023	Ammessa	9	€ 2.292,84	€ 1.834,27
h	arboricoltura	Comincini Daniele	44738991031	Ammessa	9	€ 3.577,01	€ 2.750,00
h	arboricoltura	Tramontin Bianca	44738991049	Ammessa	9	€ 5.853,28	€ 4.500,00
h	arboricoltura	Mansi Pasquale	44738991056	Ammessa	9	€ 2.331,78	€ 1.865,42
h	biomassa	Anzile Matteo	44738992708	Ammessa	9	€ 3.732,96	€ 2.986,37

Aita Mauro 44738992690 Non ammessa

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 2 marzo 2005, n. ALP.11/386/VIA/196.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza del progetto di interventi di manutenzione ordinaria con asporto e movimentazione dei sedimenti dell'alveo attivo del Fiume Tagliamento tra il ponte di Dignano e il ponte di Casarsa della Delizia, nei Comuni di Spilimbergo (PN), San Giorgio della Richinvelda (PN), San Martino al Tagliamento (PN), Valvasone (PN), Codroipo (UD), Dignano (UD), Flaibano (UD) e Sedegliano (UD). Proponente: Acco Umberto S.r.l di Portogruaro (VE), Cave Teghil S.r.l. di Mandrisio (UD), Friulghiaia S.r.l. di Codroipo (UD), Ghiaie Tagliamento S.r.l. Valvasone (PN), Anese Gino S.a.s. di Concordia Sagittaria (VE), Collini Scavi e Calcestruzzi S.r.l. di Osoppo (UD), Ghiaie Ponterosso S.r.l. di San Vito al Tagliamento (UD). Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA l'istanza depositata in data 10 agosto 2004 con la quale le ditte Acco Umberto S.r.l di Portogruaro (Venezia), Cave Teghil S.r.l. di Mandrisio (Udine), Friulghiaia S.r.l. di Codroipo (Udine), Ghiaie Tagliamento S.r.l. Valvasone (Pordenone), Anese Gino S.a.s. di Concordia Sagittaria (Venezia), Collini Scavi e Calcestruzzi S.r.l. di Osoppo (Udine), Ghiaie Ponterosso S.r.l. di San Vito al Tagliamento (Udine), hanno chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativamente al «Progetto di interventi di manutenzione ordinaria con asporto e movimentazione dei sedimenti dell'alveo attivo del Fiume Tagliamento tra il ponte di Dignano e il ponte di Casarsa della Delizia», nei Comuni Spilimbergo (Pordenone), San Giorgio della Richinvelda (Pordenone), San Maritno al Tagliamento (Pordenone), Valvasone (Pordenone), Codroipo (Udine), Dignano (Udine), Flaibano (Udine) e Sedegliano (Udine);

VISTO l'annuncio di deposito, pubblicato sul quotidiano «Il Gazzettino» edizione di Pordenone e sul «Messaggero Veneto» edizione di Udine, in data 10 novembre 2004, trasmesso in data 6 dicembre 2004;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio dei Comuni di Spilimbergo (Pordenone), San Giorgio della Richinvelda (Pordenone), San Martino al Tagliamento (Pordenone), Valvasone (Pordenone), Codroipo (Udine), Dignano (Udine), Flaibano (Udine) e Sedegliano (Udine);

RILEVATO che l'intervento proposto ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004;

RILEVATO che l'intervento in questione è localizzato in adiacenza al SIC IT 3310007 Greto del Tagliamento e vicino al SIC IT 3320030 Bosco di golena del Torreano;

RILEVATO che l'intervento in questione ricade nell'ARIA n. 8 Fiume Tagliamento, considerata ai sensi del citato Regolamento «Area sensibile»;

RILEVATO che, sulla base di quanto precedentemente illustrato, il progetto in argomento è ricompreso nella categoria di interventi XI - Progetti di Infrastrutture, punto 7., del precitato Regolamento di esecuzione della legge regionale 43/1990, e che le relative soglie sono quelle afferenti alle «Aree sensibili» di cui al Regolamento medesimo;

CONSTATATO che le caratteristiche dimensionali del progetto presentato sono tali che vengono superati i valori di soglia così come individuati, per cui il progetto stesso è sottoposto in base alla legge regionale 43/1990 alla valutazione di impatto ambientale;

RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;

RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento i Comuni di Spilimbergo, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Valvasone, Codroipo, Dignano, Flaibano e Sedegliano, le Province di Pordenone e Udine in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, le Aziende per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» e n. 4 «Medio Friuli» quali strutture territorialmente competenti alla tutela igienico-sanitaria, la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto quale struttura territorialmente competente sotto il profilo della tutela paesaggistica, la Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna quale struttura territorialmente competente in materia di valutazione di incidenza e l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione inquanto competente sotto il profilo di pianificazione del bacino idrografico;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990;

DECRETA

1) In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale ed alla valutazione di incidenza del progetto, presentato dalle ditte Acco Umberto S.r.l di Portogruaro (Venezia), Cave Teghil S.r.l. di Mandrisio (Udine), Friulghiaia S.r.l. di Codroipo (Udine), Ghiaie Tagliamento S.r.l. Valvasone (Pordenone), Anese Gino S.a.s. di Concordia Sagittaria (Venezia), Collini Scavi e Calcestruzzi S.r.l. di Osoppo (Udine), Ghiaie Ponterosso S.r.l. di San Vito al Tagliamento (Udine), gli Enti di seguito indicati:

- il Comune di Spilimbergo;
- il Comune di San Giorgio della Richinvelda;
- il Comune di San Martino al Tagliamento;
- il Comune di Valvasone;
- il Comune di Codroipo;
- il Comune di Dignano;
- il Comune di Flaibano;
- il Comune di Sedegliano;
- la Provincia di Pordenone;
- la Provincia di Udine;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli»;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale»;
- la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto;
- la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
- l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

2) A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3) Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Via Giulia n. 75/1, Trieste e presso la Segreteria dei Comuni di Spilimbergo, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Valvasone, Co-

droipo, Dignano, Flaibano, e Sedegliano sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 marzo 2005

CARTAGINE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2005, n. 431.

D.M. 332/1999 «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'mbito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe» - Incremento delle tariffe per i presidi ricompresi nell'Elenco 1. Rettifica D.G.R. 3092/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.G.R. n. 3092 del 12 novembre 2004, si è provveduto:

– a disporre l'aumento tariffario dei dispositivi ottici e audioprotesici «su misura» e «predisposti» e dei dispositivi ortopedici «predisposti» compresi nell'Elenco 1, Allegato 1) al D.M. 332/1999 nella misura del 9%, a far data dal 1° gennaio 2005;

– ad incrementare le tariffe dei dispositivi ortopedici «su misura», facenti parte del medesimo Elenco, del 5% dal 1° gennaio 2004 e del 4% montante dal 1° gennaio 2005 per un ammontare complessivo del 9,2% a far data dal 1° gennaio 2005;

– a riconoscere i predetti incrementi alle ditte operanti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ossia: ditte che producono effetti nella Regione Friuli-Venezia Giulia siano esse ubicate legalmente nella Regione medesima, siano esse filiali di ditte con sede legale in altre Regioni;

CONSIDERATO che i cittadini, ai sensi del D.M. 332/1999, articolo 3, hanno facoltà di rivolgersi per la fornitura degli ausili in parola ai soggetti iscritti al Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, senza limitazioni territoriali;

RITENUTO necessario adeguarsi alle disposizioni del decreto ministeriale come sopra citato;

RITENUTO altresì opportuno riconoscere l' aumento tariffario del 9,2%, anche per i dispositivi ottici e audioprotesici «su misura» e «predisposti» nonché per i dispositivi ortopedici «predisposti» con effetto dal 1° marzo 2005;

RITENUTO necessario garantire mobilità e libera scelta dei cittadini e parità di remunerazione nei confronti dei soggetti erogatori indipendentemente dalla ubicazione della Ditta fornitrice, tenuto conto del parere espresso dal Ministero della salute con nota prot. n. DGPROG/2-P/I.4.c.a.4 2877 di data 7 febbraio 2005;

CONSIDERATO quindi opportuno corrispondere l'incremento delle tariffe, nella misura del 9,2%, ai soggetti fornitori dei dispositivi ottici e audioprotesici «su misura» e «predisposti» e dei dispositivi ortopedici «predisposti» compresi nell'Elenco 1, Allegato 1) al D.M. 332/1999, che operano in ottemperanza alle previsioni del D.M. medesimo, siano essi presenti o non presenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute e protezione sociale;

all'unanimità,

DELIBERA

per i motivi citati nelle premesse:

1) di corrispondere l'aumento tariffario dei dispositivi ottici e audioprotesici «su misura» e «predisposti» e

dei dispositivi ortopedici «predisposti» compresi nell'Elenco 1 Allegato 1) al D.M. 332/1999 nella misura del 9,2%, a far data dal 1° marzo 2005 a valere per tutto l'anno 2005;

2) di riconoscere i predetti aumenti ai soggetti erogatori che operano in ottemperanza alle previsioni del D.M. medesimo, siano essi presenti o non presenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

3) la disposizione di cui al punto 1. si applica con riferimento alla data di consegna del dispositivo all'assistito;

4) il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2005, n. 508.

PIC Interreg IIIA Italia-Austria 2000-2006 - misura 3.2: approvazione dell'invito a presentare proposte progettuali per progetti di cooperazione transfrontaliera tra istituti scolastici.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE l'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 prevede per il periodo di programmazione dei Fondi strutturali europei 2000-2006 l'Iniziativa comunitaria Interreg, riguardante la cooperazione transfrontaliera, transnazionale interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dell'insieme dello spazio comunitario;

CHE la Comunicazione della commissione del 28 aprile 2000 C(2000)1101, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie C 143/08 il 23 maggio 2000, stabilisce gli Orientamenti della predetta Iniziativa comunitaria;

CHE, in particolare, la decisione C/2001/3537 della Commissione del 23 novembre 2001 approva il Programma d'iniziativa comunitaria «Interreg IIIA Italia-Austria» e che la delibera di Giunta regionale n. 381 del 20 febbraio 2002 prende atto dell'approvazione del Programma;

CHE in data 20 novembre 2001 si è svolta la prima seduta del Comitato di sorveglianza dell'Iniziativa comunitaria Interreg IIIA Italia-Austria e che, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 35 del suddetto Regolamento (CE) n.1260/1999, tale Comitato ha approvato il Complemento di programmazione del programma Interreg IIIA Italia-Austria;

CHE l'articolo 5 «Disposizioni in materia di rapporti internazionali e con l'Unione Europea» della legge regionale n. 13 del 15 maggio 2002, autorizza l'Amministrazione regionale a dare attuazione all'iniziativa comunitaria Interreg IIIA Italia-Austria per gli anni 2000-2006;

ATTESO CHE ai fini dell'attuazione delle misure previste dal Programma, il DOCUP ed il Complemento di programmazione prevedono, fra le modalità di selezione dei progetti, quella della procedura ad evidenza pubblica, tramite inviti emessi da parte delle Amministrazioni partner alla presentazione di proposte progettuali (bandi);

CHE la Giunta regionale con proprie delibere n. 2889 del 28 agosto 2002 e n. 2575 del 29 agosto 2003 ha, rispettivamente, assegnato e ridistribuito le risorse finanziarie di competenza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia alle Direzioni e Servizi regionali;

CHE con successivi decreti del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 5 novembre 2002 e n. 66 del 14 ottobre 2003 sono stati istituiti i capitoli operativi di spesa, nelle rubriche delle Direzioni e Servizi regionali e rideterminata la distribuzione delle risorse, come stabilito nelle citate delibere;

CHE la Giunta regionale, con propria delibera n. 2111 del 5 agosto 2004 ha ritenuto di destinare l'importo di euro 487.320 alla pubblicazione di un bando per la presentazione di proposte progettuali in tema di «gemellaggi fra istituti scolastici», a valere sulla misura 3.2 del Programma, e di affidare l'attuazione del bando me-

desimo alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio affari comunitari e integrazione europea, cui fa capo anche l'Unità locale di gestione del Programma per la Regione Friuli-Venezia Giulia;

PRESO ATTO CHE, secondo quanto stabilito dal DOCUP, i progetti rientranti nel Programma Interreg III A Italia-Austria devono essere valutati in fase di preistruttoria da parte delle Autorità regionali competenti e successivamente approvati dall'organo transfrontaliero congiunto (Comitato di pilotaggio);

CHE la fase di preistruttoria si conclude con la definizione dell'ammissibilità o meno del progetto sulla base dei criteri formali previsti nel Complemento di programmazione e la formulazione di una proposta di punteggio, mentre nella seconda fase i progetti vengono valutati dal Comitato di pilotaggio in base ai criteri specifici ed aggiuntivi previsti nello stesso documento;

CONSIDERATO che, data la particolare tipologia degli interventi ammissibili, potrà verosimilmente verificarsi l'eventualità di progetti a parità di punteggio i quali non potrebbero essere tutti finanziati, stante la non elevata disponibilità di risorse messe a bando, e che pertanto è necessario, stabilire la priorità per i progetti aventi un progetto speculare austriaco già approvato dal Comitato di pilotaggio e, in caso di ulteriore parità l'applicazione di ulteriori criteri regionali di valutazione dei progetti, vale a dire i seguenti:

1) istituto scolastico senza precedenti esperienze di cooperazione transfrontaliera;

2) progetti che sviluppano la dimensione europea attraverso temi, contenuti e metodologie che favoriscono un processo di apprendimento interculturale e promuovono specifiche attività mirate a sensibilizzare i giovani al concetto di Europa;

3) cooperazione con organismi della comunità locale nella quale hanno sede gli istituti (Autorità locali, servizi sociali, associazioni e imprese);

4) istituzioni scolastiche con gruppi di allievi a rischio;

5) partecipazione al progetto di alunni o insegnanti disabili e/o alunni con bisogni educativi speciali;

VISTO il testo dell'invito per la presentazione di proposte progettuali a valere sulla misura 3.2 «Cooperazione tra istituzioni per l'armonizzazione dei sistemi» del Programma;

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dal DOCUP, gli schemi di bando del Programma Interreg IIIA Italia-Austria devono essere approvati dal Comitato di pilotaggio;

PRESO atto dell'approvazione del medesimo da parte del Comitato di pilotaggio del Programma, riunitosi a Bolzano in data 23 e 24 febbraio 2005;

VISTA la legge regionale n. 18/1996;

all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

1) di approvare l'«Invito a presentare proposte progettuali per progetti di cooperazione transfrontaliera tra istituti scolastici» (Allegato 1) e tutta la documentazione necessaria alla presentazione delle proposte (Allegati A, B, C, D, E, F, G);

2) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente delibera e i relativi allegati, che ne formano parte integrante;

3) di autorizzare il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali a compiere tutti gli atti conseguenti a quanto previsto ai sopraccitati punti.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

INIZIATIVA COMUNITARIA
INTERREG IIIA ITALIA-AUSTRIA
2000-2006

Asse 3 «Risorse umane, cooperazione nei settori: mercato del lavoro, cultura, ricerca e sanità, armonizzazione dei sistemi»
misura 3.2 «Cooperazione tra istituzioni per l'armonizzazione dei sistemi»
azione 3.2.1 «Azioni per l'individuazione e il superamento degli ostacoli alla mobilità derivanti dai: sistemi tecnologici, lingue, sistemi amministrativi, giuridici e sociali, istruzione, cultura, comunicazione, sanità, protezione civile diversi»

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA TRA ISTITUTI SCOLASTICI

Modalità di attuazione

La misura 3.2 «Cooperazione tra istituzioni per l'armonizzazione dei sistemi» del Programma di iniziativa comunitaria Interreg IIIA Italia-Austria 2000-2006 mira all'individuazione delle problematiche che derivano dalla presenza di lingue, sistemi amministrativi, giuridici, sociali, istruzione, cultura, comunicazione, sanità, protezione civile diversi. Gli interventi previsti sono relativi all'analisi e al superamento di questi ostacoli favorendo, nel contempo, la cooperazione tra enti e istituzioni coinvolti.

In particolare l'azione 3.2.1 riguarda «Azioni per l'individuazione e il superamento degli ostacoli alla mobilità derivanti dai: sistemi tecnologici, lingue, sistemi amministrativi, giuridici e sociali, istruzione, cultura, comunicazione, sanità, protezione civile diversi.».

Il presente invito definisce le modalità di accesso ai contributi previsti dalla misura 3.2, azione 3.2.1, per «attività di gemellaggio e incontri e manifestazioni pubbliche di tipo culturale, scolastico, sportivo, musicale, storico, folkloristico».

1. Obiettivi

Secondo quanto definito dal Complemento di programmazione Interreg IIIA Italia-Austria l'azione 3.2.1 è finalizzata a sostenere, tra le altre tipologie ammissibili, «attività di gemellaggio e incontri e manifestazioni pubbliche di tipo culturale, scolastico, sportivo, musicale, storico, folkloristico».

Con il presente avviso si intendono sostenere le iniziative volte a promuovere la cooperazione transfrontaliera tra istituti di istruzione primaria e secondaria statali e paritari italiani e istituti di istruzione austraci, atte ad offrire maggiori opportunità di incontro e conoscenza diretta tra studenti e docenti italiani e austriaci, realizzare stabili rapporti di collaborazione tra istituti, creare reti tra istituti scolastici italiani e austriaci, sviluppare gemellaggi.

In particolare si richiamano gli indirizzi del Consiglio e della Commissione europea volti a promuovere le attività di mobilità, gli scambi, i progetti di cooperazione e le reti, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'apprendimento delle lingue, l'uso di internet per lo sviluppo di gemellaggi fra istituti, nonché le prospettive già tracciate dai programmi comunitari educativi e di ricerca, e dall'attuazione del piano d'azione eEurope e dell'iniziativa eLearning.

I proponenti sono invitati a prendere in considerazione questi messaggi nell'elaborazione delle proposte. Nello specifico gli obiettivi del presente avviso si possono ulteriormente dettagliare in:

- promozione dell'integrazione europea, anche mediante momenti di informazione e trattazione di tematiche

comunitarie di interesse per gli istituti scolastici, il personale docente e i giovani cittadini, che nelle forme e nei modi scelti dagli studenti e dai docenti dell'istituto italiano e del partner austriaco, avvicinino al sentire comune le politiche e le attività delle Istituzioni europee;

- formalizzazione di un legame di gemellaggio;
- utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- incremento della conoscenza tra i giovani residenti nelle due zone transfrontaliere;
- incremento della mobilità studentesca;
- superamento degli ostacoli derivanti dalla differenza linguistica;
- conoscenza e confronto dei reciproci sistemi di istruzione;
- ampia condivisione e coinvolgimento della comunità scolastica;
- creazione di rapporti duraturi tra Istituti italiani e austriaci finalizzati alla realizzazione di reti, partenariati tra istituti anche nell'ottica della predisposizione di futuri progetti comuni.

Attività ammissibili

Con il presente avviso si intendono sostenere due tipologie di progetti, sotto elencate, oltre alle attività di preparazione, coordinamento e seguito specificate:

Progetti scolastici

Scopo di questi progetti è incrementare la dimensione europea dell'istruzione promuovendo la cooperazione transfrontaliera tra istituti scolastici. I progetti devono essere sviluppati attorno a uno o più temi di interesse comune ed essere realizzati nell'ambito della normale attività scolastica. La tematica del progetto può essere scelta tra argomenti di vasta portata quali le arti, le scienze, l'educazione ambientale, il patrimonio culturale, la cittadinanza europea, l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la lotta al razzismo.

Le scuole possono avvalersi della collaborazione di altri organismi della propria comunità, quali associazioni culturali, fondazioni, organismi che svolgono attività di educazione non formale, o istruzione extrascolastica. Tali soggetti tuttavia non possono presentare proposte progettuali in qualità di proponenti.

A titolo esemplificativo possono essere previste le seguenti attività:

- la realizzazione di manifestazioni culturali, artistiche, sportive che favoriscano la conoscenza reciproca, il lavoro in comune, il dialogo fra istituti, docenti e alunni;
- la definizione di un legame di gemellaggio;
- lo scambio di classi o gruppi di studenti;
- la predisposizione di un «prodotto» (scritto, orale, multimediale) pertinente agli obiettivi del presente avviso;
- i partenariati per l'acquisizione di competenze: gemellaggi anche via Internet in modo da allacciare rapporti pedagogici strutturati in ambiente multimediale, caratterizzato contemporaneamente dal multilinguismo e dalla multiculturalità, potenzialmente estensibili ad altri soggetti (mezzi di comunicazione, istituti culturali, imprese, associazioni giovanili, ecc) per la realizzazione di progetti comuni.

Progetti di sviluppo della scuola

I progetti di sviluppo della scuola offrono sia al personale docente che a quello amministrativo l'opportunità di uno scambio di esperienze e informazioni, la possibilità di elaborare metodi e strategie rispondenti alle reciproche esigenze, nonché di verificare e mettere in pratica negli istituti partecipanti i metodi organizzativi e pedagogici che si rivelano più efficaci. Questi progetti possono prevedere una cooperazione con organismi della comunità locale nella quale hanno sede gli istituti (autorità locali, servizi sociali, associazioni e imprese).

Tra le tematiche generali su cui basare un progetto possono figurare, ad esempio, la prevenzione dei conflitti e della violenza, l'integrazione delle minoranze etniche nei sistemi d'istruzione ordinari, i metodi d'insegnamento flessibili e personalizzati e la gestione della classe, lo sviluppo delle capacità degli alunni in funzione delle prospettive di lavoro, la promozione delle pari opportunità.

A titolo esemplificativo possono essere previste le seguenti attività:

- lo scambio di esperienze, conoscenze, metodologie tra personale docente;
- l'elaborazione congiunta di strumenti, sussidi e materiale didattico;
- la formazione del personale della scuola all'uso avanzato e integrato in pratiche pedagogiche delle tecnologie dell'informazione;
- la mobilità degli insegnanti per visite di studio;
- scambi tra insegnanti di breve durata (da 1 a 4 settimane).

Entrambe le tipologie di progetti possono prevedere attività di preparazione, coordinamento e seguito, quali:

- incontri e visite con il partner transfrontaliero per definire le modalità concrete di attuazione delle finalità e degli obiettivi individuati;
- formazione per il personale della scuola finalizzata alla riuscita del progetto.

Nel caso i soggetti beneficiari abbiano ottenuto finanziamenti a valere sulla legge regionale 3/2002, articolo 7, commi 8 e seguenti (Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa e dispersione scolastica) andrà assicurata la complementarietà e la non sovrapposizione con tali progetti.

3. Soggetti beneficiari

Soggetti beneficiari del presente avviso sono gli istituti di istruzione primaria e secondaria statali e paritari legalmente riconosciuti senza scopo di lucro. Ogni beneficiario può presentare, quale capofila, una sola proposta progettuale a valere sul presente avviso e figurare, quale partecipante, al massimo in un altro progetto.

4. Localizzazione degli interventi

Gli interventi devono ricadere nelle zone ammissibili al Programma Interreg IIIA Italia-Austria, di cui alla decisione C(2001) 3537 della Commissione del 23 novembre 2001, comprese le zone in deroga territoriale (Gorizia e Pordenone), che potranno usufruire al massimo del 20% delle risorse pubbliche assegnate dal presente bando.

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda nonché le spese documentate da fatture non antecedenti al 29 novembre 2000 (data in cui il Programma operativo Interreg IIIA Italia-Austria è stato dichiarato ricevibile dalla Commissione europea).

L'ammissibilità delle spese richiede che le stesse siano conformi al Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, come modificato dal Regolamento (CE) n. 448/2004, recante disposizioni di applicazione al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, nonché siano in accordo al Regolamento (CE) n. 1783/1999. In generale, le spese per essere considerate ammissibili devono essere sostenute effettivamente e direttamente per il progetto cofinanziato, opportunamente documentate e riferite temporalmente al periodo di attuazione del progetto.

Inoltre, dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi; i soggetti privati potranno procedere agli acquisti di beni e attrezzature, nonché all'affidamento di incarichi previa selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta, motivata, di quello che per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente. Tale procedura non è da applicarsi per importi complessivi inferiori a euro 516,00 (cinquecentosedici/00).

Fatte salve le categorie di spesa ammissibili ai sensi dei suddetti regolamenti, le voci di costo eleggibili sono le seguenti:

1) costi di personale: spese riferite a personale effettivamente dedicato al progetto e adeguatamente dimostrate (ordine di servizio o lettera di incarico per dipendenti; contratti d'opera o di collaborazione coordinata e continuativa con riferimento specifico al progetto contenenti indicazione dei compiti, delle ore di lavoro che verranno dedicate ecc.). Le spese per personale sostenute dalle amministrazioni pubbliche in relazione all'esecuzione di operazioni sono ammissibili qualora siano rispettate le seguenti condizioni: a) si tratti di personale assunto specificatamente per il progetto (contratto a tempo determinato, contratto di

collaborazione coordinata e continuativa, lavoro interinale); b) nel caso si tratti di personale a tempo indeterminato già in servizio presso le amministrazioni pubbliche titolari del progetto, ferma restando la necessità di comprovare la spesa, vengano rendicontati unicamente i costi aggiuntivi direttamente correlati al progetto (attività aggiuntive non di insegnamento, rimborso spese viaggi, indennità di missione, rimborso pasti);

2) spese per la realizzazione di prodotti/strumenti multilingue, collegamenti telematici, siti web:
   - costi di progettazione;
   - costi per attivazione;
   - costi personale tecnico specializzato incaricato ad hoc e a tempo determinato;
   - costi di traduzione;
   - costi di promozione e diffusione;
3) costi di acquisto di attrezzature, dotazioni hardware e software: tali spese sono finanziabili solo se strettamente necessarie al buon esito del progetto ed entro il limite massimo del 30% del costo complessivo del progetto stesso. Gli investimenti devono essere utilizzati in via esclusiva per l'attuazione del progetto e non devono mutare destinazione dopo la conclusione del medesimo;
4) spese per stampa, duplicazione e diffusione dei prodotti realizzati nell'ambito del progetto;
5) spese relative all'organizzazione di incontri, manifestazioni, scambi e collaborazioni:
   - spese per assicurazione;
   - se gli incontri si tengono in Austria le spese di trasporto, vitto e alloggio dei partecipanti italiani;
   - se gli incontri si tengono in Italia le spese di organizzazione (affitto locali, costi di traduzione e interpretariato e materiale didattico, eventuali spese per ospitalità);
   - spese di viaggi o incontri sostenute per la fase di avvio del progetto con i partner o per il perfezionamento della partnership (Le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno ammesse nei limiti di una previsione finanziariamente compatibile con la destinazione individuata e le migliori tariffe applicate);
   - affitto locali;
   - costi di interpretariato e traduzione;
   - noleggio attrezzature tecniche;
   - materiale didattico e promozionale;
   - affitto impianti e attrezzature;
6) spese telefoniche e postali:
   - se il progetto richiede l'utilizzo del telefono o di Internet il beneficiario potrà rendicontare tali spese specificando, qualora non si attivino utenze o linee dedicate, la modalità di calcolo della quota da imputare al progetto. Tali modalità devono essere preventivamente approvate;
   - le spese postali sono ammesse se debitamente documentate specificando i motivi della spedizione e la mailing list dei destinatari;
7) l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) costituisce una spesa ammissibile solo se è realmente ed effettivamente sostenuta dal beneficiario quale soggetto passivo finale;
8) le spese di consulenza, progettazione, interpretariato e altri incarichi sono ammesse nei limiti previsti dalla normativa in vigore nel settore scolastico per l'affidamento di incarichi esterni o dalle tariffe professionali vigenti;
9) spese per materiali di consumo opportunamente documentate;
10) oneri relativi a conti bancari, ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari direttamente connessi con il progetto;

11) spese per garanzie bancarie/assicurative fornite da una banca o da altri istituti finanziari.

Sono in ogni caso escluse dai contributi:

1) I.V.A. che in qualche modo possa essere recuperata dal beneficiario anche con sistemi forfettari;
2) contributi in natura;
3) spese di personale assunto a tempo indeterminato o di personale interno impiegato per lo svolgimento delle mansioni ordinarie;
4) oneri finanziari ovvero interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
5) ammende, penali e spese per controversie legali.

6. Entità del finanziamento

Il finanziamento viene concesso fino alla misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile così come definita al punto 5. L'ammontare minimo concedibile per singolo progetto è pari a euro 10.000,00 l'importo massimo è pari a euro 30.000,00 per progetti che coinvolgono da 1 a 3 istituti scolastici regionali; euro 50.000 per progetti che coinvolgono 4 o più istituti scolastici regionali. A seguito dell'approvazione del progetto, i rapporti tra l'istituto capofila e gli altri istituti partecipanti dovranno essere regolati da un'apposita convenzione.

7. Piano finanziario

La disponibilità finanziaria per il presente invito è pari a euro 487.320,00 (euro quattrocentoottantasettemilatrecentoventi/00), di cui il 50% è costituito da risorse comunitarie (FESR), il 35% da risorse nazionali e il 15% da risorse regionali.

Modalità di presentazione delle domande

8. Termini e modalità di presentazione della domanda

I soggetti interessati devono presentare, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente invito sul Bollettino Ufficiale della Regione, le domande di contributo con le relative proposte progettuali.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere l'importo di spesa complessivo e quello del contributo richiesto, nonché l'elenco dei documenti allegati.

La domanda, corredata dalla documentazione di seguito elencata, in copia cartacea deve essere indirizzata a:

Regione Friuli-Venezia Giulia
Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali
Via Trento, n. 2 - 34100 - Trieste

entro il termine sopra stabilito, riportando sulla busta e nell'oggetto dell'e-mail la dicitura «Avviso Interreg IIIA Italia-Austria misura 3.2».

Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i 15 giorni successivi alla scadenza del predetto termine.

Copia della domanda in formato elettronico deve essere inoltre **obbligatoriamente** inviata entro lo stesso termine al seguente indirizzo di posta elettronica: elisa.daffarra@regione.fvg.it.

Le domande pervenute oltre il termine stabilito o prive della firma del legale rappresentante non saranno considerate ricevibili.

9. Documentazione da allegare alla domanda

La domanda (Allegato A) deve essere corredata di tutta la seguente documentazione, pena l'esclusione:

- scheda per la presentazione di proposte progettuali (Allegato B), compilata in ogni sua parte in italiano e in tedesco;
- lettera attestante l'avvenuta approvazione del progetto speculare austriaco (con indicazione del titolo e del codice di riferimento) ovvero lettera di intenti contenente i dettagli dell'idea progettuale austriaca in fase di approvazione (titolo, contenuto generale, indicativo periodo di approvazione) redatta su carta intestata seguendo il modello di cui all'Allegato C;
- piano cronologico delle attività di progetto - Allegato D;
- piano finanziario dettagliato per anno e secondo le singole tipologie di spesa ammissibili di cui al precedente punto 5. Spese ammissibili - Allegato E;
- dichiarazione attestante la possibilità o meno di recupero dell'I.V.A. e di impegno ad ottemperare agli obblighi di cui al successivo punto 12 - Allegato F;
- copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità.

La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della domanda. L'integrazione documentale dovrà essere prodotta entro quindici giorno dalla data della richiesta.

Istruttoria delle domande, criteri di selezione e priorità

10. Istruttoria delle domande

Il Servizio al quale è attribuito il procedimento e presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi è la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Servizio rapporti comunitari e integrazione europea- Via Udine n. 9 - 34132 Trieste.

La procedura per la selezione dei progetti è composta da due fasi distinte: quella della preistruttoria e la fase successiva, selezione congiunta, ad opera del Comitato di pilotaggio del programma.

Durante la fase di preistruttoria le proposte progettuali pervenute verranno valutate in base ai criteri formali di selezione (di cui al successivo punto 10.1) finalizzati alla verifica dell'ammissibilità delle stesse; verrà inoltre formulata una proposta di punteggio con riferimento alla valenza transfrontaliera.

Al termine della fase di preistruttoria, i progetti ritenuti ammissibili verranno inoltrati al Comitato di pilotaggio per la selezione congiunta, unitamente alla proposta di punteggio assegnata sulla base dei criteri di selezione congiunta (criteri specifici ed eventualmente, in caso di parità, criteri aggiuntivi come previsti dal Complemento di programmazione), di cui al successivo punto 10.2.

Il Comitato di pilotaggio procederà alla valutazione dei progetti, e, in caso di esito positivo, alla loro approvazione.

L'approvazione da parte del Comitato di pilotaggio sarà definitiva nel caso di progetti aventi progetti speculari austriaci già approvati, a valere sul Programma Interreg IIIA Italia-Austria, in caso contrario sarà un'approvazione «con riserva» che verrà sciolta solo all'atto dell'approvazione del progetto speculare austriaco entro il Comitato di pilotaggio successivo.

Qualora i progetti aventi un partenariato a valere sul Programma Italia-Austria non fossero in numero sufficiente ad esaurire le risorse messe a bando si potranno prendere in considerazione progetti aventi un progetto speculare austriaco finanziato a valere su altri programmi cofinanziati da Fondi comunitari o nazionali.

I progetti eventualmente presentati da istituti scolastici già titolari di progetti finanziati dal Programma Interreg IIIA Italia-Austria andranno a costituire una lista di riserva cui si attingerà unicamente qualora, dopo aver assicurato il finanziamento a tutti i progetti risultati ammissibili, dovessero permanere ulteriori risorse disponibili.

Al fine di dirimere eventuali ulteriori posizioni di parità nella graduatoria stessa e procedere al finanziamento delle proposte progettuali sino all'ammontare delle risorse pubbliche a disposizione si applicheranno i criteri regionali di cui al successivo punto 10.3.

10.1 Criteri di preistruttoria

La preistruttoria viene svolta considerando i seguenti criteri:

a) ammissibilità formale (presentazione entro i termini e completezza della documentazione);

b) verifica di coerenza con il programma (eligibilità dei proponenti, dei partner e delle azioni proposte, ammissibilità delle spese, localizzazione) e con le politiche comunitarie, nazionali e regionali;

c) prima verifica della valenza transfrontaliera del progetto (secondo i criteri specifici e i criteri aggiuntivi previsti per la misura 3.2. dal Complemento di programmazione);

d) valutazione tecnico-economica (coerenza tra costi e attività previste).

10.2 Criteri di selezione congiunta

10.2.1 Criteri specifici

I criteri specifici si suddividono nei seguenti due gruppi:

– criteri di selezione rispetto all'intensità della collaborazione transfrontaliera:
  - programmazione congiunta del progetto prima della presentazione della domanda;
  - realizzazione congiunta in seguito alla approvazione del progetto stesso;
  - utilizzo/impiego comune dei risultati prodotti dal progetto e continuazione della cooperazione anche dopo la conclusione del finanziamento FESR;
  - grado di copertura dell'area Interreg (partenariato costituito da soggetti appartenenti a più di due regioni ammissibili);

– criteri di selezione rispetto agli impatti attesi sullo sviluppo regionale transfrontaliero:
  - superamento di barriere organizzative e giuridiche specifiche;
  - realizzazione e potenziamento di cooperazioni e reti transfrontaliere settoriali;
  - transfer di know how, consulenze, servizi comuni settoriali;
  - realizzazione e consolidamento di scambi di informazioni reciproci e periodici finalizzati alla collaborazione progettuale;
  - migliori dotazioni in termini di tecnologia dell'informazione e infrastrutture di comunicazione e utilizzazione integrata delle stesse;
  - contributo allo sviluppo di standard comuni in diversi settori;
  - collaborazione transfrontaliera a lungo termine in campo culturale, sportivo, sociale e ambientale;
  - progetti di informazione e di educazione ambientale;

– come requisito minimo ogni progetto dovrà ottenere almeno 1 punto in ognuno dei due gruppi di criteri sopra esposti. Il punteggio massimo assegnato a un progetto sarà di 8 punti: 4 nel primo gruppo e 4 nel secondo, e segnatamente:
  - primo gruppo (intensità della collaborazione transfrontaliera): un punto per ciascuno dei primi tre parametri. Per quanto concerne il quarto parametro sarà assegnato un punto se il partenariato sarà costituito da più di due partner (da tre a sei);
  - secondo gruppo (effetti attesi sullo sviluppo regionale transfrontaliero): a ogni parametro elencato corrisponde un punteggio pari a 1 fino a un massimo di 4 punti complessivi.

10.2.2 Criteri aggiuntivi

Nei casi di parità di punteggio a seguito dell'applicazione dei precedenti criteri specifici, ferma restando la posizione in graduatoria acquisita dagli altri progetti, verranno applicati i seguenti criteri aggiuntivi e verrà assegnato un punto per ogni parametro soddisfatto.

- Effetti aggiuntivi/sinergie: Il progetto ha fatto rilevare effetti positivi in altri settori corrispondenti agli obiettivi del programma e rivela sinergie con altri progetti e misure del programma?
- Progetti chiave con effetto moltiplicatore: Il progetto mira a far realizzare ulteriori progetti in settori corrispondenti agli obiettivi del programma?

Effetti sulle politiche comunitarie orizzontali:

- Pari opportunità: Il progetto favorisce la parità tra uomini e donne? (neutrale o effetto migliorativo)
- Ambiente: Quale effetto ha il progetto rispetto all'ambiente/come è giudicabile l'effetto sostenibile? (neutrale o effetto migliorativo).

10.3 Criteri regionali e graduatoria finale

Per la formulazione della graduatoria si utilizzeranno i punteggi proposti in sede di preistruttoria, successivamente confermati dalla valutazione congiunta da parte del Comitato di pilotaggio. Qualora si verificassero situazioni di parità in graduatoria, ai fini dell'ammissione dei progetti a finanziamento sarà data priorità ai progetti aventi un progetto speculare austriaco già approvato dal Comitato di pilotaggio.

In caso di ulteriore parità verranno applicati i seguenti criteri regionali, attribuendo i punteggi previsti per ciascun parametro soddisfatto:

Istituto scolastico senza precedenti esperienze di cooperazione transfrontaliera	2 punti
Progetti che sviluppano la dimensione europea attraverso temi, contenuti e metodologie che favoriscono un processo di apprendimento interculturale e promuovono specifiche attività mirate a sensibilizzare i giovani al concetto di Europa	2 punti
Cooperazione con organismi della comunità locale nella quale hanno sede gli istituti (autorità locali, servizi sociali, associazioni e imprese)	2 punti
Istituzioni scolastiche con gruppi di allievi a rischio	1 punto
Partecipazione al progetto di alunni o insegnanti disabili e/o alunni con bisogni educativi speciali	1 punto
Punteggio massimo	8 punti

In ultima ratio varrà il criterio di precedenza temporale nella presentazione della domanda, attestato dall'ora di ricezione presso l'ufficio protocollo della Direzione.

Modalità di concessione del contributo

11. Modalità di concessione e liquidazione del finanziamento

La graduatoria finale verrà approvata con deliberazione della Giunta regionale. Successivamente, la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali comunica l'accoglimento della domanda ai beneficiari ammessi a contributo.

Il Direttore del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, provvede, con proprio decreto, alla concessione del contributo fissando contestualmente i termini per la presentazione del rendiconto e le modalità di erogazione dell'eventuale anticipo e degli stati di avanzamento.

È fatta salva la possibilità da parte della Regione di non procedere alla concessione dei contributi, ovvero di procedervi in misura ridotta, qualora la dotazione finanziaria del presente bando debba essere ridimensionata in ottemperanza a specifiche previsioni della Commissione o del Comitato di sorveglianza del programma stesso.

L'eventuale anticipo e i successivi eventuali stati di avanzamento, nonché il saldo del contributo saranno liquidati a seguito di richiesta scritta formulata utilizzando il modello Allegato C.

Nel caso di beneficiari privati l'eventuale acconto verrà erogato su presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a detto acconto.

Il saldo del contributo sarà erogato ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione della documentazione di spesa specificata al punto 12, nonché l'espletamento di adeguati controlli previsti dai regolamenti comunitari.

Tutti gli interventi dovranno in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2007.

I progetti approvati vengono finanziati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria. I progetti approvati con riserva, ma in posizione utile in graduatoria per il finanziamento, vengono finanziati solo a seguito di scioglimento della riserva da parte del Comitato di pilotaggio, come specificato al precedente punto 9 - Istruttoria delle domande; in caso contrario vengono eliminati dalla graduatoria che viene riformulata e riapprovata.

Se il fabbisogno finanziario richiesto dall'ultimo progetto dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si può procedere alla copertura parziale del contributo e gli interventi da realizzare possono essere rideterminati proporzionalmente al contributo assegnato.

I progetti ammessi in graduatoria ma non finanziati per mancanza di fondi possono essere successivamente finanziati qualora emergano ulteriori disponibilità a seguito di rinuncia, revoca, decadenza, riduzioni di importo o assegnazione di nuove risorse.

Ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, l'esaurimento delle risorse disponibili o la disponibilità di ulteriori risorse sono comunicati con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Obblighi dei beneficiari

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento nel rispetto dei termini e delle norme richiamate nel presente bando e delle prescrizioni in esso contenute, della vigente normativa comunitaria, statale e regionale in particolare in materia di Fondi strutturali, tutela dell'ambiente, fornitura di servizi, pari opportunità e non discriminazione.

Il beneficiario finale dovrà, in particolare, impegnarsi a:

- assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività conformemente al progetto presentato ed entro i termini previsti;
- rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel Documento unico di programmazione e nel complemento di programmazione e nei Regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali ed in particolare:
  - la normativa europea relativa all'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali prevista dal Regolamento (CE) n. 1685/2000, come modificato dal Regolamento (CE) n. 448/2004;
  - la normativa europea relativa alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali prevista dal Regolamento (CE) n. 1159/2000, in particolare per quanto riguarda le pubblicazioni, i siti web e le manifestazioni informative;
- rispettare la normativa vigente, comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti per la fornitura di beni e servizi;
- presentare alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, nel rispetto dei termini fissati con la concessione del contributo, la rendicontazione delle spese sostenute che dovrà basarsi sulla documentazione sotto specificata:
  - fatture quietanzate comprovanti le spese effettuate dai beneficiari finali; quando questo non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. In particolare, sia le fatture che le scritture contabili aventi forza probatoria equivalente, dovranno essere presentate in originale e debitamente intestate e dovranno riportare la dicitura «intervento oggetto di finanziamento con il Programma Interreg IIIA Italia-Austria». Non potranno essere rendicontate a valere sul Programma Interreg IIIA Italia-Austria spese sostenute nell'ambito di eventuali progetti finanziati dalla legge regionale 3/2002, articolo 7, commi 8 e seguenti;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le fatture sono state tutte pagate a saldo e sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati nelle fatture medesime;

- conservare, in un dossier separato, ai fini dei controlli derivanti dai regolamenti comunitari, in originale, tutta la documentazione relativa agli iter procedurale, amministrativo e contabile;
- fornire trimestralmente alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, entro i primi dieci giorni successivi al trimestre di riferimento, anche successivamente alla liquidazione del contributo. L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere ulteriori concessioni di acconti o saldi nel caso di inosservanza delle suddette disposizioni;
- comunicare l'avvio e la conclusione dell'intervento, così come previsto nel Complemento di programmazione;
- fornire la documentazione di spesa anche prima della conclusione dell'intervento su richiesta della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali in base alle esigenze di certificazione della spesa nei confronti della Commissione europea;
- trasmettere al Servizio competente le eventuali modifiche sostanziali al progetto prima della loro attuazione, evidenziando e documentando i motivi che hanno determinato la modifica proposta. Saranno approvate le modifiche sostanziali che si rendano necessarie in fase di attuazione dell'intervento purché rispettino gli obiettivi e le finalità del progetto. L'eventuale maggior costo dell'investimento dovuto alla modifica proposta non comporterà l'incremento del contributo concesso e sarà pertanto a carico del beneficiario;
- mantenere la destinazione d'uso dei beni per cinque anni dalla data del decreto di liquidazione finale del contributo;
- garantire l'utilizzo pubblico dei beni;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni nel rappresentante legale, nei componenti degli organi decisori, nel responsabile del procedimento e negli estremi per l'accreditamento.

13. Controlli, revoche, riduzioni, rinunce

I competenti organi comunitari, statali, regionali potranno eseguire in qualsiasi momento controlli, anche a campione, attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

L'Amministrazione regionale provvederà ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Se dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante decade, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. sopra citato, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. in materia di sanzioni penali.

Inoltre, costituiscono cause di revoca del contributo le seguenti irregolarità o inadempienze:

- perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'accesso al contributo entro la durata temporale di validità del Programma Interreg IIIA Italia-Austria 2000-2006;
- mancato invio agli uffici regionali dei dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, o qualora tali informazioni risultano incomplete e non veritiere;
- mancata o difforme realizzazione e rendicontazione del progetto entro i termini fissati;
- non funzionalità dell'intervento realizzato;
- destinazione diversa dall'uso originario previsto dei beni acquistati o prodotti entro la durata temporale del Programma Interreg IIIA Italia-Austria 2000-2006;
- falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al richiedente e non sanabile.

Il contributo è ridotto - ovvero si richiederà restituzione di quote del contributo eventualmente concesse - qualora, a seguito, di accertamento eseguito dai funzionari incaricati, la realizzazione dell'iniziativa risulti parzialmente difforme o inferiore rispetto a quella ammessa ai benefici, purché comunque funzionale e coerente con il progetto originario. In ogni caso deve essere garantita la funzionalità dell'intervento realizzato anche parzialmente.

Il beneficiario che intende rinunciare totalmente o parzialmente al contributo assegnato deve dare immediata comunicazione al Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali restituendo le quote del contributo eventualmente percepite ed i relativi interessi legali maturati.

14. Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003

I dati acquisiti attraverso la proposta di progetto, e richiesti ai fini della valutazione della proposta stessa, saranno trattati dal Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali nel rispetto della normativa vigente per la tutela dei dati personali e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

Informazioni

Per informazioni rivolgersi a:

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio rapporti comunitari e integrazione europea - Via Udine n. 9 - 34132 Trieste

Direttore del Servizio: dott. Eugenio Ambrosi

Contatto: dott.ssa Elisa Daffarra (telefono 040/3775981, fax 040/3775946, e-mail: elisa.daffarra@regione.fvg.it)

Contatto: dott.ssa Daniela Peresson (telefono 040/3775958, fax 040/3775946, e-mail: daniela.peresson@regione.fvg.it).

Allegato A)

Spazio per protocollo Direzione

Alla
Direzione centrale relazioni internazionali
comunitarie e autonomie locali
Servizio affari comunitari
e integrazione europea
via Trento 2
34132 TRIESTE

Oggetto: Domanda di contributo a valere sul Programma di iniziativa comunitaria Interreg IIIA Italia-Austria 2000 - 2006.
Invito a presentare proposte progettuali per progetti di cooperazione transfrontaliera fra Istituti scolastici
☐ Progetti scolastici (1)
☐ Progetti di sviluppo della scuola (1)

Il/la sottoscritto/a ______________________ Cod. Fisc. ____________
(cognome e nome)

nato/a a ______________________ prov. ______ il ___/___/______

residente a ______________________ prov. ______ Cap ____________

via ______________________ n. ______

in qualità di legale rappresentante di ______________________

con sede legale in ______________________ prov. ______ Cap ____________
(Comune)

via ______________________ n. ________ tel. ____________

fax. ______________________ e-mail ______________________

partita IVA ______________________ Codice fiscale ______________________

CHIEDE

la concessione di un contributo di:

€ ______________________ ______________________
(in cifre) *(in lettere)*

per la realizzazione del progetto illustrato nella scheda di presentazione (allegato B) dal titolo:

____

____

A tal fine,

DICHIARA

- di essere a conoscenza della normativa e delle modalità per l'accesso ai contributi previsti dal Documento congiunto di programmazione transfrontaliera Interreg IIIA Italia-Austria 2000-2006 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. .... del ...... con la quale viene approvato anche il presente modello di domanda;

(1) Indicare con una crocetta l'azione rispetto alla quale viene presentata la domanda

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati nell'ambito del procedimento per il quale viene inoltrata la presente domanda;
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, decadrà dai benefici, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. stesso in materia di sanzioni penali;
- ai fini dell'attribuzione dei punteggi riferiti ai criteri regionali con riferimento ai parametri specificati al punto 10.3 dell'invito a presentare proposte:
  - ☐ Istituto scolastico senza precedenti esperienze di cooperazione transfrontaliera
  - ☐ Progetti che sviluppano la dimensione europea
  - ☐ Cooperazione con organismi della comunità locale
  - ☐ Istituzioni scolastiche con gruppi di allievi a rischio
  - ☐ Partecipazione al progetto di alunni o insegnanti disabili e/o alunni con bisogni educativi speciali

SI IMPEGNA

- a fornire all'Amministrazione regionale ogni documento e informazione richiesti dalla stessa;
- a rispettare tutti gli obblighi previsti al punto 12 dell'invito a presentare proposte progettuali;
- a dare tempestiva comunicazione alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali di eventuali variazioni quali spostamenti della sede, perdita di uno o più requisiti per l'ammissione al contributo e dell'eventuale decisione di rinunciare totalmente o parzialmente all'esecuzione dell'intervento.

ALLEGA

la seguente documentazione, ai sensi del punto 9 dell'invito a presentare proposte progettuali

☐ scheda per la presentazione di proposte progettuali, compilata in ogni sua parte in italiano e in tedesco - allegato B;

☐ lettera di intenti del partner austriaco redatta su carta intestata - allegato C;

☐ piano cronologico delle attività di progetto - allegato D;

☐ piano finanziario dettagliato per anno e secondo le singole tipologie di spesa ammissibili - allegato E

☐ dichiarazione attestante la possibilità o meno di recupero dell'IVA e di impegno ad ottemperare agli obblighi di cui al punto 12 dell'invito - allegato F;

☐ fotocopia non autenticata di un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità;

☐ altro *(specificare)* ____
____

Luogo e data ____________ ______

IL RICHIEDENTE

____

Allegato B)

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A
ITALIA - AUSTRIA 2000 - 2006

PROGRAMM ZUR GEMEINSCHAFTSINITIATIVE INTERREG III A
ÖSTERREICH - ITALIEN 2000 - 2006

Scheda informativa per progetti
da presentare al Comitato di Pilotaggio per il parere

Projektinformationsblatt
als Vorlage für die Begutachtung durch den Lenkungsausschuss

La compilazione delle parti evidenziate in grigio è a cura degli uffici regionali
Die grau hinterlegten Felder sind von den zuständigen Koordinationslandesstellen auszufüllen

Titolo del progetto: *Projekttitel:*			
Asse / *Priorität:*		Misura / *Maßnahme*	
Codice progetto *Projekt-Code*			
Acronimo: (max 16 caratteri)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - FVG		

Autorità competente dell'istruttoria:
> Regione/Land, Provincia, Circoscrizione politica, Comune, Comunità Montana, ecc.
Zuständige Förderstelle:
> *Land/Region, Provinz, Politischer Bezirk, Gemeinde, "Berggemeinschaft" usw.*

Nome / *Name*	
Funzionario responsabile / *Verantwortlicher Sachbearbeiter:*	
Indirizzo, Tel., Fax, E-Mail: *Adresse, Tel., Fax, E-Mail:*	

Compilazione a cura del beneficiario del progetto / Auszufüllen vom Begünstigten:

1. Titolo del progetto

1. Projekttitel:

2. Soggetto Beneficiario / Attuatore:
Nota: Per beneficiario si intende il soggetto che percepisce il contributo

2. Begünstigter / Durchführung durch ... :
Hinweis: Als Begünstiger versteht sich jener Träger, der den Zuschuss erhält

2.1. Nome e ragione sociale:

2.1. Name und Firmenbezeichnung:

2.2. Codice fiscale:

2.2. Steuernummer:

2.3. Responsabile del progetto:

2.3. Verantwortlicher für das Projekt:

2.4. Indirizzo, Telefono, Fax, E-Mail:

2.4. Adresse, Telefon, Fax, E-Mail,:

2.5. Riferimenti bancari:
2.5. Bankverbindung

CIN: _ _ _ _ _ ABI: _ _ _ _ _ CAB: _ _ _ _ _ C/C__________
oppure / oder
IBAN: _
intestato a / lautend auf:
....
Istituto di credito / Bankinstitut:...

3. Nome del partner o dei partner nazionali e transnazionali:
> Indirizzo, Telefono, Fax, E-Mail

3. Name des oder der nationalen und grenzüberschreitenden Partner:
> Adresse, Telefon, Fax, E-Mail

4. Descrizione del progetto:

4. Projektbeschreibung:

4.1. Contenuto Tecnico:

> Descrivere analiticamente che cosa intende realizzare (es. pubblicazioni, progetto esecutivo, pista ciclabile, acquisto di macchinari, computer ecc.)

4.1. Technischer Inhalt:

> Detaillierte Angabe bzgl. der Vorhaben, die man realisieren will (z.B. Publikationen, durchführbares Projekt, Radweg, Ankauf von Maschinen/Anlagen, PC, usw.)

4.2. Obiettivi prefissati:

4.2. Zielsetzungen:

4.3. Descrizione della cooperazione e dell'impatto transfrontaliero:

> Il beneficiario descriva il contenuto transfrontaliero del progetto avendo riguardo grado di cooperazione con i partner e all'impatto sullo sviluppo, facendo riferimento all'allegato.

4.3. Beschreibung der Zusammenarbeit und grenzüberschreitenden Wirkungen:

> Der Begünstigte muss den grenzüberschreitenden Inhalt des Projektes beschreiben, wobei der Grad an Kooperation mit den Partnern und die Wirkung auf die Entwicklung zu berücksichtigen sind und auf die Anlage Bezug genommen wird.

5. Localizzazione del progetto:

5. Projektstandort:

6. Periodo di realizzazione del progetto:

6. Realisierungszeitraum des Projekts:

6.1. Inizio del progetto (mese, anno):

6.1. Projektbeginn (Monat, Jahr):

6.2. Conclusione del progetto (mese, anno):

6.2. Projektende (Monat, Jahr):

7. Collegamento/integrazione con altre misure/progetti del programma:

7. Verknüpfung mit/Ergänzung zu anderen Maßnahmen/Projekten des Programms:

8. Collegamento/integrazione con altri programmi comunitari (precedenti e attuali):

8. Verknüpfung mit/Ergänzung zu anderen (vorhergehenden und gegenwärtigen) Gemeinschaftsprogrammen:

9. Costi (in EUR):

9. Kosten (in EUR):

9.1. Il beneficiario del progetto ha il diritto alla deduzione dell'IVA?

9.1. Der Projektträger ist vorsteuerabzugsberechtigt?

si / *Ja* ☐ no / *Nein* ☐

9.2. I costi comprendono l'IVA?

9.2. Ist in den Kosten die MwSt enthalten?

si / *Ja* ☐ no / *Nein* ☐

9.3. Costo totale (in EUR):

9.3. Gesamtkosten (in EUR):

9.4. Distribuzione annuale delle spese del progetto (previsione):

9.4. Zeitliche Verteilung der Projektkosten nach Jahren (geplante Größen):

Anno *Jahr*	Importo in EUR *Betrag in EUR*	Percentuale delle spese del progetto *% der Projektkosten*
2001		
2002		
2003		
2004		
2005		
2006		
2007		
2008		

10. Costo complessivo dei progetti partner nel paese confinante (in EUR):

10. Kostenumfang des/der Partnerprojekte(s) im Nachbarland (in EUR):

Titolo del progetto / *Projekttitel*		EUR
1		
2		
3		
4		
5		

11. Informazioni finanziarie (in EUR):

11. Informationen zur Finanzierung (in EUR):

11.1. Cofinanziamento privato	***11.1. Private Mittel***	>	
11.2. Contributo pubblico	***11.2. Öffentliche Mittel***	>	
... di ciò:	*... davon:*		
11.2.1. Fondi UE	*11.2.1. EU-Mittel*	>	
11.2.2. Fondi statali	*11.2.2. Bundesmittel*	>	
11.2.3. Fondi regionali	*11.2.3. Landesmittel*	>	
11.2.4. Altri fondi	*11.2.4. Andere Mittel*	>	

12. Finanziamenti complessivi > ☐

12. Gesamtfinanzierungsmittel

13. Alte richieste di finanziamento:

13. Sonstige Ansuchen um Finanzierung:

13.1. Il progetto è già stato presentato presso un'altro erogatore di contributi?

13.1. Wurde das Projekt bereits bei einer anderen Förderstelle eingereicht?

si / *Ja* ☐ no / *Nein* ☐

13.2. In caso affermativo, presso quale ente?

13.2. Wenn ja, bei welcher Förderstelle?

13.3. Sono stati concessi finanziamenti?

13.3. Wurden von dieser Stelle Fördermittel bewilligt?

si / *Ja* ☐ no / *Nein* ☐

Codice progetto: *Projekt-Code:*	

Parere della pre-istruttoria da parte degli uffici competenti *Stellungnahme der für die Vorprüfung zuständigen Stellen*					
positivo *positiv*		negativo *negativ*		Proposta di punteggio: *Punktevorschlag:*	

Parere del Comitato di Pilotaggio *Stellungnahme des Lenkungsausschusses*					
positivo *positiv*		negativo *negativ*		Punteggio: *Punktezahl:*	

Data: *Datum:*	

Elenco dei codici delle Amministrazioni:

Liste der Codes der Verwaltungen:

BLZ	=	Provincia autonoma di Bolzano	*Autonome Provinz Bozen-Südtirol*
FVG	=	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia	*Autonome Region Friaul-Julisch Venetien*
KAR	=	Land Carinzia	*Land Kärnten*
SAL	=	Land Salisburgo	*Land Salzburg*
TIR	=	Land Tirolo	*Land Tirol*
VEN	=	Regione Veneto	*Region Venetien*

Allegato

Anlage

Qualità della cooperazione transfrontaliera

Qualität der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

	Si *Ja*	No *Nein*	
a) Progettazione congiunta del progetto prima della presentazione della domanda			***a)*** *Gemeinsame Planung vor Antragsstellung*
b) Realizzazione congiunta in seguito alla approvazione del progetto			***b)*** *Gemeinsame Durchführung nach Genehmigung des Projektes*
c) Utilizzo comune dei risultati prodotti dal progetto e continuazione della cooperazione anche dopo la conclusione del finanziamento FESR			***c)*** *Gemeinsame Nutzung der im Zuge der Projektrealisierung produzierten Ergebnisse und Fortführung der Zusammenarbeit auch nach Abschluss der EFRE-Finanzierung*
d) Grado di copertura dell'area INTERREG (numero di amministrazioni regionali interessate)			***d)*** *Ausmaß/Grad der Deckung des INTERREG-Gebietes (Anzahl der betroffenen regionalen Verwaltungen)*

Determinazione degli indicatori di impatto

Festlegung der Wirkungsindikatoren

MISURA 1.1.		*MASSNAHME 1.1.*
1. Effetti positivi sulla situazione ambientale, nelle zone protette, nella gestione dei rifiuti, nella riduzione del consumo energetico e idrico e nelle emissioni nell'atmosfera		***1.** Positive Auswirkungen auf die Umweltsituation, in den Schutzgebieten, im Bereich Abfallwirtschaft, bei der Senkung des Energie- und Wasserverbrauchs sowie bei den Emissionen in der Atmosphäre*
2. Superamento delle barriere organizzative e giuridiche nonché della carenza d'informazione		***2.** Abbau organisatorischer und rechtlicher Barrieren sowie von Informationsmängeln*
3. Armonizzazione della pianificazione territoriale, dello sviluppo abitativo e infrastrutturale e degli insediamenti economici con l'assetto del territorio		***3.** Harmonisierung der Raumplanung, der Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung sowie der wirtschaftlichen Standorte mit der Raumordnung*
4. Contributo allo sviluppo e alla adozione di standard ambientali comuni		***4.** Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung gemeinsamer Umweltstandards*
5. Ricerca di partner e creazione di strutture di cooperazione		***5.** Partnersuche und Aufbau von Kooperations-strukturen*
6. Gestione coordinata e miglioramento della dotazione delle aree protette e del patrimonio naturale		***6.** Koordiniertes Management von Schutzgebieten und Verbesserung der Ausstattung der Schutzgebiete und des natürlichen Erbes*
7. Sviluppo di servizi nel settore dell'ambiente e della protezione civile		***7.** Entwicklung von Dienstleistungen im Umweltbereich und im Zivilschutz*
8. Utilizzo sostenibile di risorse energetiche rinnovabili e di risorse naturali		***8.** Nachhaltige Nutzung erneuerbarer Energieressourcen und natürlicher Ressourcen*

MISURA 1.2.		*MASSNAHME 1.2.*
1. Contributo alla conservazione del patrimonio architettonico e culturale a livello regionale		***1.** Beitrag zum Erhalt der Architektur- und Kulturgüter auf regionaler Ebene*
2. Miglioramento del flusso informativo e riduzione delle barriere culturali		***2.** Verbesserung des Informationsaustausches sowie Abbau kultureller Hindernisse*
3. Creazione e ampliamento di reti e strutture transfrontaliere di cooperazione		***3.** Auf- und Ausbau von grenzüberschreitenden Kooperationsnetzwerken und –strukturen*
4. Creazione e rafforzamento di regolari scambi reciproci di informazione al fine della collaborazione ai progetti		***4.** Aufbau und Festigung regelmäßiger, wechselseitiger Informationsaustausche für Projektzusammenarbeit*
5. Creazione e ampliamento di strutture di assistenza e di servizi nell'ambito di progetti transfrontalieri		***5.** Auf- und Ausbau von Betreuungsstrukturen und -leistungen für grenzüberschreitende Projekte*
6. Miglioramento delle infrastrutture transfrontaliere e allacciamento a reti internazionali di trasporto		***6.** Verbesserung der grenzüberschreitenden Infrastruktur und Anbindung an das internationale Verkehrswegenetz*

7. Contributo alla riorganizzazione dei flussi di traffico con conseguenti effetti sui comportamenti in tema di mobilità		***7.** Beitrag zur Reorganisation der Verkehrsflüsse mit positiven Effekten auf das Mobilitätsverhalten*
8. Miglioramento della dotazione degli impianti tecnologici anche tramite utilizzo integrato delle tecnologie d'informazione		***8.** Verbesserte technologische Ausstattung auch mittels einer integrierten Nutzung der Informationstechnologie*

MISURA 2.1.		***MASSNAHME 2.1.***
1. Effetti positivi delle tecnologie che si intendono sostenere sulla situazione ambientale nelle zone protette, nella riduzione dell'utilizzo energetico, idrico e delle immissioni in atmosfera		***1.** Positive Effekte der Technologien, die die Umweltsituation in den Schutzgebieten, die Reduktion des Energie- und Wasserverbrauchs und der Immissionen in die Atmosphäre unterstützen*
2. Ampliamento del mercato/sviluppo dell'offerta integrata, commercializzazione e grado di penetrazione nel mercato estero		***2.** Markterweiterung/integrierte Angebotsentwicklung, Vermarktung und Außenpräsenz*
3. Produzione integrata, sviluppo di prodotti e servizi, creazione di rapporti di fornitura di beni e servizi		***3.** Integrierte Produktion, Produkt- und Dienstleistungsentwicklung, Aufbau von Liefer- und Leistungsbeziehungen*
4. Sviluppo di collaborazioni finalizzate alla ricerca di partner e creazione di cooperazioni e reti aziendali e sovraziendali transfrontaliere		***4.** Entwicklung von Zusammenarbeit zum Zwecke der Partnersuche und Aufbau grenzüberschreitender betrieblicher und überbetrieb-licher Kooperationen und Netzwerke*
5. Innovazioni di prodotto o di processo		***5.** Produkt- und Prozeßinnovation*
6. Trasferimento di know how, di tecnologie, consulenza, servizi comuni per imprese		***6.** Know-how- und Technologietransfer, Consulting, gemeinsame Dienste für Unternehmen*
7. Creazione e ampliamento di infrastrutture a carattere transfrontaliero finalizzate a un'offerta integrata di servizi di carattere economico		***7.** Auf- und Ausbau von grenzüberschreitend ausgerichteter, unternehmensorientierter Infrastruktur zum Zwecke eines wirtschaftsnahen Dienstleistungsangebotes*
8. Miglioramento delle condizioni generali, anche finanziarie, al fine di creare forme di cooperazione e reti di cooperazione aziendali e sovraziendali transfrontaliere		***8.** Verbesserung der Rahmenbedingungen, auch finanzieller Art, zum Ausbau grenzüberschreitender betrieblicher und überbetrieblicher Kooperation und von Kooperationsnetzwerken*

MISURA 2.2.		***MASSNAHME 2.2.***
1. Sinergie per la riqualificazione e il potenziamento di attività di turismo rurale		***1.** Synergien für die Umstellung und die Stärkung der Aktivitäten im Bereich des ländlichen Tourismus*
2. Premialità per i progetti sviluppati a zone a minore intensità turistica		***2.** Bevorzugung von Projekten, die in Gebieten mit geringer Tourismusintensität entwickelt werden*
3. Sviluppo di sistemi ecocompatibili in merito alla mobilità, al consumo di risorse e alle infrastrutture		***3.** Entwicklung von umweltkompatiblen Systemen in Bezug auf Mobilität, Nutzung von Ressourcen und Infrastrukturen*
4. Ampliamento del mercato/sviluppo dell'offerta integrata, commercializzazione e grado di penetrazione nel mercato estero		***4.** Markterweiterung/integrierte Angebotsentwicklung, Vermarktung und Außenpräsenz*
5. Produzione integrata, sviluppo di prodotti e servizi, creazione di rapporti di fornitura di beni e servizi		***5.** Integrierte Produktion, Produkt- und Dienstleistungsentwicklung, Aufbau von Liefer- und Leistungsbeziehungen*

6. Sviluppo di collaborazioni finalizzate alla ricerca di partner e creazione di cooperazioni e reti aziendali e sovraziendali transfrontaliere		*6. Entwicklung von Zusammenarbeit zum Zwecke der Partnersuche und Aufbau grenzüberschreitender betrieblicher und überbetrieb-licher Kooperationen und Netzwerke*
7. Innovazioni di prodotto o di processo		*7. Produkt- und Prozeßinnovation*
8. Trasferimento di know how, di tecnologie, consulenza, servizi comuni per imprese		*8. Know-how- und Technologietransfer, Consulting, gemeinsame Dienste für Unternehmen*
9. Creazione e ampliamento di infrastrutture a carattere transfrontaliero finalizzate a un'offerta integrata di servizi di carattere turistico		*9. Auf- und Ausbau von grenzüberschreitend ausgerichteter, unternehmensorientierter Infrastruktur zum Zwecke eines touristischen Dienstleistungsangebotes*
10. Miglioramento delle condizioni generali, anche finanziarie, al fine di creare forme di cooperazione e reti di cooperazione aziendali e sovraziendali transfrontaliere		*10. Verbesserung der Rahmenbedingungen, auch finanzieller Art, zum Ausbau grenzüberschreitender betrieblicher und überbetrieblicher Kooperation und von Kooperationsnetzwerken*
11. Interventi di carattere ecosostenibile		*10. Umweltverträgliche Eingriffe*

MISURA 2.3.		*MASSNAHME 2.3.*
1. Ampliamento del mercato/sviluppo dell'offerta integrata, commercializzazione e grado di penetrazione nel mercato estero		*1. Markterweiterung/integrierte Angebotsentwicklung, Vermarktung und Außenpräsenz*
2. Produzione integrata, sviluppo di prodotti e servizi, creazione di rapporti di fornitura di beni e servizi		*2. Integrierte Produktion, Produkt- und Dienstleistungsentwicklung, Aufbau von Liefer- und Leistungsbeziehungen*
3. Sviluppo di collaborazioni finalizzate alla ricerca di partner e creazione di cooperazioni e reti aziendali e sovraziendali transfrontaliere		*3. Entwicklung von Zusammenarbeit zum Zwecke der Partnersuche und Aufbau grenzüberschreitender betrieblicher und überbetrieb-licher Kooperationen und Netzwerke*
4. Trasferimento di know how, di tecnologie, consulenza, servizi comuni per imprese del settore primario		*4. Know-How Transfer, Technologietransfer, Consulting, gemeinsame Dienste für Unternehmen im Landwirtschaftsbereich*
5. Contributo alla riconversione ecologica dell'agricoltura soprattutto nelle zone montane e ad una migliore manutenzione del paesaggio		*5. Beitrag zur ökologischen Umwidmung der Landwirtschaft insbesondere in Berggebieten und zu einer besseren Erhaltung der Landschaft*
6. Miglioramento delle condizioni generali, anche finanziarie, al fine di creare forme di cooperazione e reti di cooperazione aziendali e sovraziendali transfrontaliere nonché reti di cooperazione per lo sviluppo del settore primario		*6. Verbesserung der Rahmenbedingungen, auch finanzieller Art, zum Ausbau grenzüberschreitender betrieblicher und überbetrieblicher Kooperation und von Kooperationsnetzwerken zur Entwicklung des primären Sektors*
7. Contributo alla salvaguardia e alla valorizzazione delle strutture agro-silvicole nel territorio di frontiera		*7. Beitrag zum Schutz und zur Aufwertung der land- und forstwirtschaftlichen Strukturen im Grenzraum*

MISURA 3.1.		MASSNAHME 3.1.
1. Interventi di formazione ed aggiornamento professionale con contenuti relativi all'ambiente e alla sostenibilità ambientale		*1. Maßnahmen zur beruflichen Aus- und Weiterbildung in den Bereichen Umwelt und Umweltverträglichkeit*
2. Superamento delle barriere organizzative e giuridiche nonché della carenza d'informazione e di barriere culturali		*2. Abbau organisatorischer und rechtlicher Barrieren sowie von Informationsmängeln und kultureller Hindernisse*
3. Avvio e intensificazione della collaborazione tra istituzioni nel mercato del lavoro e nel sociale, nonché tra i partner sociali		*3. Aufbau und Intensivierung der Zusammenarbeit von Institutionen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sowie der Sozialpartner*
4. Sviluppo di nuovi profili professionali secondo le esigenze transfrontaliere		*4. Entwicklung neuer, grenzüberschreitend angepasster Berufsfelder/Qualifikationen*
5. Sviluppo/realizzazione di offerte di formazione e perfezionamento ad orientamento transfrontaliero		*5. Entwicklung/Umsetzung von Ausbildungs- und Qualifizierungsmodulen mit grenzüberschreitender Ausrichtung*
6. Sviluppo e attuazione di programmi di scambio nell'ambito del settore scolastico		*6. Entwicklung und Durchführung von Austauschprogrammen im Schulbereich*

MISURA 3.2.		MASSNAHME 3.2.
1. Superamento di barriere organizzative e giuridiche specifiche		*1. Abbau spezifischer organisatorischer und rechtlicher Barrieren*
2. Realizzazione e potenziamento di cooperazioni e reti transfrontaliere settoriali		*2. Auf- und Ausbau grenzüberschreitender sektoraler Kooperationen und Netzwerke*
3. Transfer di know how, consulenza, servizi settoriali comuni		*3. Know-How Transfer, Beratung, gemeinsame sektorale Dienste*
4. Realizzazione e consolidamento di scambi di informazioni reciproci e periodici finalizzati alla collaborazione progettuale		*4. Aufbau und Festigung regelmäßiger, wechselseitiger Informationsaustausche für Projektzusammenarbeit*
5. Migliori dotazioni in termini di tecnologia dell'informazione e infrastrutture di comunicazione e utilizzazione integrata di stesse		*5. Verbesserte Ausstattung mit und integrierte Nutzung von Informationstechnologie und Kommunikationsstruktur*
6. Contributo allo sviluppo di standard comuni in settori differenti		*6. Beitrag zur Entwicklung gemeinsamer Standards in unterschiedlichen Sektoren*
7. Collaborazione transfrontaliera a lungo termine in campo culturale, sportivo, sociale e ambientale		*7. Grenzüberschreitend, längerfristig ausgerichtete Zusammenarbeit im Kultur-, Sport-, Sozial- und Umweltbereich*
8. Progetti d'informazione e di educazione ambientale		*8. Projekte im Bereich Umweltinformation und -erziehung*

Criteri aggiuntivi	Si *Ja*	No *Nein*	Zusatzkriterien
I. Effetti aggiuntivi/sinergie Il progetto ha fatto rilevare effetti positivi in altri settori corrispondenti agli obiettivi del programma e rivela sinergie con altri progetti e/o misure del Programma?			***I. Zusatzwirkungen/Synergien*** *Hat das Projekt positive Wirkungen in anderen, den Programmzielen entsprechenden Bereichen; gibt es Synergieeffekte mit anderen Projekten und/oder Maßnahmen des Programms?*
II. Progetti chiave con effetto moltiplicatore Il progetto mira far realizzare ulteriori progetti in settori corrispondenti agli obiettivi del programma?			***II. Schlüsselprojekte mit Multiplikatorwirkung*** *Zielt das Projekt auf die Auslösung von weiteren Projekten in Bereichen ab, die den Programmzielen entsprechen?*
III. Effetti sulle politiche comunitarie orizzontali:	= 1)	+ 2)	***III. Wirkungen auf die horizontalen Gemeinschaftspolitiken:***
a) Pari opportunità Il progetto favorisce la parità tra uomini e donne			***a) Chancengleichheit*** *Fördert das Projekt die Chancengleichheit von Männern und Frauen?*
b) Ambiente Quale effetto ha il progetto rispetto all'ambiente/come é giudicabile l'effetto sostenibile?			***b) Umwelt*** *Welche Auswirkungen hat das Projekt auf die Umwelt/wie nachhaltig ist es?*

1) = neutrale / *neutral*
2) = effetto migliorativo / *verbesserte Wirkung*

Allegato C)

FAC SIMILE n.1: da utilizzare nel caso in cui vi sia già un progetto approvato dal Comitato di Pilotaggio sul versante austriaco

SU CARTA INTESTATA

Spettabile
(Denominazione e indirizzo del proponente)
......
......
......

Oggetto: LETTERA DI INTENTI
Interreg IIIA Italia-Austria

L'ente.................(nome del partner austriaco) accorda il parternariato a ....(proponente del progetto) nell'ideazione del progetto dal titolo: "....." per il quale quest'ultimo intende presentare istanza di finanziamento nell'ambito dell'iniziativa europea Interreg IIIA Italia-Austria.
Il .... (nome del partner austriaco) ha presentato al Comitato di Pilotaggio un progetto specchio intitolato "......" (codice n......) a valere sul Programma.... (Interreg IIIA Italia-Austria/altro Programma).
Tale progetto, relativo alla Misura......... ha ottenuto un finanziamento di Euro ....ed ha una durata prevista di .... mesi (data di inizio-data di conclusione).

Il responsabile per il coordinamento del progetto da parte del .... (nome del partner austriaco) è .....

Data, firma e timbro ufficiale

....

FAC SIMILE n.2: da utilizzare nel caso in cui vi sia solamente un'idea progettuale in fase di elaborazione sul versante austriaco

SU CARTA INTESTATA

Spettabile
(Denominazione e indirizzo del proponente)
......
......

Oggetto: LETTERA DI INTENTI
Interreg IIIA Italia-Austria

L'ente.................(Partner austriaco) accorda il parternariato a ....(proponente del progetto) nell'ideazione del progetto dal titolo: "....." per il quale quest'ultimo intende presentare istanza di finanziamento nell'ambito dell'iniziativa europea Interreg IIIA Italia-Austria.
Il .... (partner austriaco) sta lavorando all'elaborazione di un progetto specchio da presentare a valere sul Programma .... (Interreg IIIA Italia-Austria/altro Programma). Tale progetto avrà un costo indicativo di Euro ...., sarà presentato a valere sulla Misura .... e avrà una durata di ..... mesi (data di inizio-data di conclusione).
Si prevede che tale progetto verrà presentato al Comitato di Pilotaggio per l'approvazione entro ....

Il responsabile per il coordinamento del progetto da parte del .... (partner austriaco) è .....

Data, firma e timbro ufficiale

....

Allegato D)

Progetto Interreg IIIA Italia - Austria

Progetto.....*(indicare il titolo del progetto)*

Piano cronologico delle attività di progetto

	2004 I sem	2004 II sem	2005 I sem	2005 II sem	2006 I sem	2006 II sem	2007 I sem	2007 II sem	2008 I sem	2008 II sem
Fase 1: *inserire il titolo della fase 1*										
1.1 : *inserire la descrizione dell'attività 1.1*										
1.2										
1.3										
1.4										
1.5										
1.6										
Fase 2: *Inserire il titolo della fase 2*										
2.1										
2.2										
...										
...										
Fase										
...										
...										

Istruzioni: Inserire i titoli delle fasi e la descrizione delle attività. Per ciascuna di esse colorare le caselle in corrispondenza dei semestri di durata

Allegato E)

Programma Interreg IIIA Italia - Austria 2000-2006

Progetto.....(indicare il titolo del progetto)

Piano finanziario dettagliato

		Classificazione voci di spesa previste dal bando										anni				
attività	costo (Euro)	Personale interno	Consulenze esterne	Missioni	Incontri, conferenze e seminari	Acquisto di attrezzature	Attività di informazione	Indagini e ricerche	Spese generali	Altro	IVA (se non recuperabile)	2004	2005	2006	2007	2008
Fase 1																
attività 1.1	-															
attività 1.2	-															
..	-															
..	-															
..	-															
..	-															
Totale Fase 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Fase 2																
attività 2.1	-															
attività 2.2	-															
...																
...																
...																
Totale Fase 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Fase ...																
attività ...	-															
attività ...	-															
...	-															
...	-															
Totale Fase	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

		Classificazione voci di spesa previste dal bando										anni				
attività	costo (Euro)	Personale interno	Consulenze esterne	Missioni	Incontri, conferenze e seminari	Acquisto di attrezzature	Attività di informazione	Indagini e ricerche	Spese generali	Altro	IVA (se non recuperabile)	2004	2005	2006	2007	2008
TOTALE COMPLESSIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
contributo richiesto																
cofinanziamento proprio																

Allegato F)

Alla Direzione Centrale Relazioni Internazionali,
Comunitarie e Autonomie Locali
Servizio Rapporti Comunitari e Integrazione
Europea
Via Trento, 2
34132 Trieste

OGGETTO: Interreg IIIA Italia-Austria 2000-2006. "INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA TRA ISTITUTI SCOLASTICI".
Titolo progetto: ....

DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a ______________________________,
C.F.____________________ nato a ________________________
prov.______________ il ________________ residente a
____________________________ prov.________ CAP______________
Via ___________________________________ n.___________ in qualità di
legale rappresentante del Comune di _________________________________
(Prov._____), via__________________________ n.______CAP___________
tel.__________ fax________________ e.mail____________________
partita IVA ___________________ codice fiscale____________________
con riferimento alla domanda di contributo per il progetto in oggetto , consapevole della responsabilità penale cui può incorrere ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

- che l'onere IVA è / non è recuperabile[1];
- di impegnarsi ad ottemperare agli obblighi previsti al punto 12 dell'invito in oggetto.

Luogo e data _______________

IL RICHIEDENTE

____

(Timbro e firma leggibile)

[1] *Barrare il caso non pertinente*

Allegato G)

Spazio per protocollo Direzione

Alla
Direzione centrale relazioni internazionali
comunitarie e autonomie locali
Servizio affari comunitari
e integrazione europea
via Trento 2
34132 TRIESTE

Oggetto: Domanda di liquidazione del contributo a valere sul Programma di iniziativa comunitaria Interreg IIIA Italia-Austria 2000 - 2006.
Invito a presentare proposte progettuali per progetti di cooperazione transfrontaliera fra Istituti scolastici

Il/la sottoscritto/a ______________________ Cod. Fisc. ______________
(cognome e nome)

nato/a a ______________________ prov. ____ ___/___/______

residente a ______________________ prov. ____ Cap __________

via ______________________ n. ____

in qualità di legale rappresentante di ______________________

con sede legale in ______________________ prov. ____ Cap __________
(Comune)

via ______________________ n. ____ tel. __________

fax. ______________________ e-mail ______________________

partita IVA ______________________ Codice fiscale ______________________

con riferimento al progetto: Codice ____________ Titolo ______________________

____

CHIEDE

ai sensi del punto 11 dell'invito a presentare proposte progettuali
la liquidazione di:

☐ anticipo per un importo di € ____________ pari al ____ % del contributo concesso con decreto

del ______________________ n. ____________ di data ___/___/______
(organo competente)

☐ stato di avanzamento per € ____________ pari al ____ % del contributo concesso con decreto

del ______________________ n. ____________ di data ___/___/______
(organo competente)

☐ saldo, per un importo di € ____________ del contributo concesso con decreto

del ______________________ n. ____________ di data ___/___/______

Il versamento dovrà essere effettuato sul seguente c/c:

Intestatario ______________________________ C/C n. ____________

Banca ____

Agenzia di ________________________ ABI ________ CAB ________

Luogo e data ______________ ______

IL RICHIEDENTE

____

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio affari generali, amministrativi e consulenza

Ordine di pubblicazione di istanze di rinnovo di concessioni demaniali e avviso di affissione all'Albo pretorio del Comune di Lignano Sabbiadoro e di contestuale deposito a disposizione del pubblico delle stesse istanze.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTE le istanze dell'11 gennaio 2000 e del 18 settembre 2001 presentate dall'Azienda promozione turistica - A.P.T. di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano, ora Azienda di informazione e accoglienza turistica - A.I.A.T. di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano, con sede a Lignano Sabbiadoro (Udine), Via Latisana n. 42, codice fiscale 00166890301, tendenti ad ottenere il rinnovo, delle concessioni di cui all'atto formale n. 50/85 e alla licenza n. 107/98, concernenti l'uso turistico-ricreativo di beni del demanio marittimo in Comune di Lignano Sabbiadoro, Lungomare Trieste, per una superficie complessiva di mq. 224.838, incluse le relative pertinenze e la terrazza a mare;

VISTO il decreto del Direttore regionale della viabilità e dei trasporti del 31 gennaio 2002, n. VTP/20/DE.1, che accoglie le suddette istanze e riunisce le due concessioni demaniali in un unico provvedimento concessorio;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 168/2005, che annulla la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 1077/2002 e, per l'effetto, i provvedimenti gravati in prime cure, ossia il decreto 31 gennaio 2002, n. VTP/20/DE.1, cit.;

VISTA la necessità di ottemperare alla citata sentenza mediante la rinnovazione della procedura di rinnovo delle concessioni di cui si parla, sanando il vizio di legittimità riscontrato in sede giurisdizionale e facendo salve, nel rispetto del principio della conservazione degli atti, le attività procedurali non caducate;

VISTA l'istanza dell'A.I.A.T. di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano del 10 febbraio 2005, n. 293/2005 di prot., tendente ad ottenere «l'immediata rinnovazione delle procedure di rinnovo della concessione demaniale delle attrezzature e dell'arenile, tenendo ferme le istanze a suo tempo tempestivamente presentate dall'A.P.T. stessa e con eliminazione del vizio formale rilevato in sede giudiziale», nell'imminenza dell'apertura della stagione balneare 2005, onde evitare nocumento al comparto del turismo regionale;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore regionale della viabilità e dei trasporti n. 13/2002, del 24 dicembre 2002, VTP/8271/32.1, che, al fine di garantire la trasparenza nella gestione delle aree demaniali, dispone doversi pubblicare mediante inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e affissione all'albo del Comune territorialmente interessato tutte le istanze di nuova concessione demaniale;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore regionale della viabilità e dei trasporti n. 5/2004, del 22 gennaio 2004, PMT/VTP/1045 B.2.1, con il quale si precisa che le «istanze di nuova concessione» di cui all'ordine di servizio n. 13/2002 cit. sono «tutte le domande che prevedono comunque l'utilizzo di nuove aree demaniali, indipendentemente dall'entità della superficie richiesta»;

RITENUTO di trattare le istanze dell'11 gennaio 2000 e del 18 settembre 2001 dell'A.P.T. di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano, tendenti ad ottenere il rinnovo delle concessioni demaniali di cui all'atto formale n. 50/85 e alla licenza n. 107/98, alla stregua di istanze di nuova concessione, onde assicurare loro la massima pubblicità e al fine di acquisire il massimo livello di partecipazione di eventuali soggetti concorrenti, garantendo termini adeguati alla rilevanza della concessione, che, nel caso di specie, è stato ravvisato non possa essere inferiore a novanta giorni;

RITENUTO pertanto di procedere alla rinnovazione della procedura di rinnovo delle concessioni demaniali di cui all'atto formale n. 50/85 e alla licenza n. 107/98 a partire dalla pubblicazione delle istanze dell'11 gennaio 2000 e del 18 settembre 2001 dell'A.P.T. di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano mediante la loro affissione in copia e senza allegati all'Albo pretorio del Comune nel cui territorio i beni da dedurre in concessione sono situati, cioè il Comune di Lignano Sabbiadoro, e il loro contestuale deposito in originale e con i rispettivi allegati, a disposizione del pubblico, presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità ed infrastrutture di trasporto, Servizio affari generali, amministrativi e consulenza, Via Giulia n.

75/1, Trieste, per novanta giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo all'inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione del relativo avviso di affissione e deposito;

PRESO ATTO della determinazione della Giunta regionale - espressa nella deliberazione di generalità della Giunta regionale del 4 marzo 2005, n. 463, come modificata con deliberazione dell'11 marzo 2005, n. 469 - di concedere l'uso turistico-ricreativo di beni del demanio marittimo in comune di Lignano Sabbiadoro, Lungomare Trieste, per una superficie complessiva di mq. 224.838, per mantenervi impianti balneari aperti al pubblico e la terrazza a mare, ad un'unico soggetto e per la durata massima di sei anni, in ragione del fatto che il litorale lignanese è già infrastrutturato e non abbisogna di nuove opere che importerebbero un più lungo periodo concessorio per il relativo ammortamento, con la precisazione che i beni da dedurre in concessione sono gli stessi già concessi, per lo stesso uso e finalità all'A.P.T. di Lignano Sabbiadoro e della laguna di Marano con l'atto formale n. 50/85 e la licenza 107/98;

VISTO l'articolo 18 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima;

ORDINA

1) la pubblicazione delle istanze dell'11 gennaio 2000 e del 18 settembre 2001 dell'A.P.T. di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano, ora A.I.A.T. di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano, tendenti ad ottenere il rinnovo delle concessioni demaniali di cui dell'atto formale n. 50/85 e della licenza n. 107/98, mediante la loro affissione in copia e senza allegati all'Albo pretorio del Comune di Lignano Sabbiadoro e il loro contestuale deposito in originale e con i loro, rispettivi allegati, a disposizione del pubblico, presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità ed infrastrutture di trasporto, Servizio affari generali, amministrativi e consulenza, Via Giulia n. 75/1 a Trieste, per novanta giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo all'inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del relativo avviso di affissione e di deposito;

2) l'inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del presente avviso di affissione all'Albo pretorio del Comune di Lignano Sabbiadoro, in copia e senza allegati, delle suddette istanze e il deposito delle stesse istanze in originale e con i rispettivi allegati, a disposizione del pubblico, presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità ed infrastrutture di trasporto, Servizio affari generali, amministrativi e consulenza, Via Giulia, n. 75/1 a Trieste, per il periodo di tempo indicato al punto 1;

INVITA

chiunque vi abbia interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità ed infrastrutture di trasporto, Servizio affari generali, amministrativi e consulenza, Via Giulia n. 75/1 a Trieste, entro il termine finale del periodo di affissione e di deposito di cui al punto 1, inteso come perentorio, rispettivamente:

1) le osservazioni/opposizioni che ritenga opportune;

2) domanda concorrente, avente i contenuti e corredata dalla documentazione previsti dall'articolo 6 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima.

Trieste, 15 marzo 2005

DANESE

Avviso di istanza presentata dal Comune di Grado per il rilascio di un'area demaniale marittima ricadente in Comune di Grado, Lungomare Nazario Sauro, allo scopo di eseguire i lavori di sistemazione ed arredo del lungomare Nazario Sauro.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA l'istanza in data 27 agosto 2004 presentata dal dott. arch. Andrea de Walderstein, come integrata in data 2 marzo 2005, in nome e per conto del Comune di Grado, in qualità di Dirigente di settore lavori pubblici ed ambiente, con sede a Grado in Piazza Biagio Marin, n. 4, finalizzata al rilascio di una concessione demaniale marittima della superficie di mq 1.455,00, ricadente nel Comune di Grado, Lungomare Nazario Sauro, allo scopo di eseguire i lavori di sistemazione ed arredo, come da progetto a firma del dott. arch. Francesco Costa;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore regionale della viabilità e dei trasporti n. 13/2002 con il quale si dispone che, al fine di garantire la trasparenza nella gestione delle aree demaniali, tutte le istanze di nuova concessione, indipendentemente dalla loro importanza per entità e scopo, debbano essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e affisse all'albo del Comune territorialmente interessato;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto n. 5/2004 con il quale si dispone che per «istanze di nuova concessione» di cui al precitato ordine di servizio n. 13/2002 debbano intendersi tutte le domande che prevedono comunque l'utilizzo di nuove aree demaniali, indipendentemente dall'entità della superficie richiesta;

ORDINA

1) la pubblicazione dell'istanza citata in premessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

2) La pubblicazione della stessa mediante affissione all'albo del Comune di Grado per la durata di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione di cui al punto 1;

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati che la corredano rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio affari generali, amministrativi e consulenza in Via Giulia n. 75/1 a Trieste, per il periodo di 30 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso.

INVITA

chiunque vi abbia interesse, a presentare per iscritto, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, Via Giulia n. 75/1, 34126 Trieste, entro il termine perentorio stabilito per il deposito, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei suoi eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.

Entro e non oltre il periodo di deposito possono essere presentate alla stessa Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto eventuali domande concorrenti con i contenuti e la documentazione previsti dall'articolo 6, titolo II, capo I del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima.

Trieste, 16 marzo 2005

DANESE

Avviso di richiesta di ampliamento della concessione demaniale per l'esecuzione dei lavori di demolizione di un esistente scivolo e la realizzazione di un nuovo pontile, in Comune di Trieste, località Santa Croce.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA l'istanza in data 18 agosto 2004 della sig.ra Fulvia Sancin, come integrata in data 9 febbraio 2005, residente a Trieste in Via San Michele, n. 35, finalizzata all'ampliamento di 7,00 mq., di una concessione demaniale al fine di eseguire i lavori di demolizione di un esistente scivolo e la realizzazione di un nuovo pontile, a Trieste, in località Santa Croce, come da progetto a firma del dott. ing. Mario Bucher;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore regionale della viabilità e dei trasporti n. 13/2002 con il quale si dispone che, al fine di garantire la trasparenza nella gestione delle aree demaniali, tutte le istanze di nuova concessione, indipendentemente dalla loro importanza per entità e scopo, debbano essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e affisse all'albo del Comune territorialmente interessato;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto n. 5/2004 con il quale si dispone che, per «istanze di nuova concessione» di cui al precitato ordine di servizio n. 13/2002 debbano intendersi tutte le domande che prevedono comunque l'utilizzo di nuove aree demaniali, indipendentemente dall'entità della superficie richiesta;

ORDINA

1) la pubblicazione dell'istanza citata in premessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

2) la pubblicazione della stessa mediante affissione all'albo del Comune di Trieste per ia durata di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo dalia data di pubblicazione di cui al punto 1.

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati che la corredano rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto. Servizio affari generali, amministrativi e consulenza in Via Giulia n. 75/1 a Trieste, per il periodo di 45 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso.

INVITA

Coloro che potessero avervi interesse, a presentare per iscritto, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, Via Giulia, n. 75/1, 34126 Trieste, entro il termine perentorio stabilito per il deposito, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei suoi eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.

Entro e non oltre il periodo di deposito possono essere presentate alia stessa Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto eventuali domande concorrenti con i contenuti e la documentazione previsti dall'articolo 6, titolo II, capo I del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima.

Trieste, 16 marzo 2005

DANESE

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Amaro. Avviso di approvazione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 65 del 16 dicembre 2004 il Comune di Amaro ha preso atto, in ordine alla variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Majano. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 9 del 31 gennaio 2005 il Comune di Majano ha preso atto, in ordine alla variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Monfalcone. Avviso di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 1 del 17 gennaio 2005 il Comune di Monfalcone ha preso atto, in ordine alla variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, che la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Monfalcone. Avviso di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 2 del 17 gennaio 2005 il Comune di Monfalcone ha preso atto, in ordine alla variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pavia di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 2 del 4 febbraio 2005 il Comune di Pavia di Udine ha preso atto, in ordine alla variante n. 25 al Piano regolatore generale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, e che la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Rive d'Arcano. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale dell'area residenziale denominata «ex Pischiutta».

Con deliberazione consiliare n. 12 del 16 febbraio 2005 il Comune di Rive d'Arcano ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale dell'area residenziale denominata «Ex Pischiutta» ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Giorgio della Richinvelda. Avviso di approvazione della variante al Piano regolatore particolareggiato comunale della zona industriale-artigianale di San Giorgio della Richinvelda.

Con deliberazione consiliare n. 15 del 21 febbraio 2005 il Comune di San Giorgio della Richinvelda ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante al Piano regolatore particolareggiato comunale della zona industriale - artigianale di San Giorgio della Richinvelda ed ha approvato la variante medesima ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sedegliano. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 64 del 27 dicembre 2004 il Comune di Sedegliano ha preso atto, in ordine alla variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni e che la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sedegliano. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 65 del 27 dicembre 2004 il Comune di Sedegliano ha preso atto, in ordine alla variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tapogliano. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 28 del 23 agosto 2004 il Comune di Tapogliano ha preso atto, in ordine alla variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tapogliano. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 29 del 23 agosto 2004 il Comune di Tapogliano ha preso atto, in ordine alla variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tapogliano. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 37 del 29 settembre 2004 il Comune di Tapogliano ha preso atto, in ordine alla variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tapogliano. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 53 del 30 dicembre 2004 il Comune di Tapogliano ha preso atto, in ordine alla variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tolmezzo. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore particolareggiato comunale della zona D1 industriale sud.

Con deliberazione consiliare n. 4 del 24 gennaio 2005 il Comune di Tolmezzo ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 6 al Piano regolatore particolareggiato comunale della zona D1 industriale sud ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 144 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 6 del 31 gennaio 2005 il Comune di Udine ha preso atto, in ordine alla variante n. 144 al Piano regolatore generale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA

Servizio produzioni agricole

Udine

Legge 119/2003, articolo 4 e D.M. 31 luglio 2003, articolo 5, commi 3 e 4 - Regime quote latte - Periodo 2005-2006 - Primi acquirenti riconosciuti.

N.	MATR	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO - SEDE LEGALE	PR
1	696	00061080313	COOP.AGRICOLA CENTRO RACCOLTA LATTE MEDEA - SOC.COOP.	VIA FORNACE, 2 - 34076 MEDEA	GO
2	701	00040090318	COOPERATIVA ISONTINA LAVORATORI AGRICOLI SOC.COOP.	VIA G.GARIBALDI, 9/11 - 34072 GRADISCA D'ISONZO	GO
3	2881	01327130934	CASEIFICIO FRATELLI BADIN S.N.C. DI BADIN GIANFRANCO	VIA G. CARDUCCI,14 - 33080 FIUME VENETO	PN
4	7576	01425760939	CASEIFICIO PRATA S.A.S. DI MASIERO ALBERTO & C.	VIA ROMA,59 - 33080 PRATA DI PORDENONE	PN
5	685	00098580939	CASEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI FONTANAFREDDA-SOC.COOP.	VIA CARDUCCI,7 - 33074 FONTANAFREDDA	PN
6	698	00168400935	COOPERATIVA AGRICOLA CAMPAGNA DI MANIAGO S.C.R.L.	VIA RADICI - FRAZIONE CAMPAGNA - 33085 MANIAGO	PN
7	697	00074180936	COOPERATIVA AGRICOLA MEDIO TAGLIAMENTO SPILIMBERGO	VIA SAN DANIELE,6 - 33097 SPILIMBERGO	PN
8	6158	01448080935	COOPERATIVA AGRICOLA NORD EST LATTE A R.L.	VIA PAPA RONCALLI N. 11 - 33086 MONTEREALE VALCELLINA	PN
9	702	00073330938	COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE SAN NICOLO' DI PRAVISDOMINI	VIA DI SOTTO 1 - 33076 PRAVISDOMINI	PN
10	703	00113660930	COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE-SRL-VILLOTTA DI CHION	FR VILLOTTA-VIA VITTORIO VENETO 54 - 33083 CHIONS	PN
11	715	01211920937	COOPERATIVA TRE VALLI S.C. A R.L.	VIA GARIBALDI N.20-FR.MOLEVANA - 33090 TRAVESIO	PN
12	727	00098920937	LATTERIA SOCIALE COOP. TURNARIA DI SAVORGNANO S.C.	VIA SANTA PETRONILLA,2/A - 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN
13	731	00098480932	LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA DI AVIANO S.C.R.L.	VIA VITTORIO VENETO,45 - 33081 AVIANO	PN
14	726	00085330934	LATTERIA SOC COOP AGRIC S. GIACOMO DI CORDENONS ED AVIANO	VIA SAN GIOVANNI,16 - 33084 CORDENONS	PN
15	733	00098750938	LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA DI VALVASONE S.C.R.L.	VIA ROMA,16 - 33098 VALVASONE	PN
16	745	00098620933	LATTERIA SOCIALE DI MARSURE S.C.R.L.	VIA TRIESTE,42 - FRAZ. MARSURE - 33081 AVIANO	PN
17	749	00098650930	LATTERIA SOCIALE DI PALSE SOC. COOP. A R.L.	VIA A. GABELLI,4/A - 33080 PORCIA	PN
18	758	00079230934	LATTERIA SOCIALE DI TAIEDO S.C.R.L.	VIA VILLAFRANCA,4 - 33083 CHIONS	PN
19	741	80001970930	LATTERIA SOCIALE FIASCHETTI S.C.A R.L.	VIA SACILE,34 - 33070 CANEVA	PN
20	728	00098610934	LATTERIA SOCIALE TURNARIA DI MARON SCRL	VIA TAGLIO,1 - 33070 BRUGNERA	PN
21	772	PVTVNT65B04G886T	PIVETTA VALENTINO	VIA CASTELLET 1 - 33080 PORCIA	PN
22	778	00075070938	VENCHIAREDO CASEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO SCRL	VIA IPPOLITO NIEVO,31 - 33079 SESTO AL REGHENA	PN
23	669	01408900304	LATTERIA DI VENZONE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	VIA PONTEBBANA, 5 - 33010 VENZONE	UD
24	670	94014230307	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI LATTIERO CASEARI DEL F.V.G	VIA GORGHI,27 - 33100 UDINE	UD
25	674	01036290300	CASEIFICIO COOPERATIVO DELLA VAL DEGANO SOC. COOP.	V.GUART DI LUINCIS 75/B LUINCIS - 33025 OVARO	UD
26	684	84002650301	CASEIFICIO SOCIALE 'ALTO BUT' SOC. COOP. A R.L.	VIA ARTIGIANATO 1 - 33020 SUTRIO	UD
27	689	00195760301	CASEIFICIO VAL TAGLIAMENTO SOC. COOP. A R.L.	VIA CASOLARI N.3 - 33020 ENEMONZO	UD
28	695	00164830309	CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE SOC.COOP.A R.L.	VIA PIETRO ZORUTTI 98 - 33030 CAMPOFORMIDO	UD
29	711	84003190307	COOPERATIVA AGRICOLTORI VALCANALE - SOC. COOP. AGRICOLA	FR.UGOVIZZA V.PONTEBBANA N.24 - 33010 MALBORGHETTO VALI	UD
30	3389	02038030306	COSPALAT DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CONSORZIO	VIA DELLA CODA 20/2 - 33010 PAGNACCO	UD
31	771	01788280301	FRATELLI LUVISUTTI S.N.C. DI LUVISUTTI IVAN E C.	VIA DELLA LAGUNA,141 - 33056 PALAZZOLO DELLO STELLA	UD
32	7619	02363100302	FRIULANA LATTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	VIA GORGHI N.27 - 33100 UDINE	UD
33	720	00969980309	LATT.SOC.COOP. DI NOGAREDO DI P. E FAUGNACCO SOC.COOP.AGR.	VICOLO STELLA,1 FR.NOGAREDO DI P. - 33035 MARTIGNACCO	UD
34	776	01309460309	LATTE VIVO S.N.C. DI DRIUSSI GIACINTO & C.	FR.FELETTO U. VIA LOMBARDIA 2 - 33010 TAVAGNACCO	UD
35	762	01013140304	LATTERIA SOC. INTERCOMUNALE DI TRICESIMO SCARL	VIA DELLA SOIMA,8 - 33019 TRICESIMO	UD
36	739	00255570301	LATTERIA SOCIALE DI CIVIDALE E VALLI DEL NATISONE SOC.COOP.AGF	VIA GORIZIA 17 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI	UD
37	740	00254860307	LATTERIA SOCIALE DI CODERNO SOC. COOP. AGRICOLA	VIA INGORIE,2 FR.CODERNO - 33039 SEDEGLIANO	UD
38	746	00158580308	LATTERIA SOCIALE DI MORTEGLIANO - SOC. COOP. AR.L.	VIA MICON 15 - 33050 MORTEGLIANO	UD
39	750	00256920307	LATTERIA SOCIALE DI PAULARO - SOC. COOP. A R.L.	VIA G. MARCONI,34 - 33027 PAULARO	UD
40	752	00274360304	LATTERIA SOCIALE DI POCENIA SOC. COOP. A R.L.	VIA A. DIAZ,24 - 33050 POCENIA	UD

41	756	00332690304	LATTERIA SOCIALE DI S.VITO DI FAGAGNA SOC.COOP. A R.L.	VIA SAN DANIELE,30 - 33030 SAN VITO DI FAGAGNA	UD
42	757	00315940304	LATTERIA SOCIALE DI SCLAUNICCO SOC.COOP.A.R.L.	VIA S.GIOVANNI BOSCO 14 FR.SCLAUNIC - 33050 LESTIZZA	UD
43	759	00216530303	LATTERIA SOCIALE DI TALMASSONS SOC.COOP. A R.L.	PIAZZA VALUSSI 9 - 33030 TALMASSONS	UD
44	767	00174570309	LATTERIA SOCIALE TURNARIA DI BICINICCO SOC.COOP.A R.L.	VIA ROMA, 16 - 33050 BICINICCO	UD
45	729	00184330306	LATTERIA SOCIALE TURNARIA DI BORGO PALUDO FAGAGNA	VIA SAN DANIELE N. 4 - 33034 FAGAGNA	UD
46	764	00169190303	LATTERIA SOCIALE TURNARIA DI LAVARIANO SOC. COOP.	PIAZZA S.PAOLINO 7 - 33050 MORTEGLIANO	UD
47	768	00289680308	LATTERIA TURNARIA DI BORGO RIOLO FAGAGNA SOC. COOP. AGR.	VIA RIOLO, 22 - 33034 FAGAGNA	UD

Udine, 14 marzo 2005

per IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE CENTRALE:
dr. Augusto Viola

DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE
E RIFORME ISTITUZIONALI

Servizio del Libro fondiario

**Ufficio tavolare
di Udine
Sezione di Cervignano del Friuli**

Completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Campolongo al Torre.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 765/10 del Comune censuario di Campolongo al Torre.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via I maggio n. 9 da lunedì al giovedì con orario 9.10-12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso L'UFFICIO TAVOLARE DI CERVIGNANO DEL FRIULI:
Edda Fulizio

Completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Perteole, p.c. 916/6 - 916/7 - 916/8 - 916/10.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 916/6-916/7-916/8-916/10 del Comune censuario di Perteole.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via I maggio n. 9 da lunedì al giovedì con orario 9.10-12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso L'UFFICIO TAVOLARE DI CERVIGNANO DEL FRIULI:
Edda Fulizio

Completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Perteole, p.c. 916/9.

II Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 916/9 del Comune censuario di Perteole.

II progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via I maggio n. 9 da lunedì al giovedì con orario 9.10-12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le partì in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso L'UFFICIO TAVOLARE DI CERVIGNANO DEL FRIULI:
Edda Fulizio

Completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Visco.

II Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 800/2 del Comune censuario di Visco.

II progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via I maggio n. 9 da lunedì al giovedì .con orario 9.10-12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Contro, le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso L'UFFICIO TAVOLARE DI CERVIGNANO DEL FRIULI:
Edda Fulizio

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 52 del 4 marzo 2005)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 febbraio 2005.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sanvito» di San Vito al Tagliamento. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto di data 8 febbraio 2005 del Direttore generale della prevenzione sanitaria con il quale viene ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sanvito», in Comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone).

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 54 del 7 marzo 2005)

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il provvedimento di data 21 febbraio 2005 del Direttore regionale del Friuli Venezia Giulia con il quale si accerta l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone il giorno 14 febbraio 2005.

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il provvedimento di data 23 febbraio 2005 del Direttore regionale del Friuli Venezia Giulia con il quale si accerta l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste il giorno 14 febbraio 2005.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

UDINE

Deliberazione n. 2/CD/2005 del 31 gennaio 2005 - Fissazione dei criteri per la richiesta di rimborso per le operazioni di recupero e semina del materiale ittico in occasione di asciutte.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell'Ente tutela pesca e le successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e le successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la deliberazione dell'Ente tutela pesca 14 ottobre 1992, n. 17/CD/1992 che approva i criteri per la richiesta di rimborso delle spese sostenute per gli interventi di recupero del materiale ittico in occasione di asciutte e lavori su corsi o specchi d'acqua pubblici interni effettuati da enti, ditte o privati;

RITENUTO di fissare nuovi criteri per il rimborso delle spese che l'Ente tutela pesca sostiene per le predette operazioni di recupero e semina del materiale ittico, calcolando anche i costi dell'ossigeno consumato ed il rimborso delle spese generali che l'Ente sostiene e che si ritiene di fissare in maniera forfetaria per ogni intervento richiesto;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'esame di cui all'articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

all'unanimità,

DELIBERA

per le causali di cui in premessa:

1) di revocare la propria precedente deliberazione 14 ottobre 1992, n. 17/CD/1992;

2) di fissare i seguenti criteri per la richiesta del rimborso del costo del servizio che l'Ente tutela pesca fornisce per le operazioni di recupero e semina del materiale ittico in occasione di asciutte per lavori sui corsi d'acqua eseguiti da soggetti pubblici e privati:

   a) rimborso del costo chilometrico per l'uso di automezzi attrezzati per la raccolta, il trasporto e la semina del materiale ittico recuperato, ivi comprese le vetture di servizio degli addetti alla sorveglianza, pari ad un quinto del costo della benzina;

   b) rimborso per l'uso delle apparecchiature elettriche e dell'ossigeno rapportati all'effettivo uso delle apparecchiature elettriche, pari ad euro 7,00 orari;

   c) rimborso delle spese per i premi erogati ai collaboratori ittici utilizzati nelle operazioni di recupero, nelle misure indicate dalla propria deliberazione 24 febbraio 2003, n. 4/CD/2003, ivi compreso il rimborso del pasto, ove dovuto, ed il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere il luogo dell'operazione pari ad un quinto del costo della benzina;

   d) rimborso per spese generali nella misura di euro 30,00 per intervento;

3) i rimborsi di cui al punto 2 lettere b), c) e d) saranno annualmente ed automaticamente rivalutati, ad ecce-

zione del rimborso delle spese di viaggio, secondo la svalutazione assoluta dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (ISTAT) riferito al mese di dicembre;

4) gli accordi per l'esecuzione delle asciutte e degli interventi di cui sopra dovranno essere definiti con l'Ente tutela pesca prima dell'inizio dei lavori, diversamente troveranno applicazione le sanzioni previste dalla vigente normativa di settore, salva restando l'azione per eventuali danni cagionati al patrimonio ittico;

5) la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

IL PRESIDENTE:
Ezio Fain

IL DIRETTORE:
dott. Paolo Marini

AUTOVIE VENETE S.p.A.

TRIESTE

Bando di gara a pubblico incanto per l'appalto dei lavori di riqualificazione della recinzione autostradale nella tratta A4 tra la progr. km. 2+700 e la progr. km. 8+700.

1. Stazione appaltante: S.p.A. Autovie Venete, Via Vittorio Locchi n. 19 - 34123 Trieste, telefono: 040/3189111, fax: 040/3189313 - sito Internet: http://www.autovie.it.

2. Procedura di gara: pubblico incanto, con aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 31, comma 1, lettera a), della legge Regione Veneto 27/2003. Non sono ammesse offerte in aumento.

3. Luogo, oggetto, natura e importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

3.1 luogo di esecuzione: Provincia di Venezia;

3.2 oggetto dei lavori: lavori di riqualificazione della recinzione autostradale nella tratta A4 tra la progr. km. 2+700 e la progr. km. 8+700;

3.3 importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 656.227,30 (euro seicentocinquantaseimiladuecentoventisette/30), I.V.A. esclusa;

importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso: euro 629.671,60 (euro seicentoventinovemilaseicentosettantuno/60) di cui a corpo euro 4.664,41 (euro quattromilaseicentosessantaquattro/41) e a misura euro 625.007,19 (euro seicentoventicinquemilasette/19), I.V.A. esclusa;

lavorazioni di cui si compone l'intervento, al netto degli oneri per la sicurezza:

lavorazione	*categoria D.P.R. 34/2000*	*qualificazione obbligatoria (si/no)*	*importo (euro)*	*%*	*indicazioni speciali ai fini della gara*	
					prevalente o scorporabile	*subappaltabile (si/no)*
Barriere e protezioni stradali	**OS12**	si	**629.671,60**		prevalente	si
Importo totale			**629.671,60**			

3.4 oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: euro 26.555,70 (euro ventiseimilacinquecentocinquantacinque/70);

3.5 modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, 21, comma 1, lettera c), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni.

4. Termine di esecuzione: giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo dalla data di consegna dei lavori.

5. Documentazione:

il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché il capitolato speciale d'appalto, i piani di sicurezza, i grafici di progetto e lo schema di contratto, sono visibili presso l'Entità ammodernamenti e manutenzioni di Palmanova (Udine) previo appuntamento telefonando al numero 0432/925473 con orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì; oppure acquistabili, fino al giorno della presentazione delle offerte, presso l'Eliografia San Giusto di Trieste Via Torrebianca, n. 12, telefono 040/367555 e fax 040/367666, con orario dalle ore 8.30 alle ore 19.30, dal lunedì al sabato.

Sopralluogo: per la partecipazione alla gara è richiesta a pena di esclusione la certificazione attestante che l'impresa concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori. A tal fine le imprese interessate potranno concordare, contattando l'Entità ammodernamenti e manutenzioni di Palmanova (Udine) previo appuntamento telefonando al numero 0432/925473 con orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

L'elenco prezzi unitari - lista delle lavorazioni e forniture (indispensabile per formulare l'offerta) potrà essere richiesto a mezzo fax al numero 040/3189313 e verrà inviato gratuitamente per posta ordinaria. - Si terrà conto solo ed esclusivamente delle richieste pervenute entro 8 (otto) giorni prima della data del termine per la presentazione dell'offerta; successivamente a tale data, i concorrenti dovranno ritirare la documentazione presso gli Uffici della sede legale della Società, in Trieste, Via V. Locchi, n. 19, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

Il presente bando e il disciplinare di gara sono altresì disponibili sul sito Internet http://www.autovie.it e http://www.rveneto.bandi.it.

6. Termine, Indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:

6.1 termine: entro le ore 10.00 del giorno . . . . ;

6.2 indirizzo: S.p.A. Autovie Venete, Via Vittorio Locchi, n. 19 - 34123 Trieste, telefono: 040/3189111, fax: 040/3189313;

6.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando;

6.4 apertura offerte in seduta pubblica il giorno 4 maggio 2005, alle ore 10.00, presso la Sala gare della S.p.A. Autovie Venete.

7. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. Cauzione: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:

a) da una cauzione provvisoria per l'importo di euro 13.124,55 pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori e forniture costituita esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avente validità per almeno 180 giorni dal 4 maggio 2005 compreso;

b) da una dichiarazione rilasciata dagli stessi soggetti di cui alla lettera precedente, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.

9. Finanziamento: opere in autofinanziamento; in corso d'opera saranno pagati acconti per lavori eseguiti sulla base di stati di avanzamento con cadenza mensile.

10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (S.O.A.) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e successive modifiche regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classiche adeguate, ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modifiche, ai lavori da assumere come indicato nel disciplinare di gara.

12. Termine di validità dell'offerta: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

13. Criterio di aggiudicazione: mediante offerta a prezzi unitari e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara.

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

15. Altre informazioni:

a) l'aggiudicatario deve prestare:

- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e dall'articolo 101 del D.P.R. n. 554/1999;
- la polizza di cui all'articolo 30, comma 3, della legge n. 109/1994 e all'articolo 103 del D.P.R. n. 554/1999 per una somma assicurata:
  - per danni alle opere ed impianti preesistenti: euro 656.227,30;
  - per la responsabilità civile verso terzi: euro 500.000,00;

i contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123, tenendo conto delle norme di legge in tale decreto non richiamate, in particolare della legge n. 350/2003;

b) in caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato negli elaborati di progetto, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare.

Trieste, 17 marzo 2005

L'AMMINISTRATORE DELEGATO:
dott. Pietro Del Fabbro

Bando di gara a pubblico incanto per l'appalto del prolungamento dell'autostrada A28 da Pordenone a Conegliano. Progetto esecutivo lotto 28 dalla progr. km. 35+861,64 alla progr. km. 44+585,63 - Barriere di sicurezza viabilità ordinaria.

1. Stazione appaltante: S.p.A. Autovie Venete, Via Vittorio Locchi, n. 19 - 34123 Trieste, telefono: 040/3189111, fax: 040/3189235 - sito Internet: http://www.autovie.it.

2. Procedura di gara: pubblico incanto, con aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Non sono ammesse offerte in aumento.

3. Luogo, oggetto, natura e importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

3.1 luogo di esecuzione: Comuni di Godega di San Urbano (Treviso), Sacile (Pordenone), Cordignano (Treviso) e Orsago (Treviso);

3.2 oggetto dei lavori: prolungamento dell'autostrada A28 da Pordenone a Conegliano. Progetto esecutivo lotto 28 dalla progr. km. 35+861,64 alla progr. km. 44+585,63. Barriere di sicurezza viabilità ordinaria;

3.3 importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 662.639,92 (euro seicentosessantaduemilaseicentotrentanove/92), I.V.A. esclusa;

importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso: euro 632.821,12 (euro seicentotrentaduemilaotto-centoventuno/12), oneri fiscali esclusi;

lavorazioni di cui si compone l'intervento, al netto degli oneri per la sicurezza:

lavorazione	*categoria D.P.R. 34/2000*	*qualificazione obbligatoria (si/no)*	*importo (euro)*	*%*	*indicazioni speciali ai fini della gara*	
					prevalente o scorporabile	*subappaltabile (si/no)*
Barriere e protezioni stradali	**OS12**	si	**632.821,12**		prevalente	si
Importo totale			**632.821,12**			

3.4 oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: euro 29.818,80 (euro ventinovemilaottocentodiciotto/80);

3.5 modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni.

4. Termine di esecuzione: giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo dalla data di consegna dei lavori.

5. Documentazione:

il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché il capitolato speciale d'appalto, i piani di sicurezza, i grafici di progetto e lo schema di contratto, sono visibili presso l'Ufficio nuovi lavori con sede a Porcia (Pordenone) telefonando al numero 0434/920445 con orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.; oppure acquistabili, fino al giorno della presentazione delle offerte, presso l'Eliografia San Giusto di Trieste Via Torrebianca n. 12, telefono 040/367555 e fax 040/367666, con orario dalle ore 8.30 alle ore 19.30, dal lunedì al sabato.

La lista delle lavorazioni e forniture (indispensabile per formulare l'offerta) potrà essere richiesta a mezzo fax al numero 040/3189313 e verrà inviata gratuitamente per posta ordinaria. Si terrà conto solo ed esclusivamente delle richieste pervenute entro 8 (otto) giorni prima della data del termine per la presentazione dell'offerta; successivamente a tale data, i concorrenti dovranno ritirare la documentazione presso gli Uffici della sede legale della Società, in Trieste, Via V. Locchi, n. 19, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

Il presente bando e il disciplinare di gara sono altresì disponibili sul sito Internet http://www.autovie.it e http://www.serviziobandi.llpp.it.

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:

6.1 termine: entro le ore 10.00 del giorno . . . . ;

6.2 indirizzo: S.p.A. Autovie Venete, Via Vittorio Locchi, n. 19 - 34123 Trieste, telefono: 040/3189111, fax: 040/3189313;

6.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando;

6.4 apertura offerte in seduta pubblica il giorno 10 maggio 2005, alle ore 10.00, presso la Sala gare della S.p.A. Autovie Venete.

7. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. Cauzione: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:

a) da una cauzione provvisoria per l'importo di euro 13.252,80 pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori e forniture costituita esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avente validità per almeno 180 giorni dal 10 maggio 2005 compreso;

b) da una dichiarazione rilasciata dagli stessi soggetti di cui alla lettera precedente, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.

9. Finanziamento: opere in autofinanziamento; in corso d'opera saranno pagati acconti per lavori eseguiti sulla base di stati di avanzamento con cadenza mensile.

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (S.O.A.) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e successive modifiche regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classiche adeguate, ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modifiche, ai lavori da assumere come indicato nel disciplinare di gara.

12. Termine di validità dell'offerta: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

13. Criterio di aggiudicazione: mediante offerta a prezzi unitari e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara.

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

15. Altre informazioni:

a) l'aggiudicatario deve prestare:

- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e dall'articolo 101 del D.P.R. n. 554/1999;
- la polizza di cui all'articolo 30, comma 3, della legge n. 109/1994 e all'articolo 103 del D.P.R. n. 554/1999 per una somma assicurata:
  - per danni alle opere ed impianti preesistenti: euro 662.639,92;
  - per la responsabilità civile verso terzi: euro 500.000,00;

i contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123, tenendo conto delle norme di legge in tale decreto non richiamate, in particolare della legge n. 350/2003;

b) in caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato

negli elaborati di progetto, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare.

Trieste, 17 marzo 2005

L'AMMINISTRATORE DELEGATO:
dott. Pietro Del Fabbro

COMUNE DI PAVIA DI UDINE
P.O. del Servizio tecnico e della gestione del territorio

(Udine)

Avviso di pubblicazione, per estratto, del bando per la cessione in proprietà di lotti urbanizzati in area P.E.E.P.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

RENDE NOTO

che è stato pubblicato il bando per la cessione in proprietà di n. 4 (quattro) lotti urbanizzati, compresi nel Piano di edilizia economica e popolare.

Dei n. 4 (quattro) lotti, n. 3 (tre) sono riservati ad imprese edilizie e a cooperative edilizie e loro consorzi ed uno è riservato a soggetti singoli privati.

Gli interessati potranno presentare domanda, su appositi stampati predisposti dal Comune, esclusivamente a mezzo servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento.

II termine per la presentazione delle domande scadrà improrogabilmente il 29 aprile 2005.

Per i soli emigrati all'estero il termine improrogabile è fissato al 14 maggio 2005.

Copia integrale del bando può essere ritirata presso l'Ufficio tecnico comunale, Piazza Julia, n. 1, frazione Lauzacco, durante l'orario di apertura degli uffici al pubblico (lunedì e giovedì 16.00-18.00, mercoledì e venerdì 10.30-12.30).

Per ulteriori informazioni si può contattare l'Ufficio tecnico comunale al seguente n. telefonico 0432/675480.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.:
arch. Lucio Pozzetto

CSR BASSA FRIULANA S.p.A.

SAN GIORGIO DI NOGARO

(Udine)

Estratto dell'avviso d'asta pubblica per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto presso l'impianto di preselezione e compostaggio di San Giorgio di Nogaro della frazione differenziata dell'erba e ramaglie.

Questa società appalterà, mediante asta pubblica, il servizio di raccolta e trasporto dell'erba e ramaglie, raccolti presso le aree comunali denominate «ecopiazzole», nei Comuni da essa serviti.

L'importo annuo stimato è di euro 73.600,00 (euro settantatremilaseicento/00), al netto di I.V.A.

Durata dell'appalto: dal 1º maggio 2005 al 31 dicembre 2006.

La licitazione privata sarà effettuata con il criterio di cui all'articolo 73, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Le ditte interessate possono ritirare copia del capitolato speciale d'appalto presso la sede del C.S.R. in orario d'ufficio.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato improrogabilmente, entro le ore 12.00 di lunedì 18 aprile 2005.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 0431/620581,620071.

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Antonio Venchiarutti

A.Re.Ra.N.

AGENZIA REGIONALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DEGLI ENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

TRIESTE

Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area dipendenti regionali non dirigenti - quadriennio giuridico 1998-2001.

Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia

Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle pubbliche amministrazioni

A seguito della delibera della Giunta regionale n. 328 del 18 febbraio 2005, di autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo relativo al C.C.R.L. personale del comparto unico - area dipendenti regionali non dirigenti - quadriennio giuridico 1998-2001, nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti, in data 4 marzo 2005, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 14 marzo 2005, alle ore 10.00, ha avuto luogo l'incontro tra:

A.Re.Ra.N.:

nella persona del presidente Gianfranco Patuanelli f.to Patuanelli

Rappresentanze sindacali:

C.G.I.L. - F.P. nella persona di Arrigo Venchiarutti	f.to	Venchiarutti
C.I.S.L. - F.P.S. - F.V.G. nella persona di Pierangelo Motta	f.to	Motta
U.I.L. - F.P.L. nella persona di Maurizio Burlo	f.to	Burlo
Dir. E.R. - F.V.G. nella persona di Franco Spagnolli	f.to	Spagnolli

Alla riunione è presente la delegazione dell'organizzazione sindacale C.I.S.A.L.-F.I.A.L.P. che dichiara di non sottoscrivere il contratto.

Verificato che, le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di contratto, rappresentano, nel loro complesso, almeno il 51% del dato associativo, le parti, al termine della riunione sottoscrivono l'allegato C.C.R.L. personale del comparto unico - area dipendenti regionali non dirigenti - quadriennio giuridico 1998-2001.

Trieste, 14 marzo 2005

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO - AREA DIPENDENTI REGIONALI NON DIRIGENTI

QUADRIENNIO GIURIDICO 1998-2001

INDICE

PREINTESA RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO - AREA DIPENDENTI REGIONALI NON DIRIGENTI

QUADRIENNIO GIURIDICO 1998-2001

Introduzione

Il presente contratto tiene conto, nella sua articolazione, principalmente del fatto che il quadriennio giuridico 1998-2001 è, come noto, ampiamente scaduto e, secondariamente, del fatto che attualmente la Regione è interessata da un processo di riorganizzazione interna che richiede comunque soluzioni contrattuali che intervengano rapidamente a supportare le determinazioni organizzative assunte.

Pertanto, per un verso, interviene fin da subito su alcuni istituti contrattuali aventi particolari ricadute all'interno del processo di riorganizzazione in atto mentre su altri interviene mediante integrazioni, relative a disposizioni normative intervenute successivamente al contratto 1994-1997, lasciando inalterato l'impianto originario.

Questa impostazione si giustifica anche alla luce del percorso contrattuale che porterà entro il 2005 alla definizione del contratto del comparto unico.

In ragione di quanto premesso il presente C.C.R.L. persegue le seguenti finalità:

a) proseguire nel processo di trasformazione della disciplina del rapporto di lavoro riconducendo alla disciplina pattizia gli istituti non ancora regolati dai vigenti C.C.R.L.;

b) modificare ed integrare la normativa contrattuale vigente in conseguenza dei mutamenti legislativi intervenuti nel periodo di riferimento;

c) avviare, all'interno del comparto unico, un processo di armonizzazione degli istituti contrattuali.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Campo di applicazione e finalità)

1. Il presente C.C.R.L. si applica al personale dell'area non dirigenziale della Regione, del Consiglio regionale e degli Enti regionali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato in quanto compatibile con la natura del contratto a termine.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, laddove nel testo sia citata la «Regione» il riferimento si intende operato all'Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali.

Art. 2

(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto)

1. Il presente contratto concerne il quadriennio giuridico 1° gennaio 1998-31 dicembre 2001.

2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

3. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata entro tre mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

Art. 3

(Contrattazione collettiva integrativa)

1. I costi derivanti dalla contrattazione disciplinata dal presente articolo vanno imputati al Fondo per la contrattazione integrativa.

2. Intervenendo il presente contratto successivamente alla definizione della gran parte della contrattazione collettiva integrativa a livello di amministrazione regionale, non viene definito l'ammontare del Fondo per la contrattazione integrativa per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 in quanto l'ammontare già stanziato ed approvato dalla Giunta regionale corrisponde alla volontà delle parti contraenti.

3. La contrattazione collettiva integrativa disciplina le seguenti materie:

a) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;

b) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;

c) le pari opportunità;

d) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse ad essa destinate;

e) l'articolazione dell'orario di servizio e di lavoro;

f) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio;

g) il completamento e la integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno delle categorie;

h) i criteri generali per la progressione di carriera verticale;

i) i profili professionali e le relative mansioni;

j) i criteri generali di valutazione basati su indici e standard di valutazione;

k) i criteri e le procedure di trasferimento nell'ambito della Regione e la definizione delle modalità di corresponsione delle indennità di trasferimento, fatta eccezione per la mobilità collettiva;

l) la disciplina dei trattamenti previdenziali e assistenziali integrativi su base volontaria;

m) le modalità di fruizione delle ferie, permessi e assenze per malattia;

n) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;

o) le modalità di attuazione degli istituti della maternità, paternità e congedi parentali.

I contenuti economici e normativi della contrattazione di secondo livello già conclusasi, vengono salvaguardati anche se non espressamente previsti dal presente articolo e comunque in esecuzione del protocollo dell'11 dicembre 2003.

CAPO II

PROGRESSIONI DI CARRIERA ORIZZONTALI E VERTICALI

Art. 4

(Progressione economica all'interno delle categorie: criteri generali)

1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica in linea orizzontale che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale di ciascuna categoria di cui alla legge regio-

nale 13 agosto 2002, n. 20, di successivi incrementi economici con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive.

2. La progressione economica di cui al comma 1, si realizza, nel limite delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo per la contrattazione integrativa, mediante selezione nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali della categoria A e B in base all'esperienza professionale;

b) per i passaggi alle successive posizioni economiche della categoria A, in base ai seguenti criteri: risultati ottenuti, prestazioni rese, impegno profuso e qualità della prestazione individuale dimostrata;

c) per i passaggi alle successive posizioni economiche della categoria B, in base ai seguenti criteri: risultati ottenuti, prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, impegno dimostrato e qualità della prestazione individuale resa;

d) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali della categoria C in base ai seguenti criteri: adeguata valorizzazione dell'esperienza professionale, risultati ottenuti, prestazioni rese, capacità di adattamento, anche in unità operative diverse, impegno dimostrato e qualità della prestazione individuale resa;

e) per i passaggi alle successive posizioni economiche della categoria C, in base ai seguenti criteri: risultati ottenuti, prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, capacità di adattamento, anche in unità operative diverse, impegno dimostrato e qualità della prestazione individuale resa, potenzialità espresse nell'ambito dell'attività svolta;

f) per i passaggi alle posizioni economiche successive alla prima posizione economica della categoria D, sulla base degli elementi di cui al punto e), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano comunque conto del:

- diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte;
- grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;
- iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro;
- responsabilità di procedimenti di particolare complessità con connessa adozione del relativo provvedimento finale, laddove non avente contenuti espressivi di volontà con effetti esterni.

3. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 2, in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa le parti possono provvedere all'eventuale integrazione dei criteri di progressione orizzontale nell'ambito delle diverse categorie.

Art. 5

(Progressione verticale nel sistema di classificazione)

1. La Regione disciplina, secondo il proprio fabbisogno occupazionale e tenendo conto dei requisiti richiesti per l'accesso alle categorie ed ai profili professionali, le selezioni per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione.

2. Alle selezioni previste dal presente articolo è consentita la partecipazione anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente richiesti per l'accesso dall'esterno; non si può comunque prescindere dal possesso di uno specifico titolo di studio ovvero una qualificazione o specializzazione tecnico o un'abilitazione professionale qualora detti titoli siano necessariamente richiesti per il profilo professionale e indirizzo messi a concorso.

3. Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive previste dal presente articolo non è soggetto al periodo di prova.

4. La Regione può altresì prevedere selezioni interamente riservate al personale dipendente solo in relazione a particolari profili professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

5. Le progressioni verticali si effettuano a fronte di copertura di posti disponibili o di aumento del fabbisogno occupazionale; i relativi costi non ricadono nel fondo per la contrattazione integrativa.

6. La definizione del fabbisogno occupazionale previsto dal comma 1 viene determinata con le procedure definite nel Contratto collettivo di lavoro 1994-1997, area non dirigenziale, documento stralcio concernente «Sistema delle relazioni sindacali».

CAPO III

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 6

(Posizioni organizzative)

1. La Regione può istituire, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, anche mediante adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, anche correlate a diplomi di laurea e/o alla iscrizione ad albi professionali;

c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

2. La Regione determina, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, il numero complessivo delle posizioni organizzative attribuibili e la loro collocazione all'interno delle singole strutture.

Art. 7

(Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative)

1. Gli incarichi relativi alle posizioni organizzative sono conferiti, a personale della categoria D, dai dirigenti competenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, rinnovabili, previa determinazione dei criteri generali da parte della Regione, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. I dirigenti competenti provvedono, con l'atto di conferimento dell'incarico relativo alle posizioni organizzative a definire le finalità e gli obiettivi attribuiti alle posizioni medesime; con lo stesso provvedimento o con altri provvedimenti, definiscono altresì le attribuzioni espressive di volontà con effetti esterni delegate alle posizioni stesse. Non può comunque essere delegata ad un incaricato di posizione organizzativa l'adozione di atti relativi:

a) alla valutazione del personale;

b) a procedimenti disciplinari.

Non può essere altresì attribuita la funzione di sostituzione del dirigente assente a qualsiasi titolo.

2. Per il conferimento degli incarichi il dirigente terrà conto - rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale, gestionale ed organizzativa e dell'esperienza acquisiti dal personale.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento, ai sensi del comma 4, di risultati negativi delle attività svolte, con riferimento alle finalità ed agli obiettivi attribuiti con l'atto di conferimento, o in caso di grave inosservanza delle disposizioni ricevute.

4. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'articolo 8 da parte del dipendente titolare.

5. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo

sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dalla Regione, con riferimento alle finalità ed agli obiettivi attribuiti con l'atto di conferimento. La Regione, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva dovrà acquisire, in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

Art. 8

(Retribuzione di posizione)

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni di cui all'articolo 7 è composto da una retribuzione di posizione fissa e da una retribuzione di posizione variabile. Tale trattamento assorbe il compenso per il lavoro straordinario per un numero pari a 120 ore annue nonché tutte le indennità, correlate a incarichi o funzioni.

2. L'importo della retribuzione di posizione fissa è stabilito da un minimo di euro 5.200,00 a un massimo di euro 16.000,00 annui lordi corrisposto per dodici mensilità. La Regione stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate, sulla base delle competenze attribuite a ogni posizione ed in relazione alla complessità organizzativa utilizzando i seguenti criteri:

I. Complessità:

a) complessità gestionale e funzionale;

b) complessità organizzativa;

c) complessità di procedimenti e/o progetti gestiti;

d) tipologia delle cognizioni necessarie per l'assolvimento delle attribuzioni.

II. Relazioni:

a) complessità del sistema relazionale;

b) autonomia strategica;

c) evoluzione del quadro di riferimento.

III. Responsabilità:

a) autonomia decisionale;

b) esposizione al giudizio e alla responsabilità nei confronti dell'ambiente esterno e alle responsabilità formali;

c) quantificazione complessiva delle risorse finanziarie gestite.

3. L'importo della retribuzione di posizione variabile non può superare il 35% né essere inferiore al 15% della retribuzione di posizione fissa specificatamente attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale, ove l'esito della stessa risulti positivo.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del bilancio regionale.

CAPO IV

CONGEDI

Art. 9

(Congedi di maternità e di paternità)

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Nei periodi di cui agli articoli 16, 17, 20 e 28 del decreto legislativo 151/2001 ai dipendenti spetta il trattamento economico in godimento.

Art. 10

(Congedi parentali)

1. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 151/2001, per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri, i primi sessanta giorni, fruiti entro i tre anni di vita del bambino, ovvero nei tre anni successivi all'ingresso in famiglia del bambino adottato, anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

2. Per i periodi successivi a quelli indicati al comma 1 e sino al periodo massimo e nei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 151/2001 ai dipendenti spettano i trattamenti economici previsti dall'articolo 34 di cui al medesimo decreto legislativo 151/2001. Questi periodi sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio ma riducono proporzionalmente le ferie, la tredicesima mensilità e il salario aggiuntivo ed escludono le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

CAPO V

FLESSIBILITÀ

Art. 11

(Lavoro flessibile)

1. La Regione, a fronte di ragioni tecnico e produttive e nel limite massimo complessivo del 3 per cento del personale in servizio di ruolo, può ricorrere, secondo le disposizioni del presente Capo, a forme di lavoro flessibile esclusivamente stipulando contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 ovvero ricorrendo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi del Capo I del Titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Per le ragioni di cui al presente comma, il ricorso al lavoro flessibile è ammesso solamente per soddisfare esigenze di carattere non continuativo, e/o a cadenza periodica, per attività connesse ad esigenze straordinarie, o per particolari punte di attività o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio, o attraverso le modalità di reclutamento ordinario.

2. La Regione ricorre altresì, senza alcun limite percentuale, al lavoro flessibile nei seguenti casi di sostituzione di personale:

a) sostituzione di dipendenti assenti per gravidanza e puerperio, per l'assolvimento degli obblighi di leva e per richiamo alle armi, per malattia o comunque per sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto;

b) sostituzione di dipendenti assegnati agli Uffici di segreteria del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale e dei Presidenti delle Commissioni consiliari, degli Assessori regionali, degli Organi di garanzia regionali previsti da leggi regionali, nonché delle segreterie dei gruppi consiliari o che svolgono funzioni di addetti di segreteria dei Vicepresidenti del Consiglio regionale;

c) sostituzione di dipendenti che fruiscono di aspettative sindacali o per mandato politico;

d) per compensare la minore presenza in servizio di dipendenti che usufruiscono del rapporto di lavoro a tempo parziale.

3. Nei casi di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto, la Regione prioritariamente provvede, ove possibile, alla sostituzione del dipendente assente con altro personale regionale, in servizio presso la struttura interessata, di categoria immediatamente inferiore a quella del dipendente da sostituire, previo conferimento delle mansioni superiori, secondo la disciplina vigente.

4. Per ragioni organizzative connesse con le esigenze di cui al comma 1 e in particolare per la realizzazione di progetti-obiettivo per i quali non sia possibile il ricorso al personale in servizio, nonché per la tempora-

nea utilizzazione di professionalità non previste nell'ordinamento regionale anche al fine di sperimentarne la necessità, la Regione, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, ricorre al lavoro flessibile nel limite massimo dell'1 per cento del personale in servizio di ruolo.

5. Il ricorso al lavoro flessibile deve essere improntato all'esigenza di contemperare l'efficienza operativa e l'economicità di gestione. A tal fine la Regione prioritariamente fa fronte a tali esigenze, dopo aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 3, ricorrendo alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell' articolo 12.

6. In nessun caso il ricorso a forme di lavoro flessibile può essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico.

Art. 12

(Contratto a tempo determinato)

1. La Regione procede ad assunzioni a tempo determinato previa verifica della possibilità di utilizzare graduatorie già esistenti di concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali, ovvero previo esperimento di procedure selettive le cui modalità sono individuate dalla Regione nel rispetto della normativa vigente.

2. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero, ove consentito, anche a tempo parziale.

3. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e, ove posto in essere dalla Regione, deve essere motivato.

4. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e giuridico contrattualmente previsto per il personale assunto a tempo indeterminato, coerentemente con la natura del contratto a termine ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, con le seguenti precisazioni:

a) le ferie maturano in proporzione della durata del contratto;

b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dalla vigente normativa regionale, i periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti in misura proporzionalmente rapportata alla durata del rapporto di lavoro, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto di cui ai commi 7, 8 e 10, dell'articolo 21 del Contratto collettivo di lavoro 1994-1997 area non dirigenziale, è calcolato in misura proporzionalmente rapportata alla durata del rapporto di lavoro e non può in ogni caso superare la durata del rapporto medesimo;

c) possono essere concessi, alle medesime condizioni, i permessi retribuiti previsti dalle disposizioni contrattuali per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ad eccezione di quelli di cui all'articolo 17 del Contratto collettivo di lavoro 1994-1997, area non dirigenziale; possono essere altresì concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi;

d) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000.

5. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito ovvero con il rientro a tempo pieno del lavoratore di cui si compensa la minore presenza in servizio.

6. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a termine presso la Regione, per un periodo di almeno 12 mesi, anche non continuativi, possono essere adeguatamente valutati nell'ambito delle selezioni pubbliche disposte dallo stesso ente per la copertura di posti vacanti di profilo e categoria identici a quelli per i quali è stato sottoscritto il contratto a termine. In ogni caso, della attività svolta a tempo determinato non si tiene conto a tali fini decorsi tre anni dalla cessazione del rapporto.

7. Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è assicurata la partecipazione alle attività formative programmate dalla Regione.

8. Alla fine di ciascun anno la Regione comunica alle Organizzazioni sindacali e all'A.Re.Ra.N. il numero e i motivi dei contratti conclusi, la loro durata, il numero e la categoria dei lavoratori interessati.

9. I risparmi derivanti dalla mancata sostituzione di dipendenti assenti o dalla mancata compensazione con rapporti di lavoro a tempo determinato della minor presenza in servizio dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono destinati al finanziamento di istituti contrattuali economici di carattere premiale.

Art. 13

(Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato)

1. I contratti di cui al presente articolo possono essere stipulati unicamente con le agenzie abilitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'attività di somministrazione di lavoro temporaneo.

2. Il ricorso al lavoro temporaneo non è consentito per i dipendenti appartenenti al Corpo forestale regionale.

3. La Regione comunica tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300/1970.

4. La Regione è tenuta, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal decreto legislativo n. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa in cui saranno impegnati.

5. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.

6. Alla fine di ciascun anno la Regione comunica alle Organizzazioni sindacali e all'A.Re.Ra.N. il numero e i motivi dei contratti conclusi, la loro durata e il numero e la categoria dei lavoratori interessati.

Art. 14

(Rapporto di lavoro a tempo parziale)

1. Il presente articolo interviene ad integrazione delle disposizioni già in vigore in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, la cui disciplina è da intendersi confermata nei limiti di quanto non espressamente previsto nel presente testo contrattuale.

2. La Regione può procedere alla trasformazione di rapporti di lavoro ad orario pieno in rapporti a tempo parziale nel limite massimo del 20% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria; i limiti percentuali sono aumentati per eccesso onde arrivare comunque all'unità.

3. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 per cento di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.

4. Non possono usufruire dell'istituto del rapporto a tempo parziale quelle figure professionali, da individuarsi in sede di contrattazione collettiva integrativa, che svolgano particolari funzioni ritenute indispensabili per la funzionalità dei servizi; il lavoratore interessato potrà ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro solo a seguito di espressa disponibilità a rinunciare a tali funzioni ed a essere utilizzato, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Amministrazione, in attività professionali equivalenti.

5. Esclusivamente a fronte di gravi e documentate situazioni familiari la Regione può autorizzare la trasformazione, in qualsiasi momento, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, anche oltre i limiti percentuali di cui al comma 2.

6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi;

b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

c) con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).

7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti normative sulla incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.

8. La Regione, ferma restando in concreto la valutazione dei singoli casi, è tenuta ad individuare le attività che, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma 7, dandone informazione alle Organizzazioni sindacali.

9. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - e la specifica attività di servizio, la Regione nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale.

10. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, alla Regione l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.

11. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale ha diritto a un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello del personale a tempo pieno; il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale ha diritto a un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno, da usufruirsi nel periodo di servizio.

12. Eventuali ulteriori specificazioni normative relative al rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere introdotte in sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e).

Art. 15

(Disciplina sperimentale del telelavoro)

1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con il prevalente supporto di specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente, o nella forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede della Regione e al di fuori del controllo diretto di un dirigente.

2. La Regione può predisporre appositi progetti per la sperimentazione del telelavoro, definendone tempi, obiettivi, quantità e qualità della prestazione e risorse necessarie, nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane. Sui contenuti dei progetti, nonché sui numeri e sulle categorie dei lavoratori interessati viene avviato un confronto con le Organizzazioni sindacali.

3. I singoli partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le seguenti previsioni:

- assegnazione a posizioni di telelavoro di lavoratori che si siano dichiarati disponibili alle condizioni previste dal progetto, con priorità per coloro che già svolgevano le relative mansioni o abbiano esperienza in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza;
- in caso di richieste superiori al numero delle posizioni la Regione utilizzerà i seguenti criteri di scelta:
- situazioni di disabilità psicofisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;

– esigenze di cura di figli minori di 8 anni;

– esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate;

– maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede di lavoro.

4. La Regione definisce, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, d'intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può comunque essere inferiore ad un giorno la settimana.

5. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno fissati nell'ambito dell'orario di servizio. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive né permessi e assenze brevi ed altri istituti che comportano riduzioni d'orario.

6. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per proprio conto o per terzi utilizzando le apparecchiature assegnategli senza previa autorizzazione della Regione.

7. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e spese della Regione, sulla quale gravano le attività e i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore. Nel caso di telelavoro a domicilio potrà essere installata una linea telefonica presso l'abitazione del lavoratore, con oneri d'impianto e di esercizio a carico della Regione, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.

8. La Regione nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del telelavoro stipula una polizza assicurativa per la copertura dei seguenti rischi:

a) danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelle derivanti da dolo o colpa grave;

b) danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.

9. La Regione provvede altresì alla copertura assicurativa I.N.A.I.L.

10. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità della stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.

11. È garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare ai fini della sua partecipazione all'attività sindacale il lavoratore deve essere informato anche attraverso l'istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.

12. La Regione invia all'A.Re.Ra.N. copia dei progetti di telelavoro attuati ai sensi del presente articolo.

13. L'assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede.

14. La Regione, nell'ambito delle attività formative dedicate ai lavoratori, prevede l'effettuazione di iniziative di formazione generale e specifica tendente a garantire un adeguato livello di professionalità e specializzazione per gli addetti al telelavoro.

15. Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio è quello previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, ivi comprese quelle definite nel contratto integrativo aziendale. Del pari per la parte normativa si applica al lavoratore la disciplina contrattuale prevista per la generalità dei lavoratori.

16. In sede di contrattazione collettiva integrativa, potrà essere definito l'eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione.

CAPO VI

SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 16

(Sanzioni)

1. Il dipendente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo scritto;

b) multa;

c) sospensione dal servizio;

d) licenziamento disciplinare.

2. Al dipendente che abbia commesso la medesima infrazione, per la quale nel biennio precedente gli sia stata inflitta una sanzione disciplinare, può essere applicata la sanzione immediatamente superiore.

Art. 17

(Richiamo scritto e multa)

1. Il richiamo scritto è comminato per lievi inadempimenti degli obblighi del lavoratore.

2. La multa consiste in una trattenuta sulla retribuzione non superiore all'importo di quattro ore lavorative.

3. La multa è inflitta per:

a) negligenza in servizio o inosservanza di direttive o istruzioni impartite dal responsabile della struttura organizzativa d'appartenenza;

b) violazione degli obblighi di collaborazione;

c) reiterata violazione degli obblighi inerenti all'orario di lavoro;

d) contegno scorretto od offensivo;

e) non grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio.

Art. 18

(Sospensione dal servizio)

1. La sospensione dal servizio ha una durata massima di sei mesi e comporta la privazione della retribuzione.

2. La sospensione dal servizio è inflitta per:

a) tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamenti sanzionabili dei dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette;

b) grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio;

c) grave violazione delle disposizioni sull'incompatibilità comunque eliminata in seguito all'ottemperanza alla diffida di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale 18/1996;

d) comportamenti consistenti nell'illecito uso di beni pubblici;

e) assenza ingiustificata per un periodo non superiore a cinque giorni lavorativi;

f) ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro non sanzionabile con il licenziamento disciplinare.

3. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del comma 1 spetta un assegno alimentare di importo pari alla metà della retribuzione mensile al netto del trattamento accessorio, oltre all'assegno per il nucleo familiare.

Art. 19

(Licenziamento disciplinare)

1. Il licenziamento disciplinare è inflitto per giusta causa o per giustificato motivo determinato da notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, tra i quali in particolare:

a) violazione dei doveri d'ufficio compiuta con dolo o colpa grave, che abbia prodotto notevole pregiudizio all'interesse pubblico o ad interessi privati;

b) comportamenti di particolare gravità consistenti nell'illecito uso di beni pubblici;

c) distrazione di beni pubblici o di somme amministrate o tenute in deposito;

d) prolungata tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamenti sanzionabili dai dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette;

e) assenza ingiustificata per un periodo superiore a 5 giorni lavorativi;

f) mancata ottemperanza alla diffida di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

g) condanna in via definitiva per delitti di particolare gravità connessi all'espletamento di una funzione o di un pubblico servizio ovvero per delitti per i quali sia stata inflitta l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a cinque anni od altri reati che incrinino gravemente la fiducia nella corretta esecuzione della prestazione lavorativa.

Art. 20

(Procedimento disciplinare)

1. L'articolo 7 della legge n. 300/1970 si applica ai dipendenti della Regione, salvo quanto stabilito dal presente articolo e dall'articolo 21.

2. Qualora il Direttore di servizio, il Direttore generale o il Direttore centrale o equiparato vengano formalmente notiziati di un fatto commesso da un dipendente assegnato alla struttura da questi diretta, che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare, compiuti gli opportuni accertamenti, contestano per iscritto l'addebito, immediatamente e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, assegnando un termine a difesa non inferiore a quindici giorni e non superiore a venti giorni.

3. Se il Direttore competente alla contestazione ai sensi del comma 2 ritiene che il fatto debba essere sanzionato con il richiamo scritto o con la multa, provvede direttamente all'irrogazione della sanzione entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito ai sensi del comma 2, ovvero dal giorno del ricevimento delle osservazioni scritte da parte del dipendente, dandone contestuale comunicazione al Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi. Le osservazioni del dipendente devono essere formulate per il tramite delle strutture di appartenenza.

4. Nel caso in cui il Direttore ritenga che per il fatto debba essere comminata una sanzione più grave formula, entro il termine di cui al comma 3, la propria proposta e trasmette gli atti al Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, dandone contestualmente comunicazione all'interessato.

5. La sospensione dal servizio e il licenziamento disciplinare sono irrogati dal Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, il quale preliminarmente procede, ove occorra, ad ulteriori accertamenti e a nuove contestazioni, assegnando conseguentemente un nuovo termine a difesa, determinato ai sensi del comma 2.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del nuovo termine ovvero dal giorno del ricevimento della proposta di cui al comma 4, il Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, procede all'audizione dell'interessato adottando quindi, entro quaranta giorni dalla data fissata per l'audizione, il rela-

tivo provvedimento. Il dipendente può essere rappresentato da un procuratore o dall'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Qualora l'interessato o il suo rappresentante non si presenti all'audizione il procedimento disciplinare viene comunque concluso entro il medesimo termine di quaranta giorni.

7. Il Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, che abbia comunque notizia di un fatto che possa dar luogo alla sanzione del richiamo scritto o della multa trasmette gli atti, entro quindici giorni, alla struttura cui il dipendente appartiene onde consentire l'attivazione delle procedure di cui ai commi 2 e 3; qualora siano configurabili sanzioni più gravi il Direttore medesimo provvede direttamente ai sensi dei commi 5 e 6.

8. Il Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, cui compete l'irrogazione della sospensione dal servizio e del licenziamento disciplinare, può concludere il procedimento del quale è stato investito anche con l'irrogazione di una sanzione minore.

9. I termini stabiliti per la contestazione delle infrazioni, la segnalazione al dirigente competente, la conclusione del procedimento e l'irrogazione delle sanzioni hanno natura perentoria.

Art. 21

(Collegio arbitrale di disciplina)

1. Il Collegio arbitrale di disciplina è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da un magistrato, con funzioni di Presidente, scelto in una terna designata, ogni cinque anni, dal Presidente della Corte d'appello di Trieste, da due rappresentanti della Regione di categoria dirigenziale e da due rappresentanti dei dipendenti di categoria non inferiore a quella del dipendente al quale è stata irrogata la sanzione.

2. I rappresentanti dei dipendenti sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali; in caso di mancata designazione congiunta entro il termine di dieci giorni dalla data della richiesta, la Giunta regionale provvede alla nomina nell'ambito dei nominativi indicati dalle Organizzazioni medesime sulla base della loro effettiva rappresentatività e con riferimento al numero delle deleghe loro conferite dai dipendenti della Regione per la ritenuta dei contributi sindacali.

3. Entro venti giorni dalla comunicazione del richiamo scritto, multa o sospensione dal servizio, il dipendente può chiedere, anche per mezzo di un procuratore o dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, che sulla decisione si pronunci il collegio arbitrale di disciplina. Decorsi quaranta giorni dalla richiesta senza che la Giunta regionale abbia provveduto alla nomina del Collegio arbitrale di disciplina, la sanzione resta senza effetto. Se la Regione adisce l'autorità giudiziaria la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

4. Il Collegio arbitrale di disciplina emette la sua decisione entro sessanta giorni dallo scadere del termine assegnato alla Giunta regionale per aderire all'arbitrato e la Regione vi si conforma salve le impugnazioni nei modi di legge. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.

Art. 22

(Sospensione del procedimento disciplinare)

1. Il Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, sospende il procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale, qualora per il fatto addebitato al dipendente siano in corso indagini preliminari ovvero sia stata esercitata l'azione penale.

Art. 23

(Sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria)

1. Il Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, può disporre la sospensione cautelare dal servizio e dallo stipendio del dipendente nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale quando la natura del reato sia particolarmente grave e sussistano ragioni di pubblico interesse.

2. La sospensione cautelare può essere altresì disposta nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per infrazioni sanzionabili con la sospensione dal servizio o con il licenziamento disciplinare.

3. La sospensione cautelare è obbligatoria quando sia stato adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale per il periodo in cui permane la restrizione.

4. Al dipendente sospeso cautelarmente spetta un assegno alimentare di importo pari alla metà della retribuzione.

5. In caso di irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio, nel computo del periodo per essa previsto viene incluso il periodo di sospensione cautelare eventualmente già trascorso, con conseguente recupero dell'assegno alimentare di cui al comma 4.

6. Qualora il procedimento disciplinare si concluda senza l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2, il dipendente sospeso cautelarmente ha diritto all'immediata riammissione in servizio e alla retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione cautelare. Tale periodo è considerato valido ai fini dell'anzianità di servizio.

Art. 24

(Effetti della conclusione del giudizio penale)

1. La sospensione cautelare, se ancora efficace, cessa al momento del passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento. Di tale fatto, nonché del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna, il dipendente deve dare immediata comunicazione alla Regione.

2. La sentenza di proscioglimento passata in giudicato comporta il diritto all'immediata riammissione in servizio e alla retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione cautelare. Tale periodo è considerato valido ai fini dell'anzianità di servizio.

3. Qualora il dipendente sia stato condannato, con sentenza o decreto penale passati in giudicato, il Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha notizia, decide se disporre la riammissione in servizio, la riassunzione del procedimento disciplinare eventualmente sospeso o il licenziamento.

4. In caso di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna, il dipendente precedentemente licenziato viene riammesso in servizio, anche in soprannumero, nella medesima categoria e posizione economica posseduta al momento del licenziamento.

Art. 25

(Norme transitorie per i procedimenti disciplinari)

1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.

CAPO VII

AREA FORESTALE

Art. 26

(Area forestale)

1. Fermo restando il principio del ruolo unico del personale regionale, in forza della peculiarità delle mansioni svolte dal personale del Corpo forestale regionale, è istituita un'area contrattuale denominata «Area forestale». A tale personale vengono applicate, oltre alle disposizioni specificamente riferite al personale medesimo, tutte le norme contrattuali generali previste per i dipendenti regionali dell'area non dirigenziale.

2. Al personale dell'Area forestale può essere attribuita la qualifica di agente di Pubblica sicurezza; il personale stesso riveste, altresì, in relazione alla categoria e posizione economica di appartenenza, la qualifica di agente o ufficiale di Polizia giudiziaria.

3. Il personale dell'Area forestale è suddiviso in 3 categorie articolate, al loro interno, in posizioni econo-

miche. Le categorie e la declaratoria delle relative mansioni sono individuate come di seguito riportato. Le posizioni economiche sono individuate nell'allegata tabella A.

a) Categorie dell'area forestale

- Categoria FA
- Categoria FB
- Categoria FC

b) Declaratoria delle mansioni

- Categoria FA

  Esercita le funzioni di agente di polizia giudiziaria. Nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati al Corpo forestale regionale attua, con margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla categoria, le specifiche istruzioni ricevute, provvedendo alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni tra cui le vigilanza, prevenzione e repressione di illeciti e reati, e le attività tecniche connesse alla tutela dei boschi, dell'ambiente naturale e della difesa del suolo. È abilitato alla conduzione di veicoli e natanti, anche speciali.

- Categoria FB

  Esercita le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. Nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati al Corpo forestale regionale può essere preposto ad unità organiche operative ed organizzative con margini di iniziativa e discrezionalità; coordina e promuove l'attività del personale della Categoria FA con l'emanazione di programmi e di istruzioni specifiche per l'individuazione di obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire con piena responsabilità dell'attività svolta. Collabora altresì alla predisposizione di programmi relativi al servizio concorrendo all'attuazione dei medesimi, nonché alla predisposizione di atti e provvedimenti di competenza dei superiori gerarchici sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; provvede, ove occorra, alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni anche utilizzando apparecchiature specializzate ed entro procedure generali determinate. È abilitato alla conduzione di veicoli e natanti, anche speciali.

- Categoria FC

  Esercita le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. Nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati al Corpo forestale regionale svolge, anche mediante coordinamento delle Stazioni forestali, attività che comportano elevate conoscenze specialistiche di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi a importanti e diversi processi organizzativi e amministrativi, con autonomia operativa nell'ambito di prescrizioni e procedure generali. Svolge attività tecnica, ispettiva, di accertamento, di prevenzione e di repressione di illeciti e reati nel settore di competenza professionale. È abilitato alla conduzione di veicoli e natanti, anche speciali.

4. Le mansioni previste all'interno di ogni singola categoria sono fungibili e pertanto esigibili a prescindere dalla posizione economica di appartenenza; in relazione a quanto previsto dal comma 7, per la categoria FC la fungibilità viene riferita a ciascuno dei due profili professionali.

5. Il personale del Corpo forestale regionale che alla data di stipulazione del presente contratto risulti assegnato alla categoria B è inquadrato, dalla medesima data, nella categoria FA, posizione economica FA1, con conseguente riassorbimento del maturato economico in godimento a tale data.

6. Il personale del Corpo forestale regionale che alla data di stipulazione del presente contratto risulti assegnato alle categorie C e D è inquadrato, dalla medesima data, rispettivamente nelle categorie FB e FC, secondo quanto previsto dalla tabella A, conservando il trattamento economico in godimento. Le posizioni economiche FB d, FB c, FB b, FB a vengono istituite ai fini del primo inquadramento del personale in servizio e sono ad esaurimento.

7. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono istituiti, nell'ambito della categoria FC, due distinti profili professionali; nella medesima sede possono essere ulteriormente specificate le mansioni delle categorie dell'Area. In tale sede si provvederà al definitivo inquadramento del personale del Corpo forestale regionale con conseguente eventuale riassorbimento del maturato economico individuale, nonché a definire i criteri spe-

cifici per la progressione orizzontale, all'interno delle categorie, e verticale, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

a) esperienza lavorativa (anzianità);

b) formazione professionale (corsi);

c) selezioni (corsi - concorsi);

d) responsabilità (funzioni svolte).

In attesa della definizione delle mansioni proprie dei profili professionali istituiti nell'ambito della categoria FC, il coordinamento delle stazioni forestali può continuare ad essere svolto anche da personale inquadrato in tale categoria.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 27

(Formazione professionale)

1. La Regione riconosce la formazione professionale quale leva strategica per l'evoluzione amministrativa, per l'acquisizione e il consolidamento delle competenze e per il conseguimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione strategica regionale, nonché per la crescita professionale e gli sviluppi di carriera dei dipendenti.

2. La Regione favorisce la partecipazione dei dipendenti alle iniziative di formazione professionale secondo i programmi concordati in sede di contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), e attiva i relativi percorsi formativi secondo i seguenti criteri:

a) formazione professionale di base, rivolta a personale di prima assunzione, al fine di far acquisire le abilità proprie del profilo professionale di assunzione;

b) aggiornamento, specializzazione o perfezionamento professionale, rivolto al mantenimento o all'adeguamento dei livelli e dei contenuti di professionalità posseduti dal lavoratore in connessione con l'avanzamento dei processi di innovazione normativa, scientifica, tecnologica ed organizzativa.

3. Resta confermata la vigente disciplina in materia di formazione.

Art. 28

(Mobilità collettiva)

1. La mobilità collettiva si configura a seguito di trasferimento, soppressione o scorporo di Direzioni, Servizi, Uffici o Enti della Regione con spostamenti conseguenti del personale collettivamente interessato al di fuori del Comune di assegnazione e comunque per una distanza superiore ai 10 chilometri.

2. Prima dell'assunzione di provvedimenti di mobilità collettiva la Regione comunica, motivandole, alle organizzazioni sindacali le proprie intenzioni almeno trenta giorni prima della loro effettiva formale adozione.

3. Nel periodo intercorrente tra la comunicazione e l'effettivo spostamento le organizzazioni sindacali possono richiedere l'apertura di un tavolo di concertazione per discutere le modalità di attuazione della mobilità collettiva e per definire i criteri per le eventuali scelte da effettuarsi tra gli operatori da trasferire. È comunque fatta salva la corresponsione dell'indennità di trasferimento nei casi previsti da disposizioni legislative o contrattuali.

4. La richiesta di un tavolo di concertazione sospende i termini temporali del trasferimento sino all'apertura del tavolo, che deve avvenire non prima di cinque giorni dalla richiesta; in tale sede va ricercata una soluzione concordata nel merito entro i successivi trenta giorni, nei quali resta sospesa la procedura di trasferimento.

Art. 29

(Responsabilità)

1. Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni è a carico della Regione; la Regione rimborsa altresì tutte le spese sostenute dal dipendente medesimo per la difesa in giudizio. Le disposizioni di cui al presente comma non operano nei casi di dolo o colpa grave del dipendente accertati con sentenza passata in giudicato.

2. Ove si apra un procedimento penale nei confronti del dipendente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, tutte le spese sostenute dal dipendente medesimo in qualsiasi fase del procedimento, dalle indagini preliminari al giudicato, sono rimborsate dalla Regione qualora il procedimento medesimo si concluda con esclusione di responsabilità del dipendente interessato.

3. La Regione rimborsa altresì tutte le spese sostenute dal dipendente per la difesa nell'ambito del giudizio di conto o di responsabilità amministrativa qualora il giudizio si concluda con esclusione di responsabilità del dipendente.

4. I rimborsi di cui ai commi 1, 2 e 3, sono effettuati previo parere di congruità da parte dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente; i rimborsi medesimi sono effettuati anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, purché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

5. La Regione, a domanda del dipendente interessato, può rimborsare anticipatamente le spese sostenute dal medesimo per la difesa in giudizio, nella misura del 50 per cento e comunque per un importo non superiore al credito del dipendente nei confronti della Regione in relazione al rapporto di lavoro, qualora una delle fasi del procedimento, seppur non ancora conclusiva di tutti i gradi del giudizio, si sia definita favorevolmente al dipendente ai sensi dei precedenti commi. Il dipendente deve restituire la suddetta anticipazione, unitamente agli interessi maturati, qualora il medesimo venga riconosciuto responsabile con sentenza passata in giudicato.

Art. 30

(Riammissione in servizio di personale dispensato)

1. Il personale dispensato dal servizio ai sensi dell'articolo 43 bis della legge regionale 18/1996, come introdotto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 34/2002, che, a seguito di accertamento medico legale, sia dichiarato idoneo ad attività lavorativa e non abbia ancora maturato il diritto a pensione, a domanda viene riammesso in servizio nella medesima categoria rivestita al momento della dispensa.

Art. 31

(Assenze per malattia e infortunio)

1. Ferme restando le disposizioni contrattuali già vigenti in materia, in casi di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da A.I.D.S., sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal 1° novembre 2004.

Art. 32

(Permessi per motivi di studio)

1. Nell'ambito dei permessi per motivi di studio disciplinati dalla normativa contrattuale vigente al personale regionale si applica il disposto di cui all'articolo 5, comma 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33

(Permessi non retribuiti)

1. Oltre ai casi previsti dalla normativa contrattuale vigente il dipendente può usufruire di permessi non retribuiti nei seguenti casi:

a) per avvicinamento al coniuge che presti servizio all'estero o, in Italia, ad una distanza di oltre 300 chilometri, dalla sede di servizio del dipendente, per la durata massima di 18 mesi nel corso del rapporto di lavoro. Esso può essere revocato per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in permesso;

b) per progetti di volontariato e cooperazione internazionale ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 34

(Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali)

1. Nei confronti del personale destinatario del presente contratto trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare il previsto incremento di anzianità è equiparato a una maggiorazione del maturato economico pari al 2,50 per cento della somma dello stipendio tabellare, del maturato economico in godimento, della indennità integrativa speciale e della retribuzione di posizione.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI E DISAPPLICAZIONI

Art. 35

(Disposizioni transitorie)

1. Viene demandata, in via transitoria, alla contrattazione collettiva integrativa anche la definizione quantitativa e/o la parziale estensione delle indennità contrattuali già oggetto di contrattazione e non definite nel presente contratto quali, a titolo di esempio, l'indennità di mensa, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2 dell'articolo 3.

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa sarà alimentato, per gli anni 2002 e successivi, dagli importi che verranno definiti nella contrattazione di primo livello e dai risparmi di spesa contrattualmente definiti; il fondo inoltre sarà alimentato dal ristorno degli importi utilizzati per il personale in uscita per turn over.

3. Il personale che, alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al presente contratto, si trovi in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, prosegue detto rapporto fino alla scadenza del medesimo, secondo quanto previsto dalla previgente normativa. A detto personale è, in ogni caso, consentito di svolgere, secondo le modalità indicate ai commi 7 e seguenti di cui all'articolo 14, un'altra attività lavorativa e professionale.

Art. 36

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si continua ad applicare la disciplina di cui al precedente contratto.

Art. 37

(Disapplicazioni)

1. A decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto sono disapplicate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 18/1996: articoli 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 e 38;

b) legge regionale 10/2002: articolo 17, comma 1, lettera a) e commi 2, 3, 4 e 5.

Tabella A)

Posizioni economiche dell'Area forestale e relative corrispondenze con il restante personale regionale.

Categoria FA

FA 1		euro 9.217,21
FA 2		euro 9.661,36
FA 3		euro 10.139,08

Categoria FB

FB d*	C1	euro 9.217,21
FB c*	C2	euro 9.661,36
FB b*	C3	euro 10.139,08
FB a*	C4	euro 10.394,73
FB 1	C 5	euro 10.808,41
FB 2	C 6	euro 11.155,47
FB 3	C 7	euro 11.516,99
FB 4	C 8	euro 11.981,80

Categoria FC

FC 1	D 1	euro 10.655,35
FC 2	D 2	euro 11.911,04
FC 3	D 3	euro 12.892,31
FC 4	D 4	euro 13.658,74
FC 5	D 5	euro 14.724,70
FC 6	D 6	euro 15.416,24
FC 7	D 7	euro 16.578,27
FC 8	D 8	euro 18.036,22

* *Posizioni economiche ad esaurimento finalizzate all'inquadramento di cui all'articolo 24, comma 6.*

Dichiarazione congiunta n. 1

In relazione all'articolo 8 le parti convengono di mantenere nei limiti fissati dal presente contratto gli importi di retribuzione fissa e variabile delle posizioni organizzative anche in sede di contrattazione riferita al quadriennio 2002-2005.

Nota a verbale dell'A.Re.Ra.N.

L'articolo 34 comportando l'assunzione di oneri non contenuti nelle disponibilità del contratto collettivo 1998-2001, considerando che la decorrenza di tale articolo è differita al periodo di valenza del contratto col-

lettivo 2002-2005, l'A.Re.Ra.N si riserva di considerare tali oneri nella quantificazione dei costi del citato contratto 2002-2005, nell'ambito quindi delle relative disponibilità.

Seconda nota a verbale dell'A.Re.Ra.N.

Nel corso della trattativa le Organizzazioni sindacali hanno presentato alcune richieste tese ad aumentare alcune particolari tutele (maternità e permessi parentali) su argomenti che, nel processo di convergenza dei contratti, si ritiene, da parte dell'A.Re.Ra.N., debbano essere discussi e trattati in modo omogeneo nel quadriennio giuridico 2002-2005. L'A.Re.Ra.N., considerando il fatto che trattasi di tutele opportune con costi contenuti, dichiara la propria disponibilità nell'ambito di tale trattativa e nell'ambito delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, a valutare positivamente alcuni miglioramenti normativi sugli argomenti citati, se richiesti, nell'ambito del rinnovo del quadriennio giuridico 2002-2005.

Terza nota a verbale dell'A.Re.Ra.N.

Tenuto conto che risulta a tutt'oggi pendente tra l'A.Re.Ra.N. e la Direr Friuli-Venezia Giulia un procedimento avente ad oggetto l'accertamento del diritto di tale ultima sigla sindacale a partecipare alle trattative per il rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali per il quadriennio 1998-2001 - area non dirigenziale;

atteso che il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, ha tra l'altro disposto, con ordinanza n.556/2004 del giorno 28-29 luglio 2004, che l'A.Re.Ra.N. provvedesse all'immediata convocazione del sindacato Direr Friuli-Venezia Giulia al tavolo delle trattative per il contratto regionale di lavoro del personale del comparto unico - area dipendenti regionali non dirigenti - quadriennio giuridico 1998-2001;

tenuto altresì conto che l'A.Re.Ra.N. ha proposto formale e tempestivo reclamo avverso il suddetto provvedimento;

per tutto quanto sopra esposto e al solo fine di ottemperare al succitato ordine del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro e senza che ciò possa in alcun modo comportare acquiescenza alcuna al reclamo proposto avverso detto provvedimento la Direr F.V.G. viene ammessa al tavolo delle trattative.

COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 35 del 6 dicembre 2004, il Comune di Aiello del Friuli ha adottato la variante n.13 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari dei terreni interessati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dr. Flavio Seculin

COMUNE DI BASILIANO
Posizione Organizzativa - Area tecnica

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991 come modificato dalla legge regionale 15/2004, si rende noto che, con delibera del Consiglio comunale n. 82 del 25 novembre 2004, è stata adottata, ai sensi del medesimo articolo 32 bis la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Secondo le prescrizioni della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche, la deliberazione consiliare di adozione con i relativi elaborati è depositala presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal 31 marzo 2005 al 5 maggio 2005.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni od opposizioni redatte in carta legale.

Basiliano, 15 marzo 2005

IL TITOLARE DELLA P.O.:
ing. Stefano Del Do

COMUNE DI CODROIPO

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale, di iniziativa pubblica avente valenza di Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.), denominato «Pannellia».

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 18 febbraio 2005, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C., di iniziativa pubblica denominato «Pannellia».

Lo stesso P.R.P.C, è depositato presso la Segreteria comunale (Servizi tecnici in Piazzetta Marconi, n. 3 a Codroipo - 2º piano Ufficio urbanistica), in tutti i suoi elementi, per 30 giorni effettivi dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni od opposizioni in carta legale, da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio protocollo del Comune.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Maurizio Gobbato

COMUNE DI FIUME VENETO

(Pordenone)

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica in zona omogenea A.4 del Capoluogo.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991, e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 3 del 17 febbraio 2005 il Consiglio comunale di

Fiume Veneto ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica in Zona omogenea A4 del Capoluogo.

Contemporaneamente alla presente pubblicazione la variante al P.R.G.C. sarà depositata presso l'Ufficio segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune le proprie osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Fiume Veneto, lì 15 marzo 2005

IL SINDACO:
avv. Tiziano Borlina

COMUNE DI FONTANAFREDDA

(Pordenone)

Modifica del 1º comma dell'articolo 35 dello Statuto comunale.

Si rende noto che con delibera consiliare n. 10 del 21 febbraio 2005 il 1º comma dell'articolo 35 dello Statuto comunale è stato sostituito con il seguente:

«L'ufficio di Sindaco, di Assessore comunale e di Consigliere comunale è incompatibile con il ruolo di amministratore di enti, società e consorzi nei quali il Comune di appartenenza abbia una partecipazione di controllo o comunque superiore al 10% o di società collegate con i predetti enti, società o consorzi, salvo che ciò non sia obbligatoriamente previsto per legge. A detti organi è comunque vietato assumere consulenze anche a titolo gratuito».

IL COORDINATORE DELL'AREA:
rag. Cristina Capra

COMUNE DI POCENIA
Servizio tecnico - Edilizia privata

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale ad iniziativa privata di recupero monumentale di Paradiso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il secondo comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 18 del 21 febbraio 2005, è stata adottata la variante n. 2 del Piano regolatore particolareggiato comunale ad iniziativa privata di recupero monumentale di Paradiso.

Secondo le prescrizioni della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive integrazioni e modificazioni, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la

durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C, possono presentare opposizioni.

Pocenia, lì 14 marzo 2005.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Gabriele Dri

COMUNE DI PORCIA

(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 19 al P.R.G.C.

Ai sensi dell'articolo 32 bis, legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni,

SI RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 48 del 28 febbraio 2005 esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato il progetto relativo ai lavori di «Soppressione del passaggio a livello lungo la linea ferroviaria Mestre-Udine al Km. 73+551 in Comune di Porcia»;
- che ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 e dell'articolo 127 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, l'intervento succitato costituisce adozione di variante al Piano regolatore generale comunale;
- che la predetta deliberazione, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, è depositata, ai sensi dell'articolo 32 bis, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, presso la Segreteria comunale a libera visione del pubblico per 30 (trenta) giorni effettivi a far data dal 29 marzo 2005.

Porcia, 21 marzo 2005

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Licinio Gardin

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica denominato «della S.S. 13 - Zona mista O» per parziale riadozione.

Ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991,

SI RENDE NOTO

- che presso la Segreteria comunale è depositato, durante il normale orario d'ufficio, dal 29 marzo 2005 al 10 maggio 2005 il P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «della S.S. 13 - Zona Mista O», così come modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 59 del 14 marzo 2005.

Entro detto periodo chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.; i proprietari degli im-

mobili vincolati possono presentare opposizioni. Le osservazioni e opposizioni saranno esaminate limitatamente a quanto oggetto di riadozione.

Porcia, 21 marzo 2005

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Licinio Gardin

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Ufficio urbanistica e assetto del territorio

(Gorizia)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 13 relativa all'approvazione del progetto prelminare per il «Completamento della trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia nei bacini irrigui n. 1 e n. 3 nei Comuni di Fogliano Redipuglia, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, Monfalcone e Staranzano».

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- Vista la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'articolo 127 della legge regionale 52/1991;
- Visto l'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991;
- Visto l'articolo 45 della legge regionale 52/1991;

RENDE NOTO

- che con delibera di Consiglio n. 5 del 21 febbraio 2005 divenuta esecutiva in stessa data, è stato approvato il progetto preliminare per il «completamento della trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia nei bacini irrigui n. 1 e n. 3 nei Comuni di Fogliano Redipuglia, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, Monfalcone e Starzano» avanzato dal Consorzio di bonifica pianura Isontina, cosituente, ai sensi dell'articolo 127, 2° comma della legge regionale 52/1991, adozione di variante n.13 al P.R.G.C.;
- che il progetto preliminare in oggetto è stato presentato in ottemperanza alla normativa di cui all'articolo 8, 1° comma, lettera a) del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 recante disposizioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità;
- che con l'adozione di variante n. 13 l'inserimento dell'opera nel P.R.G.C, prevede l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni immobili interessati dal tracciato della nuova condotta irrigua in ottemperanza al Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità citato al punto precedente;
- che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis e 45 della legge regionale 52/1991 tutti gli elaborati costituenti il progetto preliminare ed i relativi elaborati di variante n. 13 al P.R.G.C., unitamente alla delibera di Consiglio n. 5 del 21 febbraio 2005;

SONO DEPOSITATI

nella sede Municipale di Piazza Unità, n. 1 presso l'Ufficio segreteria a disposizione di chiunque desideri prenderne visione in tutti i suoi elementi dalle ore 9.30 alle ore 11.30 nei giorni feriali e ciò per 30 giorni effettivi dal 30 marzo 2005 all'11 maggio 2005.

Si precisa che si considerano giorni effettivi solo i giorni in cui la sede comunale rimane aperta al pubblico ed è quindi consentita la consultazione degli atti.

Entro il periodo di deposito, ai sensi dell'articolo 45, 3º comma della legge regionale 52/1991, chiunque può presentare al Comune le proprie osservazioni alla variante n.13 al P.R.G.C, adottata con delibera consiliare n. 5 del 21 febbraio 2005 ed entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla succitata variante al P.R.G.C, possono presentare opposizioni alla variante in questione.

Le osservazioni e le opposizioni dovranno essere inviate al Sindaco tramite la Segreteria comunale per iscritto su carta semplice, al fine di un apporto collaborativo per il perfezionamento delle previsioni di variante al P.R.G.C.

Dalla Residenza Municipale, 17 marzo 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
geom. Raimondo Pantarotto

COMUNE DI SAURIS
Servizio tecnico - Ufficio espropriazioni

(Udine)

Decreto 22 febbraio 2005, n. 1. (Estratto). Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Sauris, necessari ai lavori di miglioramento del centro sportivo comunale in località Velt.

IL SINDACO - RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Sauris è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11, legge n. 865/1971, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in oggetto:

Comune di Sauris

1) foglio 27, mappale 8 di are 136,00
da espropriare: mq. 4.600
in natura: prato,
indennità mq. 4.600 x euro/mq. 0,80 = euro 3.680,00
in natura: manufatto,
indennità a corpo = euro 6.034,77

Ditta catastale: Petris Daniele, nato a Tolmezzo il 16 agosto 1960, proprietario per 1/2; Petris Natalino nato a Sauris il 19 maggio 1951, proprietario per 1/2.

Art. 2

(omissis)

Sauris, 22 febbraio 2005

IL SINDACO:
Stefano Lucchini

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

(Pordenone)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Lottizzazione Pontarolo».

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 26 aprile 2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano particolareggiato di iniziativa privata, denominato «Lottizzazione Pontarolo», promosso dalla Pontarolo S.r.l. - Cordovado per opere di urbanizzazione di un'area residenziale/mista in Sesto al Reghena, Via dell'Aurora.

Tale delibera, con i relativi elaborati, è depositata presso la Segreteria comunale per la durata complessiva di 30 giorni effettivi, a decorrere dal giorno 30 marzo 2005 e sino al giorno 4 maggio 2005 compreso.

Entro tale termine chiunque può prendere visione di tutti gli elementi e presentare eventuali osservazioni e opposizioni al suddetto P.R.P.C.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO:
geom. Edi Innocente

CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA-MEDUNA

PORDENONE

Avviso dell'avvio del procedimento amministrativo per i lavori di raccolta e convogliamento nel fiume Tagliamento degli scoli minori tra Provesano e Auravi in Comune di San Giorgio della Richinvelda. Autorità espropriante: Consorzio di bonifica Cellina-Meduna in delegazione amministrativa della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

In applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge regionale n. 7/2000 e del D.P.R. n. 2327/2001 e successive modificazioni, si comunica l'avvio del procedimento amministrativo per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio al fine di costituire servitù di acquedotto sui mappali interessati dalle opere di cui all'oggetto precisando che i funzionari ai quali è affidato l'espletamento del procedimento sono:

– *Responsabile del procedimento:* dott.ssa Lara Measso;

– *Addetto all'istruttoria:* Walter Tosoni.

Il termine entro cui presentare eventuali osservazioni è fissato in 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Pordenone, 30 marzo 2005

IL PRESIDENTE:
Americo Pippo

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
ED ECONOMICO DELLA ZONA PEDEMONTANA
DELL'ALTO FRIULI (C.I.P.A.F.)
Ufficio per le espropriazioni

GEMONA DEL FRIULI

(Udine)

Espropriazione dei beni immobili interessati dall'ampliamento dello scalo ferroviario della zona industriale di Rivoli di Osoppo. Decreto dirigenziale di esproprio derivante da indennità urgente 8 marzo 2005, n. 272.

IL DIRIGENTE

Considerato che le aree interessate dai lavori di ampliamento dello scalo ferroviario della Zona industriale di Rivoli di Osoppo risultano essere regolarmente sottoposte al vincolo preordinato all'esproprio, in forza della variante n. 1 al Piano regolatore del Comune di Osoppo;

Accertatato che con delibera n. 28 di data 16 marzo 2004 è stato approvato il Progetto esecutivo dei lavori in argomento ed è pertanto stata dichiarata la Pubblica utilità;

Rilevato che non sono trascorsi i termini di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di Pubblica utilità;

Visto il decreto prot. n. 271 di data 7 marzo 2005 con il quale venivano fissate le indennità di esproprio in misura provvisoria, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 327/2001, riferite ai beni in argomento;

Visto l'elenco dei beni da espropriare;

Considerato che l'avvio dei lavori in argomento riveste carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione dell'articolo 20 del D.P.R. 327/2001;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1°, i proprietari interessali dall'esproprio potranno nei 30 giorni successivi alla immissione nel possesso, a seguito di apposito invito, se intendano o meno accettare le indennità come sopra determinate;

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'opera in oggetto è pronunciata ai sensi dell'articolo 22, comma 1° del D.P.R. n. 327/2001, a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona Pedemontana dell'Alto Friuli (C.I.P.A.F.), l'espropriazione degli immobili di seguito indicati:

Comune di Osoppo:

1) foglio 10 mappale n. 288 di are 6,90
superficie espropriata: mq. 690
indennità:
1/2 x mq. 690 x (valore venale euro/mq. 22
+ 10 x R.d. euro/mq. 0,0039) = euro 7.603,45
indennità provvisoria: euro 7.603,45 - 40% = euro 4.562,07

foglio 10 mappale n. 290 di are 8,70
superficie espropriata: mq. 870
indennità:
1/2 x mq. 870 x (valore venale euro/mq. 22
+ 10 x R.d. euro/mq. 0,0026) = euro 9.581,31
indennità provvisoria: euro 9.581,31 - 40% = euro 5.748,78

Ditta proprietaria: Rosso Antonio, nato a Osoppo (Udine) il 19 luglio 1908, proprietario per la quota di 1/2; Rosso Giuseppe, nato a Osoppo (Udine) il 31 luglio 1906, proprietario per la quota di 1/2.

2) foglio 10 mappale n. 292 di are 31,30
superficie espropriata: mq. 3.130
indennità:
1/2 x mq. 3.130 x (valore venale euro/mq. 22
+ 10 x R.d. euro/mq. 0,0026) = euro 34.470,69
indennità provvisoria: euro 34.470,69 - 40% = euro 20.682,41

Ditta proprietaria: Ferragotto Beppino, nato a Gemona il 21 marzo 1945, proprietario per la quota di 1/2; Ferragotto Marilena, nata a Udine il 18 aprile 1978, proprietaria per la quota di 1/4; Rizzi Maria Grazia, nata a Magnano in Riviera il 30 gennaio 1949, proprietaria per la quota di 1/4.

Art. 2

Il trasferimento del diritto di proprietà è subordinato alla condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato agli espropriati nelle forme degli atti processuali civili e sia eseguito mediante l'immissione nel possesso da eseguirsi nel termine perentorio di due anni decorrenti dalla data di emissione del presente atto, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. n. 327/2001.

Art. 3

Di disporre che il presente decreto sia trascritto senza indugio presso l'Ufficio dei Registri immobiliari e volturato presso i competenti uffici, a cura e spese del beneficiario dell'esproprio.

Art. 4

Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova.

Art. 5

Di fissare il termine di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione di cui al precedente punto 4), per la proposizione di eventuale ricorso da parte di terzi.

Art. 6

Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Art. 7

Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, avanti il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, in via alternativa entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE:
dott. Nicola Castenetto

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE
E LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale lavori pubblici

UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Domande di riconoscimento o di concessione preferenziale del diritto all'uso dell'acqua di ditte varie.

Nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 25 e 26 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, sono state presentate le sotto elencate domande di riconoscimento o di concessione preferenziale del diritto all'uso dell'acqua.

Le domande, unitamente agli atti di progetto, saranno depositate presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, n. 4, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 4 aprile 2005 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate, presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre il 18 aprile 2005.

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

n. dom.	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mappale	Portata	Utilizzo
5302	MARCHETTO ENRICO	MRCNRC61M16E473K	LIGNANO SABBIADORO	53	15	0,05	IGIENICO - SANITARIO
5303	AGRITURISTICA LIGNANO S.R.L.	0000000575580303	LIGNANO SABBIADORO	42	131	0,06	IGIENICO - SANITARIO
5304	FURLANI GIULIANO	FRLGLN56P06G743Y	TALMASSONS	19	60	0,33	IRRIGAZIONE COLTURE
5305	MONTELLO STEFANO	MNTSFN60T03H533Z	RONCHIS	17	245	0,03	IRRIGAZIONE COLTURE
5308	AZIENDA AGRICLA F.LLI GIGANTE DI GIGANTE IVAN & C. S.S.	0000002091410304	RONCHIS	18	238	0,04	ZOOTECNICO (allevamento SUINO)
5310	COMUNE DI CAVAZZO CARNICO	0000084001310303	CAVAZZO CARNICO	22	182	0,015	POTABILE - IGIENICO SANITARIO
5313	ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	0000080000950305	RIVIGNANO	22	1	0,06	PESCICULTURA - IGIENICO E ASSIMILATI
5314	ANDRETTA VITTORIO MARIO	NDRVTR16S29Z112Z	LIGNANO SABBIADORO	43	54	0,06	IGIENICO - SANITARIO
5315	AZIENDA AGRICOLA GROSSO SEBASTIANO	GRSSST56A20A810H	CODROIPO	45	25	0,22	IRRIGAZIONE COLTURE
5318	ZUTTION LUCIANO	ZTTLCN40B22A346X	FIUMICELLO	19	1147/6	0,3	IRRIGAZIONE COLTURE
5319	ZUPPEL ASTENIO	ZPPSTN47R23D627A	RIVIGNANO			0,3	IRRIGAZIONE COLTURE
5322	ZAJA FRANCO	ZJAFNC41T12G743U	CERVIGNANO DEL FRIULI	4	256/1	0,3	IRRIGAZIONE COLTURE
5323	VRECH IGINO	VRCGNI27P26A346U	FIUMICELLO	8	1851/239	0,3	IRRIGAZIONE COLTURE
5324	TURINA JOLANDA	TRNJND52D47Z118P	FIUMICELLO	26	1451/2	0,25	IRRIGAZIONE COLTURE
5328	SGUBIN LUIGI	SGBLGU43P03A346I	FIUMICELLO	15	376/1	0,5	IRRIGAZIONE COLTURE
5331	RET FLAVIO	RTEFLV57T21D627J	FIUMICELLO	8	1851/286	0,3	IRRIGAZIONE COLTURE

n. dom.	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mappale	Portata	Utilizzo
5331	RET FLAVIO	RTEFLV57T21D627J	FIUMICELLO	8	1664/6	0,3	IRRIGAZIONE COLTURE
5331	RET FLAVIO	RTEFLV57T21D627J	FIUMICELLO	7	1764/9	0,3	IRRIGAZIONE COLTURE
5334	OLIVO GRAZIELLA	LVOGZL41P65C556N	RUDA	11	624/1	0,25	IRRIGAZIONE COLTURE
5335	MORANDIN ANGELA	MRNNGL52C52H629N	FIUMICELLO	5	1826/1	0,3	IRRIGAZIONE COLTURE
5336	MICHELIN GRAZIANO	MCHGZN40H20A346E	FIUMICELLO	19	1134/10	0,3	IRRIGAZIONE COLTURE
5338	LEPRE MAURIZIO	LPRMRZ57B13B545B	CAMPOLONGO AL TORRE	8	277/2	0,3	IRRIGAZIONE COLTURE
5338	LEPRE MAURIZIO	LPRMRZ57B13B545B	CAMPOLONGO AL TORRE	2	352	0,3	IRRIGAZIONE COLTURE
5340	BURG ELIO	BRGLEI35T25A346X	TERZO D'AQUILEIA	17	268/1	0,25	IRRIGAZIONE COLTURE
5342	IACONCIG RENZO	CNCRNZ31S05L246X	FIUMICELLO	14	565/4	0,3	IRRIGAZIONE COLTURE
5343	IACONIG PAOLO	CNCPLA42R15L246G	FIUMICELLO	15	381/6	0,35	IRRIGAZIONE COLTURE
5343	IACONIG PAOLO	CNCPLA42R15L246G	FIUMICELLO	19	483/1	0,35	IRRIGAZIONE COLTURE
5345	GEROMEL ANTONIETTA	GRMNNT44C61A302I	BAGNARIA ARSA	11	106	0,3	IRRIGAZIONE COLTURE
5347	FLORIO REGINA	FLRRGN22P57A553E	AIELLO DEL FRIULI	1	576/2	0,3	IRRIGAZIONE COLTURE
5348	DUMBOVIC MARIA	DMBMRA53A54Z118L	CERVIGNANO DEL FRIULI	7	151/2	0,25	IRRIGAZIONE COLTURE
5350	D'AGOSTINO MARIO	DGSMRA26H21G949X	FIUMICELLO	3	1588/2	0,2	IRRIGAZIONE COLTURE
5357	BERTOZ MAURIZIO	BRTMRZ72D23G284J	RUDA	11	745/1	0,4	IRRIGAZIONE COLTURE
5357	BERTOZ MAURIZIO	BRTMRZ72D23G284J	RUDA	11	731/3	0,4	IRRIGAZIONE COLTURE
5357	BERTOZ MAURIZIO	BRTMRZ72D23G284J	RUDA	12	796/1	0,4	IRRIGAZIONE COLTURE
5358	BOGA PAOLO	BGOPLA54T25I248O	SAN PIETRO AL NATISONE	17	82	0,25	IRRIGAZIONE COLTURE

n. dom.	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mappale	Portata	Utilizzo
5359	BRUNNER EMILIA	BRNMLE35H58L424L	TERZO D'AQUILEIA	2	1155/4	0,25	ZOOTECNICO (allevamento equino)
5361	BURLON ADRIANO	BRLDRN53M02B483F	CAMINO AL TAGLIAMENTO	84	69	0,2	IRRIGAZIONE COLTURE
5363	CORTIULA RENZO LUCIANO	CRTRZL31L20L686V	VARMO	11	150	0,25	IRRIGAZIONE COLTURE
5366	COSATTO GALDINO	CSTGDN65C14L101F	RIVIGNANO	30	54	0,2	IRRIGAZIONE COLTURE
5366	COSATTO GALDINO	CSTGDN65C14L101F	RIVIGNANO	30	56	0,2	IRRIGAZIONE COLTURE
5367	DELLA MORA VANDA	DLLVND47S46C817W	BERTIOLO	15	153	0,2	IRRIGAZIONE COLTURE
5371	FRESCO LUIGINO	FRSLGN59D10C817V	CODROIPO	64	251	0,6	IRRIGAZIONE COLTURE
5371	FRESCO LUIGINO	FRSLGN59D10C817V	CODROIPO	64	394	0,6	IRRIGAZIONE COLTURE
5371	FRESCO LUIGINO	FRSLGN59D10C817V	CODROIPO	65	132	0,6	IRRIGAZIONE COLTURE
5372	DRIUTTI VIRGINIO	DRTVGN35P22L483O	CODROIPO	70	52	0,3	IRRIGAZIONE COLTURE
5372	DRIUTTI VIRGINIO	DRTVGN35P22L483O	CODROIPO	70	49	0,3	IRRIGAZIONE COLTURE
5372	DRIUTTI VIRGINIO	DRTVGN35P22L483O	CODROIPO	70	13	0,3	IRRIGAZIONE COLTURE
5374	GIAVEDONI ORIANO	GVDRNO56L08B483F	CAMINO AL TAGLIAMENTO	60	1030	0,4	IRRIGAZIONE COLTURE
5376	MARINIG LICIA	MRNLCI37E61F832K	CAMINO AL TAGLIAMENTO	62	17	0,2	IRRIGAZIONE COLTURE
5379	MORETTIN GIULIANA	MRTGLN48B56C817S	CODROIPO	88	24	0,25	IRRIGAZIONE COLTURE
5379	MORETTIN GIULIANA	MRTGLN48B56C817S	CODROIPO	95	3	0,25	IRRIGAZIONE COLTURE
5380	NADALIN MARINA	NDLMRN39T70F750W	CODROIPO	64	538	0,4	IRRIGAZIONE COLTURE
5381	PANIGUTTI ROSANNA	PNGRNN50M64B483W	CAMINO AL TAGLIAMENTO	58	128	0,25	IRRIGAZIONE COLTURE
5381	PANIGUTTI ROSANNA	PNGRNN50M64B483W	CAMINO AL TAGLIAMENTO	99	142	0,25	IRRIGAZIONE COLTURE

n. dom.	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mappale	Portata	Utilizzo
5384	PERESSINI GIUSEPPE	PRSGPP36P15C817V	CAMINO AL TAGLIAMENTO	92	122	0,2	IRRIGAZIONE COLTURE
5384	PERESSINI GIUSEPPE	PRSGPP36P15C817V	CAMINO AL TAGLIAMENTO	93	306	0,2	IRRIGAZIONE COLTURE
5385	PERESSINI TULLIO	PRSTLL46S07C817T	CAMINO AL TAGLIAMENTO	93	366	0,15	IRRIGAZIONE COLTURE
5386	RAGOGNA ANNA MARIA	RGGNMR41C51A516W	VARMO	20	291	0,25	IRRIGAZIONE COLTURE
5386	RAGOGNA ANNA MARIA	RGGNMR41C51A516W	VARMO	11	241	0,25	IRRIGAZIONE COLTURE
5386	RAGOGNA ANNA MARIA	RGGNMR41C51A516W	VARMO	20	36	0,25	IRRIGAZIONE COLTURE

VISTO: IL DIRETTORE: DE CANEVA

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

PROVINCIA DI TRIESTE
Sportello del lavoro
Funzione politiche attive del lavoro

Determinazione dirigenziale 24 febbraio 2005, n. 32 - Commissione di certificazione contratti (articolo 76, comma 1, lettera b), decreto legislativo 276/2003 e successive modifiche e integrazioni). Costituzione.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il titolo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 relativo alla «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modifiche e integrazioni detta disposizioni per la composizione, la costituzione ed il funzionamento di speciali Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro, al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro;
- l'articolo 76, comma 1, lettera b) del decreto su citato prevede l'istituzione delle Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro anche presso le Direzioni provinciali del lavoro e le Province;

VISTO CHE:

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto del 21 luglio 2004 ha istituito le Commissioni di certificazione presso le Direzioni provinciali e presso le Province decretando la composizione, la costituzione ed il funzionamento delle stesse;
- la Commissione di certificazione presso la Provincia è composta dal dirigente del servizio provinciale per l'impiego, che la presiede, da tre funzionari del servizio provinciale competente, da un rappresentante dell'I.N.P.S., da un rappresentante dell'I.N.A.I.L., da due rappresentanti sindacali nominati dal presidente della commissione su designazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale e da due rappresentanti dei datori di lavoro nominati dal presidente della commissione su designazione delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello provinciale;
- partecipano alle riunioni della suddetta Commissione, a titolo consultivo, un rappresentante della Agenzia delle entrate ed un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge n. 12 del 1979;

RILEVATO CHE:

- il Dirigente in intestazione, con propria nota di data 12 novembre 2004 - prot. 38219/37-4, ha invitato le Direzioni provinciali dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. ad indicare i nominativi dei rappresentanti di spettanza e quello di almeno un supplente;
- le su citate Direzioni provinciali hanno provveduto a fornire i dati richiesti, nonché a comunicare i nominativi dei propri rappresentanti, come comprovato da idonea documentazione agli atti;

RILEVATO, inoltre, che:

- il Dirigente in intestazione, con propria nota di data 12 novembre 2004 - 38229/37-4, ha invitato le organizzazioni sindacali dei lavoratori a comunicare i dati necessari per la valutazione del grado di rappresentatività, nonché, ad economia di tempo, a indicare contestualmente i nominativi del membro effettivo e di quello supplente, in modo da poterne tener conto in sede di costituzione della commissione, in caso di riconosciuta maggior rappresentatività;
- con la medesima nota è stato, inoltre, rivolto anche alle organizzazioni dei datori di lavoro analogo invito di indicazione dei nominativi del membro effettivo e di quello supplente;
- le organizzazioni sindacali interpellate, eccetto la C.G.I.L. e la C.I.S.L che hanno risposto negativamente rispettivamente con lettera protocollata il 25 novembre 2004 al n. 39669/37 e il 9 febbraio 2005 al n. 5140/37, e la CIDA che nuovamente sollecitata in data 26 gennaio 2005 non ha risposto, hanno provveduto a fornire i dati richiesti, nonché a comunicare i nominativi dei propri rappresentanti, come comprovato da idonea documentazione agli atti;

- le organizzazioni dei datori di lavoro interpellate, eccetto la Coldiretti, la Confagricoltura e la Confesercenti che, nuovamente sollecitate in data 26 gennaio 2005 non hanno risposto, hanno provveduto a fornire i dati richiesti, nonché a comunicare i nominativi dei propri rappresentanti, come comprovato da idonea documentazione agli atti;

RILEVATO, altresì, che:

- l'organo in intestazione ha, quindi, utilizzato gli indicatori acquisiti per formulare il giudizio sul grado di rappresentatività delle varie organizzazioni, tenendo conto dei criteri di cui alla Circolare ministeriale n. 14/1995 di data 11 gennaio 1995;
- dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute, sono state individuate come maggiormente rappresentative sul piano provinciale le organizzazioni sindacali di seguito indicate in stretto ordine alfabetico:

  1) U.G.L.;

  2) U.I.L.;
- dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute, sono state individuate come maggiormente rappresentative sul piano provinciale le organizzazioni dei datori di lavoro di seguito indicate in stretto ordine alfabetico:

  1) Associazione artigiani piccole e medie imprese - Confartigianato;

  2) Assindustria;

PRESO ATTO CHE:

- il Dirigente in intestazione, con propria nota di data 12 novembre 2004 - prot. 38223/37-4, ha invitato la Direzione della Agenzia delle entrate ed la Presidenza del Consiglio provinciale dei Consulenti del lavoro ad indicare i nominativi dei rappresentanti di spettanza e quello di almeno un supplente;
- con successiva propria nota di data 13 dicembre 2004 - prot. 41305/37-4, ha invitato la Presidenza dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, dell'Ordine dei dottori commercialisti di Trieste e del Collegio dei ragionieri di Trieste ad indicare i nominativi dei rappresentanti di spettanza e quello di almeno un supplente;
- le su citate Direzioni e Presidenze hanno provveduto a fornire i dati richiesti, nonché a comunicare i nominativi dei propri rappresentanti, come comprovato da idonea documentazione agli atti;

RITENUTO conseguentemente che nulla osti alla costituzione della Commissione provinciale di certificazione dei contratti di lavoro;

VISTI ED APPLICATI gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 267/2000 e 18 e 19 del vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

VISTO inoltre il provvedimento presidenziale n. 7/05 di data 1º gennaio 2005, con cui il Presidente della Provincia di Trieste ha confermato l'attribuzione al Dirigente in intestazione delle competenze di cui all'articolo 107 del decreto legislativo citato relativamente alla Funzione politiche attive del lavoro, già assegnate con precedenti provvedimenti;

DETERMINA

con i presupposti e per i motivi esplicitati in narrativa:

1) di costituire la Commissione provinciale di Certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 relativo alla «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modifiche e integrazioni e di dare atto che la stessa risulterà così composta:
   - il Dirigente provinciale della Funzione attuazione politiche attive del lavoro: dott.ssa Manuela Sinigoi - Presidente;
   - i 3 funzionari della Funzione attuazione politiche attive del lavoro: dott.ssa Gabriella Plahuta, dott.ssa Elisabetta Colussi, dott. Federico Gerin;

- i 2 rappresentanti dei lavoratori: sig. Marino Tuzzi (U.G.L.) membro effettivo, sig. Renato Bugliano (U.G.L.) membro supplente, sig. Wally Trinca (U.G.L) membro supplente, sig. Vincenzo Timeo (U.I.L.) membro effettivo, sig. Matteo Zorn (U.I.L.) membro supplente;
- i 2 rappresentanti degli imprenditori: sig.ra Cristiana Viduli (Confartigianato) membro effettivo, sig. Roberto Morgut (Confartigianato) membro supplente, dott. Alessandro Carta (Confindustria) membro effettivo, sig. Sergio De Pauli (Confindustria) membro supplente;
- il rappresentante dell'INPS: dott. Attilio Rigon - membro effettivo, dott.ssa Eurosia Zuccolo - supplente, dott.ssa Agata Bosco - supplente
- il rappresentante dell'INAIL: dott. Giuseppe Musto - membro effettivo, dott. Paolo Bettini - membro supplente;

2) di dare atto che alle sedute della Commissione partecipano con voto consultivo:

- il rappresentante della Agenzia delle entrate: sig. Edoardo Monassi - membro effettivo, sig.ra Dorina Persico - membro supplente;
- il rappresentante del Consiglio provinciale dei Consulenti del lavoro di Trieste: dott. Massimo Iesu - membro effettivo, dott. Marco Schisa - membro supplente;
- il rappresentante del Collegio dei ragionieri di Trieste: rag. Diego Spazzali - membro effettivo, rag. Edoardo Vaclik - membro supplente;
- il rappresentante dell'Ordine dei dottori commercialisti di Trieste: dott.ssa Tiziana Pacifico - membro effettivo, dott. Giuseppe Alessio Vernì - membro supplente;
- il rappresentante dell'Ordine degli avvocati di Trieste: avv. Roberto Scirocco - membro effettivo, avv. Alessandra Marin - membro supplente;

3) di stabilire la durata della presente Commissione in anni quattro, decorrenti dalla data del presente provvedimento sino alla sua naturale scadenza, salvo ulteriore periodo di prorogatio consentito a norma di legge e i casi di scioglimento anticipato;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

5) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo pretorio dell'Ente;

6) di notificare copia del presente provvedimento ai soggetti designati quali componenti della Commissione.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Sinigoi - telefono 040/3798.221 - manuela.sinigoi@provincia.trieste.it.

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Elisabetta Colussi - telefono 040/3798.244 - sportellolavoro@provincia.trieste.it.

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Manuela Sinigoi

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE»

TRIESTE

Bando di concorso pubblico per n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - categoria D.

In esecuzione del provvedimento n. 543 di data 2 dicembre 2004 del Direttore generale, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

– n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - categoria D (fatte salve le riserve previste da specifiche disposizioni di legge).

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 2, D.P.R. 220/2001 e allegato 1 C.C.N.L. integrativo)

1) Diploma universitario per fisioterapista conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

PROVE DI ESAME
(articolo 37, D.P.R. 220/2001)

Le prove, sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale, così come sotto specificato:

1) *prova scritta oggetto:* elementi di fisiopatologia metodologia della riabilitazione;

ovvero

svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:

a) l'area delle discipline fondamentali relative all'ambito professionale dei posti messi a concorso:
   - discipline specifiche del profilo indicate dall'ordinamento didattico;
b) l'area etico deontologica:
   - la responsabilità deontologica e il codice deontologico dei rispettivi profili;
c) l'area della legislazione sanitaria e dell'ordinamento professionale:
   - legislazione sanitaria nazionale e regionale;
   - norme e decreti sui rispettivi professionali;
d) l'area del diritto amministrativo e del lavoro:
   - il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e in particolare nel servizio sanitario nazionale;
   - codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico;
   - cenni sulla 626/1994.

2) *Prova pratica oggetto:* metodiche e tecniche riabilitative e disabilità motorie psicomotorie e cognitive;

ovvero

esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale nell'ambito di quanto segue: simulazione di situazioni specifiche.

3) *Prova orale oggetto:* elementi di legislazione sanitaria. Metodologia generale e tecniche della riabilitazione, nonché elementi di informatica. Verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta, dai candidati nella domanda di partecipazione, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco;

ovvero

colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta, nonché elementi di informatica. Verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta, dai candidati nella domanda di partecipazione, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Presentazione domanda, modalità e termini

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il 30º giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo

Si precisa che, vista la legge n. 370 di data 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

La domanda e la documentazione allegata possono essere:

– consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo aziendale o a mezzo corriere entro l'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì: 8-16, venerdì: 8-13);

– spedite entro la data suddetta a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: U.O. concorsi, selezioni, assunzioni dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria «Ospedali Riuniti di Trieste» - Via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste;

– la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'eventuale riserva, d'invio successivo di documenti, è priva di effetto.

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria «Ospedali Riuniti di Trieste» declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o documenti spediti a messo servizio postale con modalità ordinarie o a mezzo corriere privato nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.

Nella domanda, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al presente bando (Allegato A) gli aspiranti devono indicare:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea o lo stato di italiano non appartenente alla Repubblica;

c) il Comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime (adempimento limitato ai soli cittadini italiani);

oppure:

il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza (adempimento limitato ai cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e agli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f) D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998);

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione, dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;

ovvero:

di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata da ogni effetto di legge, a dichiarazione di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni);

l) i titoli che danno diritto di preferenza;

m) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);

n) il codice fiscale;

o) gli ausili eventualmente necessari per sostenere le prove, quale destinataria/o della legge 104/1992, con l'indicazione della data del relativo verbale rilasciato della commissione per l'accertamento dell'handicap e dell'Azienda presso cui detta commissione è istituita.

La domanda dovrà esser datata e firmata, pena esclusione.

Se non firmata davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione, perché predisposta presso il proprio domicilio e inviata tramite servizio postale o con altra modalità , dovrà essere allegata copia, anche non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità.

Documentazione

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

In applicazione di detta norma sull'autocertificazione i candidati, in alternativa alla presentazione della documentazione potranno pertanto:

a) autocertificare titoli quali servizi, specializzazioni, partecipazioni a convegni, docenze, tirocini, ecc. escluse le pubblicazioni (edite a stampa) per le quali dovranno essere presentate fotocopie della relativa copertina e dell'articolo. Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l'autocertificazione contenga tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell'attività espletata che verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall'Ente competente, pena il verificarsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con le dovute conseguente di legge o di incompletezza per cui ne deriverebbe l'impossibilità di attribuire una valutazione;

b) richiedere, qualora si tratti di dipendenti dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Trieste, che l'Azienda stessa provveda d'ufficio alla certificazione di fatti, stati, qualità e servizi che risultano dalla documentazione in atti;

c) richiedere, qualora non si tratti di dipendenti dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Trieste, che l'Azienda proceda d'ufficio all'acquisizione di documenti riguardanti fatti, stati e qualità ed anche certificazioni di servizio già in possesso dell'Azienda stessa.
In questo caso il candidato dovrà specificare con esattezza la procedura cui tali documenti si riferiscono ed in cui tali documenti si trovano e l'Azienda non risponderà nel caso che la documentazione cui viene fatto riferimento non sia giacente in quanto già ritirata o restituita d'ufficio o la procedura sia stata indicata erroneamente;

d) richiedere che l'Amministrazione acquisisca d'ufficio fatti, stati, qualità e servizi che sono già in possesso di altre amministrazioni. È chiaro che in questa ultima ipotesi questa Azienda non risponde della errata compilazione dei certificati da parte dell'Amministrazione competente, né del mancato o ritardato invio della documentazione richiesta, rimanendo comunque a carico dell'interessato l'onere di fornire tutte le notizie necessarie per rendere attuabile tale adempimento;

e) dichiarare la conformità all'originale di copie di pubblicazioni o di documenti eventualmente allegati non autenticati.

La documentazione presentata non autocertificata dovrà essere rilasciata dall'autorità amministrativa competente o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non sarà presa in considerazione.

E dovranno:

a) allegare alla domanda un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato;

b) allegare alla domanda un elenco in carta semplice, datato e firmato ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati;

c) allegare alla domanda la ricevuta del versamento della tassa di euro 3,87, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria «Ospedali Riuniti» di Trieste, Via Farneto, n. 3 - 34142- Trieste con indicazione specifica del concorso di cui trattasi.

Il pagamento della tassa potrà essere effettuato anche direttamente alla cassa dell'Azienda al IV piano, stanza 410 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle 13.45 alle 14.45 da lunedì a giovedì e il venerdì dalle 9.30 alle 11.30.

La tassa di concorso non potrà in nessun caso essere rimborsata, anche nel caso di eventuale revoca del presente concorso.

Per coloro che effettuano autocertificazioni si ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che nei casi più gravi il giudice può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere.

A tal proposito l'amministrazione effettua verifiche a campione delle autocertificazioni effettuate.

Qualora le autocertificazioni non venissero firmate davanti al funzionari addetto a ricevere la documentazione dovrà essere allegata copia, anche non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità personale, se non già fatto ai sensi del precedente punto in relazione alla firma della domanda.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al D.L. 502/1992 nonché all'articolo 5 del citato D.P.R. 220/2001.

Sono escluse dal concorso le domande mancanti di firma, quelle pervenute oltre i termini prescritti dal bando (prima dell'apertura e dopo la scadenza) e quelle per le quali non è pervenuta entro i termini richiesti la regolarizzazione relativa a documenti mancanti.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. n. 220 di data 27 marzo 2001 è composta così come previsto dall'articolo 38 del D.P.R. medesimo.

Al fine di consentire l'espletamento delle prove di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera, la Commissione giudicatrice potrà essere integrata da membri aggiunti.

Punteggio per i titoli e per le prove d'esame

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

Il superamento della prove scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta del punteggio minimo di 21/30.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, nella prova pratica del punteggio minimo di 14/20.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- titoli di carriera: 15;
- titoli accademici e di studio: 5;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 7.

Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati , unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato , e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito , tenuto conto di quanto disposto dalla legge 68/1999, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione e a regolarizzare ai sensi di legge tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando (articoli 18 e 19 D.P.R. 220/2002).

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi - orario d'ufficio: da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 ed esclusivamente nei giorni lunedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 15 - all'U.O. concorsi, selezioni e assunzioni e mobilità - Struttura complessa politiche del personale - Via del Farneto, n. 3 Trieste, telefono 040/3995071-5072-5123-5231-5127-5233 oppure sul sito http://www.aots.sanita.fvg.it.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione dal concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Restituzione dei documenti

La documentazione presentata a corredo della domanda nel caso di assenza alle prove concorsuali, di non

inserimento nella graduatoria finale o comunque trascorsi 30 giorni dalla data di esaurimento del periodo di validità della graduatoria, sarà restituita contro assegno, a carico del destinatario.

Fino a quando l'amministrazione non procederà alla restituzione della documentazione sarà comunque possibile, ritirarla personalmente o tramite altra persona munita di apposita delega.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Franco Zigrino

Azienda Ospedaliero-Universitaria
«Ospedali Riuniti di Trieste»
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
via del Farneto 3
34142 Trieste

Il/la sottoscritto/a .... (a)

codice fiscale ....

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 2 posti di fisioterapista - categoria D.

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

1) di essere nato/a a .... il ....;

2) di risiedere a .... via ....n. ......;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);

4) di essere di stato civile ....;

5) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ....
ovvero: di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo .... (b);

6) di non aver mai riportato condanne penali ovvero - di aver riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ....;

7) di essere in possesso del seguente titolo di studio ....
conseguito il .... presso ....;

8) di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione all'avviso:

   – di essere in possesso del diploma professionale di ....
   conseguito presso .... il ....;

9) di essere iscritto all'Albo professionale di ....;

10) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:

   a) di aver prestato servizio militare in qualità di ....
   dal .... al ....;

   b) di non avere prestato servizio militare perché ....;

11) di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate pubbliche Amministrazioni (indicare periodi, qualifiche e cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego) (c): .....
....;

12) di non esser stato/a dispensato/a dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

13) di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);

14) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;

15) di .... (essere o non essere) portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto informa di avere necessità nel corso dello svolgimento della prova scritta dei seguenti tempi aggiuntivi .... nonché dell'ausilio di ....;

16) di scegliere .... quale lingua straniera (tra quelle indicate nel bando) la cui conoscenza verrà accertata nell'ambito della prova orale, ai sensi della legge 220/2001;

17) che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

sig./sig.ra ....

Via/Piazza .... n. .... città ....

Telefono .... c.a.p. n. .... Città ....

DICHIARA INOLTRE

– che tutti i documenti e titoli presentati sono conformi agli originali ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in carta semplice;

– di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Luogo e data ....

....
(firma per esteso e leggibile)

Documento d'identità ....

TIMBRO

IL FUNZIONARIO ADDETTO:
....

Qualora la presente domanda non venisse firmata davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione perché inviata tramite servizio postale o con altra modalità, dovrà essere allegata copia non autenticata di un documento d'identità personale in corso di validità.

NOTE

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) i cittadini italiani devono indicare il Comune di iscrizione o precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali; per i cittadini non italiani (cittadini degli Stati membri dell'unione europea o italiani non appartenenti alla Repubblica) devono indicare l'eventuale godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

c) indicare, per i soli rapporti quale dipendente di pubbliche Amministrazioni, l'Ente, il profilo professionale rivestito il periodo di

servizio, nonché la causa della risoluzione di ogni rapporto (ad es.: dimissioni volontarie, scadenza del termine di assunzione a tempo determinato, decadenza dal servizio, ecc.).

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Azienda Ospedaliero-Universitaria «Ospedali Riuniti di Trieste» - U.O. concorsi, selezioni, assunzioni - via del Farneto n. 3 - 34100 Trieste,

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale - via del Farneto n. 3 - Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle 16.00, venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00).

U.O. Concorsi, Selezioni e Assunzioni

TRIESTE

Sorteggio Commissione esaminatrice.

In data 2 maggio 2005 alle ore 11.30, nella sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera «Ospedali-Riuniti» - Ufficio concorsi - stanza n. 526, sita al V piano di Via del Farneto, n. 3 - Trieste, la Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami a:

- n. 2 posti di dirigente medico in disciplina «radiodiagnostica»;
- n. 2 posti di dirigente medico in disciplina «medicina interna»;
- n. 1 posto di dirigente medico in disciplina «gastroenterologia».

Trieste, 17 marzo 2005

IL RESPONSABILE DELL'U.O.:
Gianfranco Foschi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»
S.O. politiche del personale

GEMONA DEL FRIULI

(Udine)

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 6 del D.P.R. n. 483/1997, si pubblica la graduatoria generale di merito, riportata nella tabella sottostante, dei candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, approvata con deliberazione della Giunta n. 84 del 9 marzo 2005:

	Punti
1) Costantini Chiara nata il 2 maggio 1975	80,950/100
2) Morri Diego nato il 15 dicembre 1973	80,160/100
3) Kosic Enea nato il 30 settembre 1972	69,590/100

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE DELLA S.O.:
avv. Gennaro Calienno

COMUNE DI TARCENTO
Area amministrativa - 2ª Unità operativa: Amministrazione del personale, commercio, attività culturali e pubblica istruzione - Ufficio ricostruzione

(Udine)

Avviso di pubblico concorso per esami, per la copertura di un posto di specialista in attività culturali ed educative - categoria D1.

È indetto un pubblico concorso per esami per la copertura di n. 1 posto di specialista in attività culturali ed educative - categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato.

Titolo di studio e requisiti richiesti: possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o di laurea magistrale (già specialistica) o di analogo titolo accademico equipollente conseguito all'estero in: lettere, storia, geografia, filosofia, lingue e letterature straniere, lettere e filosofia, musicologia, conservazione dei beni culturali, D.A.M.S., storia e conservazione di beni architettonici e ambientali o altra laurea equipollente a sensi della vigente normativa con esclusione delle «lauree brevi». L'equipollenza di titoli accademici conseguiti all'estero dovrà essere attestata allegando alla domanda di partecipazione al concorso o il decreto rettorile rilasciato da una università italiana o l'attestazione rilasciata dall'ambasciata italiana del paese in cui il titolo di studio è stato conseguito.

Scadenza presentazione delle domande: ore 13.00 del 12 aprile 2005.

Data della prima prova scritta (o test preselettivo): 28 aprile 2005.

Copia del bando integrale è disponibile sul sito www.comune.tarcento.ud.it.

Informazioni presso l'Ufficio personale del Comune di Tarcento - telefono 0432/780641.

IL RESPONSABILE DI AREA:
Walter Musina

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

TRIESTE

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio gestione partecipazioni regionali e vigilanza enti della Direzione centrale patrimonio e servizi generali con contratto di lavoro a tempo determinato.

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia intende conferire con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi della normativa regionale vigente in materia, l'incarico di Direttore del Servizio gestione partecipazioni regionali e vigilanza enti della Direzione centrale patrimonio e servizi generali a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale.

2. Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti soggettivi funzionali al predetto incarico:

a) essere in possesso di un diploma di laurea in economia e commercio;

b) aver prestato attività lavorativa presso Enti pubblici o privati per un minimo di 5 anni con qualifica dirigenziale;

c) aver maturato particolari competenze nei settori della gestione del credito e della finanza;

d) aver maturato una particolare esperienza in materia di valutazione e gestione delle partecipazioni azionarie;

e) essere in possesso di competenze di revisione contabile.

3. Gli aspiranti devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi pubblici in qualifica dirigenziale.

4. Il contratto avrà durata di quattro anni ed è eventualmente rinnovabile. Il trattamento economico sarà determinato dalla Giunta regionale.

5. Gli aspiranti all'incarico dovranno far pervenire alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, Servizio sviluppo risorse umane, Via Giulia, n. 75, 34126 Trieste, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, apposita istanza, redatta in carta semplice, nella quale dovranno indicare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3 del presente avviso ed alla quale dovranno allegare apposito curriculum.

Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si comunicano i seguenti elementi informativi:

– *Struttura competente:* Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi;

– *Responsabile del procedimento:* dott.ssa Francesca De Menech, direttore del Servizio sviluppo risorse umane;

– *Responsabile dell'istruttoria:* dott.ssa Chiara Paternoster - telefono 040/3774326.

Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (decreto legislativo n. 196/2003) si comunica che i dati forniti verranno trattati in forma cartacea e/o informatica secondo le disposizioni previste.

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott. Roberto Conte

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio bonifica e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna con contratto di lavoro a tempo determinato.

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia intende conferire con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi della normativa regionale vigente in materia, l'incarico di Direttore del Servizio bonifica e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale.

2. Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti soggettivi funzionali al predetto incarico:

a) essere in possesso di un diploma di laurea in ingegneria e relativa abilitazione professionale;

b) aver prestato attività lavorativa in enti pubblici con esperienze conseguite per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;

c) aver maturato particolare specializzazione nell'ambito dei lavori pubblici, anche a seguito dello svolgimento di attività di collaudo tecnico e amministrativo;

d) essere in possesso di particolare esperienza maturata nell'ambito della pianificazione e del recupero ambientale;

e) avere svolto attività funzionale alla gestione e all'ottimizzazione delle risorse energetiche naturali.

3. Gli aspiranti devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi pubblici in qualifica dirigenziale.

4. Il contratto avrà durata di quattro anni ed è eventualmente rinnovabile. Il trattamento economico sarà determinato dalla Giunta regionale.

5. Gli aspiranti all'incarico dovranno far pervenire alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, Servizio sviluppo risorse umane, Via Giulia, n. 75, 34126 Trieste, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, apposita istanza, redatta in carta semplice, nella quale dovranno indicare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3 del presente avviso ed alla quale dovranno allegare apposito curriculum.

Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si comunicano i seguenti elementi informativi:

- *Struttura competente:* Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi;
- *Responsabile del procedimento:* dott.ssa Francesca De Menech, direttore del Servizio sviluppo risorse umane;
- *Responsabile dell'istruttoria:* dott.ssa Chiara Paternoster - telefono 040/3774326.

Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (decreto legislativo n. 196/2003) si comunica che i dati forniti verranno trattati in forma cartacea e/o informatica secondo le disposizioni previste.

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott. Roberto Conte

ISTITUTO PER L'INFANZIA
«Ospedale Infantile e Pie Fondazioni Burlo Garofolo
e dott. Alessandro ed Aglaia De Manussi»

TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (categoria D).

Come previsto dall'articolo 18 del Regolamento organico per la disciplina concorsuale del personale non dirigente del ruolo sanitario dell'Istituto, si pubblica la graduatoria del concorso di cui all'oggetto:

	Candidato	*Data di nascita*	*Punteggio*
1)	La Terra Maggiore Consuelo	21/07/1971	65,837 su 100
2)	Radivo Alessandra	25/01/1970	65,170 su 100
3)	Pavan Chiara	30/07/1980	63,800 su 100
4)	Covi Mattia	29/10/1977	61,785 su 100
5)	Barini Alice	11/11/1981	61,330 su 100
6)	Tavcar Marusa	22/03/1971	60,900 su 100
7)	Checchi Adriana	17/01/1982	59,400 su 100

8)	Panella Francesco	06/11/1975	58,825 su 100
9)	Casale Carmine	15/05/1982	58,400 su 100
10)	Pittalis Elena	15/08/1979	57,240 su 100
11)	Finelli Arianna	08/12/1978	57,200 su 100
12)	Kennedy Jacquelyn	08/05/1966	56,575 su 100

Trieste, 8 marzo 2005

IL RESPONSABILE DELLA
GESTIONE UNIFICATA DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni — TRIESTE
- LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l.
  Via SS. Martiri, 18 — TRIESTE
- CARTOLIBRERIA ANTONINI
  Via Mazzini, 16 — GORIZIA
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 12 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	**Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	**PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	**30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

– Fino a 200 pagine	**Euro 2,50**	– Da 601 pagine a 800 pagine	**Euro 10,00**
– Da 201 pagine a 400 pagine	**Euro 3,50**	– Superiore a 800 pagine	**Euro 15,00**
– Da 401 pagine a 600 pagine	**Euro 5,00**		

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE.
  Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00 I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00 I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50 I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione

Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
GRAFICA VENETA S.p.A. - Trebaseleghe (PD)